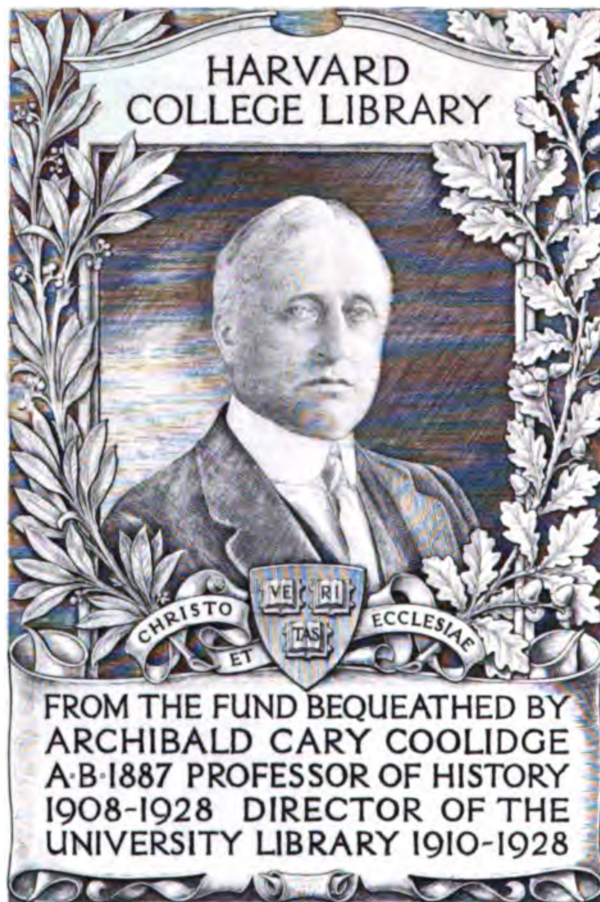


[redacted]



[redacted]



STATUTI E LEGGI

PER

IL MARCHESATO DI VIGNOLA

PUBBLICATI

A CURA DELLA SOCIETÀ VIGNOLESE

DI

STORIA PATRIA ED ARTI BELLE



VIGNOLA
TIPOGRAFIA DI ANTONIO MONTI
1877.



A compimento dei voti comuni altro non restava, che di costituire una Società allo scopo di raccogliere quelle notizie che potessero servire all' ampliamento della storia locale e dei paesi limitrofi, e a spargere maggior luce sulla vita e sulle opere di quegli Illustri Scienziati di cui questa classica Terra ebbe la fortuna di essere madre.

Radunatisi perciò nella Sala della Biblioteca Comunale i membri componenti la sunnominata Commissione, dichiararono nel giorno 19 Settembre 1875, quali Soci promotori, di costituirsi in Società, intitolandola — *Società Vignolese di storia patria e di arti belle* — nominarono

PRESIDENTE il Signor Avv.° Arsenio Crespellani.
SEGRETARIO il Sacerdote Giovanni Rodolfi.

e soci attivi, oltre i suddeti, i

Signori Plessi Cav. Avv.° Alessandro.
Selmi Comm. Prof. Francesco.
Tosi Cav. Prof. Luca.
Tosi Bellucci Cav. Avv.° Giacomo.
Miani Cav. Avv.° Fortunato.
Sanlej Prof. Don Domenico.
Cavedoni Dott. Francesco.
Caselgrandi Ing. Andrea.

Dopo di ciò incaricarono la Presidenza della compilazione dello Statuto organico fondamentale della nuova istituzione vignolese,

Nella successiva seduta del 24 Ottobre, data lettura ed approvato lo Statuto organico, furono eletti a soci attivi i

Signori Vischi Cav. Don Luigi.
Barani Dott. Bartolomeo.

per completare il numero di dodici voluto dall'articolo 2.° dello Statuto sociale, ed inerendo a quanto prescrive lo stesso articolo si procedette alla nomina dei soci corrispondenti e dei soci onorari.

A soci corrispondenti nominarono i

Signori Lodi Cav. Luigi.
Cappelli Cav. Antonio.
Fouchard Cav. Cesare.
Roncati Prof. Francesco.
Boncompagni Principe Baldassare.
Barozzi Comm. Nicolò.
Sforza Cav. Giovanni.
Ferrari Moreni Conte Giorgio.
Narducci Cav. Enrico.
Trenti Cav. Avv.° Gaetano.

A soci onorari nominarono i

Signori Cantù Comm. Cesare.
Vannucci Comm. Atto.
Bianchi Comm. Nicomede.
Pigorini Cav. Prof. Luigi.
Campori Marchese Cesare.
Campori Marchese Giuseppe.
Carbonieri Comm. Avv.° Luigi.
Malatesta Cav. Prof. Adeodato.
Manzini Cav. Prof. Ferdinando.
Soli Muratori Cav. Pietro.
Garavini Cav. Don Carlo.

Nel 24 Luglio 1876, il Presidente apre le sedute sociali con un breve discorso intorno ai vantaggi che la Società può ritrarre dagli studi dei documenti raccolti da diversi archivi e, data lettura dal Segretario di un lavoro del socio corrispondente Cav. Luigi Lodi sulla vita e sulle opere del Dott. Pietro Ercole Belloj padre del Cronista Domenico, il Presidente presenta un manoscritto intitolato — *Statuti e leggi del Marchesato di Vignola* — esprimendo desiderio che sia nominata una Commissione che ne esamini l'importanza: l'incarico viene affidato alla Presidenza ed al Socio Cav. Alessandro Plessi.

In seguito per la morte del Socio Cav. Avv.' Fortunato Miani, si passa alla nomina di altro socio attivo nella persona del

Signor Miani Vincenzo.

e si nomina socio corrispondente il

Signor Vandini Raimondo.

Il Presidente ed il Socio Cav. Plessi nella seduta 17 Dicembre presentano la loro relazione sul nominato manoscritto, facendo osservare, che colla pubblicazione del medesimo verrebbesi a completare tutto ciò che ha riferimento alla parte legislativa del Marchesato di Vignola, poichè fin dal 1620 furono stampati gli — *Statuti di Montefestino* — *nel* 1740 — le — *Provigioni generali per tutti i Ministri del Marchesato* — e nel 1872 altre disposizioni risguardanti il governo del Marchesato stesso contenute nella Cronaca del Belloj.

Fatte alcune osservazioni dai Soci presenti, ne è deliberata la pubblicazione affidando le relative operazioni al Presidente, al Cav. Plessi ed al Segretario Don Rodolfi; e viene pure stabilito che il ricavato dalla vendita di siffatta pubblicazione sia

erogato nel collocamento della statua di Jacopo Barozzi in quella sala o specie di Panteon, che dal Comune sarà eretta, per accogliervi le immagini degli Illustri Vignolesi.

Viene poscia nominato a Socio corrispondente il

Signor Angiolini Avv. Eugenio.

dopo di che si è sciolta l' adunanza.

In adempimento pertanto della ricevuta incombenza i sunnominati Incaricati hanno ritenuto di far cosa grata alla Società ed al paese, premettendo al testo degli Statuti questa breve avvertenza, che ricordi l' istituzione della Società, e la causa impulsiva di questa pubblicazione, ed altresì la relazione letta nella citata seduta 17 Dicembre 1876.

Hanno pure creduto opportuno di aggiungere in appendice ai detti Statuti altre disposizioni legislative (Gride), che servono come di complemento dei medesimi, e di chiudere il lavoro con un elenco cronologico dei Boncompagni Marchesi, e dei Vice Marchesi o Governatori di Vignola, e della — Informazione della Terra e Marchesato di Vignola — scritta sullo scorcio del secolo decimosettimo.

Vignola 30 *Giugno* 1877.

Avv.° Arsenio Crespellani Presidente.
Avv.° Cav. Alessandro Plessi Socio attivo.
Sac.° Giovanni Rodolfi Segretario.

RELAZIONE SUGLI STATUTI

Nell' adempiere l' incarico affidatomi nella riunione sociale delli 23 Luglio 1876, di esaminare, in unione al chiarissimo ed onorevole socio Presidente, l'antico manoscritto intitolato — *Statuti et leggi generali del Marchesato di Vignola* — e di rilevarne l' importanza, mi prese vaghezza di premettere uno studio sulle costituzioni, onde Vignola fu governata nei secoli anteriori alla emanazione degli Statuti stessi (1) Incoraggiato dagli amici, e particolarmente dal nostro Preside Avv.° Arsenio Crespellani, mi vi accin-

(1) Questi Statuti furono emanati dal Marchese Gregorio Boncompagni alli 20 Novembre 1616; l' antico manoscritto fu donato alla Biblioteca Comunale di Vignola dal Chiarissimo Avv.° Arsenio Crespellani, dalle cui gentilezze ne ebbi un altro esistente nell' archivio privato di sua Famiglia, acciocchè lo confrontassi con quello.

si: ma se arduo è il compito propostomi riguardo ai Secoli che ci tramandarono leggi e documenti, è difficilissimo quando il discorso s'aggira intorno a quei tempi, le cui vicende sono ravvolte in una cupa oscurità. Egli è perciò che chiedo venia di quelle mende, che potranno essere riscontrate in questo mio debole lavoro; e mi stimerò ben soddisfatto, se esso varrà ad incitare qualcuno, più valentuomo di me, a compiere, con sana e severa critica, lo studio sugli usi, sulle costumanze, e sui reggimenti politico e civile degli antichi nostri precessori.

Agli abitatori dell'antico Castello Feroniano, i quali erano sfuggiti alla devastazione del Longobardo Re Luitprando, devesi molto probabilmente l'origine dell'odierna Vignola. (1) Essi reggevansi senza dubbio con leggi conformi a quelle, onde si governavano i popoli dell'Emilia; imperocchè avessero fatto parte di quella popolazione Gallo Romano. Tali leggi, romane da principio, vennero in sèguito es-

(1) Il Vico Feroniano, posto sulla destra di Scoltenna (Panaro) nel Secolo VIII dell'Era Cristiana era soggetto all'Esarcato di Ravenna. Il luogo ove fu costrutta l'odierna Vignola, probabilmente apparteneva al distretto di quel Vico, il quale estendevasi sulla sinistra dello stesso fiume, e giungeva fino al Rio Tortilliano, che scorre presso la Chiesa di S. Maria rotonda poco lungi dal Castello di Vignola.

(*Tiraboschi. — Mem. St. — Belloj — Cronaca pag.* 17. *Modena* 1872. — *Crespellani D. Domenico. — Dissert. sul Castel Feroniano. — Crespellani Arsenio. — Strada Claudia. Modena* 1869).

senzialmente riformate dalla legislazione Longobarda, che ebbe tanta prevalenza in tutta Italia; ed oltre alla legge scritta s' aggiunse poscia un diritto consuetudinario, speciale per ciascun luogo, derivato dagli usi e dalle condizioni locali: cosicchè, come tutti i popoli italiani, anche quello di cui ora particolarmente ragiono, sarà passato fra le comuni vicissitudini; e dalla costituzione municipale romana, sarà progressivamente proceduto alle costituzioni Longobarda e Franca medioevali, ed a quelle dei secoli posteriori.

Nel principio del X secolo dell' era Cristiana Vignola era soggetta al Dominio dei Vescovi di Modena; ma quando ne furono Essi investiti? Forse ciò avvenne nello scorcio del precedente secolo durante l' impero di Guido; (1) e fors' anche non furono loro accordati da principio che semplici privilegj d' immunità: ma è certo, che più tardi vi ebbero una vera giurisdizione di Conte.

---

(1) Nell' anno 826 Vignola non era ancora dominata dai Vescovi di Modena; bensì la troviamo un secolo dopo sotto la di loro dominazione, come rilevasi da atti esistenti nell' Archivio Nonantolano. Nell' anno 892 l' Imperatore Guido cedette alla Chiesa di Modena tutti i tributi di prerogativa regia: e l' immortale Muratori *(Ant. VI p. 40)*, dopo avere accennato al diploma di Berengario, col quale, nell' anno 904, esso confermò nel Vescovo di Modena il dominio sul Castello di Cittanova, soggiunge, « *che altri Castelli ancora erano allora sotto l' impero (ditione)* « *del Vescovo,* » e rammenta particolarmente il Castello di Vignola.

Niun atto, nessuna carta noi possediamo, che accenni al modo, onde Vignola era a quei tempi governata dai Vescovi. I molti e preziosi documenti, che sono custoditi nei nostri archivi, e più particolarmente quelli dell'archivio Capitolare di Modena, che dovrebbero fornirci maggiori lumi su questa materia, nulla c'insegnano in proposito: per altro ci lasciano supporre, che i Vescovi non si curassero tanto delle particolarità dell'amministrazione della cosa pubblica, e che si accontentassero di quell'alto dominio pel quale richiedevano giuramento di fedeltà dai loro sudditi, riscuotevano tributi, elargivano donazioni, conferivano investiture feudali ed enfiteutiche.

A quei tempi in quasi tutta Italia, sia per concessioni degli Imperatori, sia per usurpazione, i Vescovi esercitavano diritti Sovrani; e se da principio furono dessi veri pastori e protettori dei popoli, a poco a poco tramutarono la protezione in assoluto dominio: di qui il malcontento e le lagnanze del popolo, le interne accanite discussioni e le rivolte, come accadde in Milano contro l'Arcivescovo Landolfo nell'anno 980. (1)

Da questo stato di cose ebbero occasione quelle

---

(1) Hegel. Storia della costituzione dei Municipi Ital. — Aranulf, Mediol. Hist. — Murat. Script. IV « *Instabant enim* (l'Arcivescovo ed i suoi congiunti) *prae solito civitatis abuti dominio. Unde cives indignati una se se conjuratione strinxerunt etc.*

associazioni cittadine, che sorsero allo scopo di difendere dalle prepotenti Sovranità i diritti del popolo, e che furono il fondamento di quelle libertà municipali, colle quali si ressero le Città Italiane nei secoli posteriori.

Non pare che i Vescovi di Modena, appoggiati alla donazione di Guido, alla conferma di Berengario, e più tardi al diploma di Corrado III (che nel 1038 investì il Vescovo Ingone delle prerogative di Conte) esercitassero quivi un dominio di sovranità assoluta; imperocchè si abbia che nel X Secolo la città fosse governata da un Conte in nome dell'Imperatore. Però anche l'autorità del Conte vi doveva essere non poco scapitata, per l'insorgente libertà Municipale, se il Vescovo Giovanni, nell'atto di donazione al Monastero di S. Pietro da lui fondato, nell'anno 998 chiese ed ottenne il consenso dei Cavalieri e del popolo di Modena. (1) Quivi ancora, come nelle altre città d'Italia, scompariva a poco a poco la differenza sociale portata dalla nascita; (2) le li-

(1) Cum consensu et noticiam omnium.... ecclesiae canonicorum ejusdemque civitatis militum ac populorum (*Murat. Ant. I. p.* 1019 *B*). I cavalieri vassalli maggiori e minori, furono nel X secolo contraddistinti col titolo complessivo di *milites;* i liberi non infeudati con quelli di *Arimani, cives, populus.* (*Hegel l. c.*).

(2) Anche in Vignola eranvi i ceti degli uomini liberi, e degli uomini non liberi. Nell'anno 998 il Vescovo Giovanni investì di alcuni beni « Valentino et Johannes seo Martinus germanis « filii quondam Sabatini atque Stephano filius itemque Stephani.

berali istituzioni progredivano gradatamente; finalmente vi si costituì il Comune libero, ed indipendente.

La giovine repubblica Modenese non tardò a sentire il bisogno di estendere la giurisdizione oltre la cerchia della Città e suo distretto; per la qualcosa cercò sostituire la propria all' autorità dei Vescovi anche nei Castelli da loro posseduti: e siccome le contese fra il Papato e l' Impero favorivano (sebbene indirettamente) le libere costituzioni Municipali, così pare che il Comune di Modena non avesse ad incontrare serii ostacoli per quell' accrescimento di giurisdizione, al quale tendeva.

Pertanto anche Vignola subì l' influenza di questo nuovo stato di cose, ed i suoi abitatori abbracciarono forse ben volontieri un regime più libero. I Vescovi, quantunque non rinunciassero alle loro prerogative, e continaussero anzi ad esercitarvi atti di Sovranità, pare non osteggiassero, almeno vivamente, codesta intromissione del Comune Modenese nel governo di Vignola; ma che piuttosto vi si acconciassero riconoscendo, o almeno rispettando i diritti del popolo. Vediamo infatti il Vescovo Martino nel 1217 convocare gli uomini di Vignola, e chiedere

---

« et eidem Stephano consentiente nominato item Stephano ge-
« nitore suo, et subter confirmante, *liberis hominibus...... etc.* »
(Arch. Capit. di Modena — Tirab. Mem. St. I C. D.).

il loro consenso per eleggere un Podestà. (1) Ma non poteva più lungamente continuare quella duplice sovranità; per la qualcosa il Vescovo (forse lo stesso Martino) mosse querela contro il Comune di Modena, per rivendicare il pieno e libero esercizio de' suoi diritti. Molti anni durò questa contesa, che alla fine fu risoluta alli 3 Dicembre 1227 mediante una transazione, per la quale il Vescovo cedette al Comune

---

(1) Intorno all'elezione ed ufficio del Podestà (carica introdotta nel XII secolo) si legge in Hegel (l. c.) « ..... il podestà « non veniva già eletto fra i cittadini o pertinenti alla città, ma « era d'ordinario uno straniero dell'ordine dei Cavalieri .... Si « voleva, coll'aggregazione dei poteri in una sola persona, evi- « tare i danni che frequentemente risultavano dalle viste discordi « di più consoli aventi le stesse attribuzioni di potere; e in pari « tempo, col chiamare uno straniero al governo della città, si « volevano evitare le fazioni, che troppo facilmente recavansi « cogli interessi privati nel governo, e nei tribunali. » Può darsi che in Vignola si fossero manifestate cause determinanti il Vescovo a tale nomina, conformi a quelle indicate dall' Hegel; ma non è improbabile, che il Vescovo volesse compiere quell' atto sovrano, per contraporlo a simili atti del Comune di Modena. Comunque sia dovette per altro essere quella la prima volta che fu nominato un Podestà al governo di Vignola, se il Vescovo ne chiese il consenso agli uomini del Comune, e se fu causa di tanta opposizione ed indignazione dei Grassoni e Malguzzardo. « *Dominus Mutinensis Ecclesiae Episcopus ellegit Dominum Jordanum de prudomino in potestatem de Vignola eoram quibusdam hominibus de Vignola, quorum consilium et consensum habuerat de potestate eligenda. Et tunc dominus Girardus et dominus Guilelmus de garxono, et Dominus Rolandus Malguzardus, qui erant ibi, irato animo surrexerunt dicendo, quod ipse dominus Episcopus volebat, distruere castrum Vignole etc.* » (Atto notarile pubblicato dal Tiraboschi nelle Mem. St. Mod. IV. C. D. DCCVI. pag. 56).

di Modena tutti i diritti feudali che diedero causa alla lunghissima lite. (1)

Seguito tale accordo tra il Vescovo ed il Comune Modenese, prese questo ad esercitare liberamente l'alto dominio sul governo di Vignola; vi estese l'osservanza de' suoi Statuti, lasciando però ai Vignolesi una certa libertà autonoma nel reggimento della cosa pubblica. Ma l'importanza politica e militare di questo castello, e lo spirito di parte, che ferveva in Italia, furono causa che il dominio dei Modenesi non fosse punto pacifico. Questo fortilizio nel corso di 172 anni fu soggetto ai Modenesi, ai Bolognesi, ai Grassoni (potente famiglia Vignolese), i quali lo

---

(1) L' intromissione dei Modenesi nel governo dei Castelli Vescovili, fra i quali quello di Vignola, risulta chiaramente dall'atto di transazione delli 3 Dicembre 1227, esistente negli Archivi del Comune, e Capitolare Arcivescovile di Modena, nel quale leggesi; « Quum questio contentio et causa verteretur inter Episcopum « Mutinensem ex parte una et Comune civitatis ejusdem ex al- « tera sub Episcopo Bononiensi et conducibus suis, que talis erat. « Petebat namque predictus Episcopus..... etc.... Et haec omnia « dicebat dictus Episcopus ad ipsum Episcopum et Episcopium « Mutinensem integre pertinere ex concessione Imperatorum. E « contrario autem Cives Mutine respondebant jurisdictiones su- « prascriptas.... etc.... ad civitatem Mutine integre pertinere ex « concessione Imperatorum, et ex tenore pacis de Roncaglia in- « ter Imperatorem et Lombardos. Item quia *hec omnia tanto tem- « pore possederant, quod jam memoria non extabat.* Cumque su- « pra praedictis fuisset per multos annos inter predictas partes « in multis laboribus, et expensis diutius litigatum, tandem pla- « cuit eis ad invicem super predictis transigere etc.

tennero per oltre ottant'anni, agl'Estensi, ed al Conte Giovanni di Barbiano.

L'importanza strategica di Vignola fu per tutti codesti potenti la ragione principale del loro dominio, i quali anzi pare non si curassero punto o poco delle costituzioni civile ed amministrativa; cosicchè il popolo Vignolese ebbe agio a costituirsi nella forma dei governi liberi delle Città, e forse fu durante la non breve dominazione dei Grassoni, che la costituzione di questo Municipio ebbe il suo maggiore sviluppo. A quei tempi il potere esecutivo era distinto dal potere deliberante; di quello era investito il Massaro, questo era riservato al Comizio (*arengum*) ed al Consiglio (*Consilium*), alla di cni formazione erano chiamati i così detti sapienti (*sapientes*). Da un atto del notaro Bernardino de' Zanilini in data del 1.° Luglio 1319 (sotto la dominazione de' Grassoni), esistente nell' Archivio arcivescovile di Modena, rilevasi la sopradetta costituzione. (1) In esso è detto
« Congregato *consilio* et *arengo* hominum universi-
« tatis et viciniae Comunis et terrae Vignolae di-
« strictus et diocesis Mutinae ad sonum campanae et
« per *requisitionem de voluntate* Flurini de Vignola
« *Massarii* dictae terrae Vignolae in Ecclesia sancti

---

(1) Questo documento fu per intiero pubblicato dal ch. Avv.° Arsenio Crespellani nelle — Memorie Storiche Vignolesi — (Modena Tip. Cappelli. 1872).

« Nazarii et Celsi sita in Castro Vignolae; in quo « quidem loco et consilio et arengo interfuerunt plu« res quam duae partes (1) *sapientium* dictae terrae « Vignolae. » Qui seguono i nomi di quaranta quattro cittadini che ivi eransi radunati; (2) « Qui Mas« sarius facta inter eos propositione, et ab eis petito « consilio super infrascriptis de consensu, voluntate, « et auctoritate praedictorum consilii, universitatis, « vicinorum, arengui et hominum... etc. » Nullameno pare che Vignola non riuscisse ad emanciparsi totalmente da una certa dipendenza dalla Città e Comune di Modena.

Riavutosi dall' Estense Nicolò III il Castello di Vignola, dopo avervi sconfitto il Conte di Barbiano nello scorcio del 1399, ne riprese esso il possesso mandandovi a capo del governo un Capitano, come usarono gli Estensi anche nel precedente periodo della loro dominazione, e cioè dal 1336 all' ottobre del 1396. Non si conosce però se vi mutasse l'organamento municipale, se al Massaro venisse scemata l'autorità che aveva per l' addietro, se fossero mantenute al Comizio ed al Consiglio tutte le loro prerogative.

(1) *Plures quam duae partes* la maggior parte. « Plures, non « sunt pauciores quam duo. Multi. » (*Laurentii Amalthea onomastica pag.* 676 *Venetiis* 1708).

(2) Mi piace notare che fra gl' intervenuti a quella congrega eravi certo *Zanarelus de Belutiis*, cognome di famiglie tuttora esistenti nel Comune di Vignola.

Due anni dopo l' Estense principe donò in Feudo al Conte Uguccione Contrarj il Castello di Vignola e suo territorio, investendolo dei più ampi diritti di Sovranità; e fu allora, che Vignola venne sottratta a qualunque ingerenza modenese. (1) Questo novello Signore tenne al governo di Vignola un suo Ministro col titolo di Capitano, e dopo che gli furono dall' Estense donate, nel 1409, anche le Podestarie di Savignano e Monfestino, pose al loro governo altri due ministri col titolo di Podestà.

Evidentemente dalla creazione di questi piccoli stati, ne seguì la distruzione di quelle libertà, cui i popoli d' Italia eransi acquistate; ma come queste erano sorte dalle lotte fra il Papato e l' Impero, così le discordie cittadine diedero occasione al dispotismo feudale.

Uguccione, divenuto Signore di Vignola, infeudò la maggior parte delle prerogative usate per lo innanzi dall' *arengo* e dal *Consiglio*, ed ancor quelle, che per loro natura erano più dicevoli a quest' ultimo corpo morale; come p. e. il determinare i prezzi

(1) Archivio di Stato di Modena. Atto notarile di Antonio Montani 25 Gennajo 1401.... « cum omnimoda jurisdictione meri « et mixti imperii.... nec non cum omnimoda exemptione et im- « munitate a Civitate et Communi Mutinae, a cujus Civitatis et « Communis Mutinae jurisdictione, dicta terra et locus Vignolae « sit et esse intelligatur atque habeatur exempta et exclusa to- « taliter. »

di vendita dei commestibili, (1) essendo riservato al Consiglio soltanto la proposta del Calmiere. Per altro il Comune *et homines* facevano proposte anche in materia Statutaria, chiedendone per grazia l'approvazione al Feudatario. (2) Mantenuti in vigore gli Statuti di Modena per Vignola e Savignano, e per Montefestino gli antichi suoi statuti, furono emanate gride e provvisioni contro speciali reati, e con-

---

(1) In una pergamena del 1436, esistente nell'Archivio Comunale di Vignola leggesi che il *Comune et homini* di Vignola supplicarono il Conte Uguccione « che epsa S. V. cometta che « li beccari sono et serano per lo advenir ne la Terra de Vi- « gnola, modificatamente vendano le Carne et cum Tasse e pretii « honesti unde che per lo passato le hanno vendute a lor modo. « Et la Tassa infrascripta sia observata et chi contrafarà in ciò « sia punito ad arbitrio de V. S. specificando la pena ne lo re- « scripto. Et che le dette bestie siano amazate de dì et non « de nocte et in loco publico fuora del Trebo de Vignola. La « libra del Vitello grasso sol. 8 del bo grasso sol. 6 del bo ma- « gro e Vacha sol. 4 del Castron sol. 8 del Capretto et Agnello « sol. 8 del becho sol. 4 de la Capra sol. 2 de la pegora sold. 3 « de la Salziza sol. 12 del porcello sol. 6. *Et ita mandat obser- « vari Magnificus Comes Ugutio Contrarius deinceps ut petitur sub « pena contrafacienti solidorum viginti monete pro quolibet et qua- « libet vice.* »

(2) Dalla suddetta pergamena rilevasi che fu chiesto che nelli statuti della Corte di Vignola « dove che dice epsa provi- « sione e statuto parlando de lo pagamento de lo istromento de « la pace *Si autem non sit de morte, incendio, vel robaria solidos « viginti* chel se gli agionga *in totum a partibus ipsis si ambos « fuerunt culpabiles. Si vero non culpabiles solidos quindecim in « totum a culpabili.* »

Tale richiesta fu rescritta favorevolmente *eo modo quo petitur.*

tro quegli atti, che dal Signore venivano chiamati reati; tali sono il vendere beni stabili senza averne ottenuta licenza da Lui, il contrarre matrimonio con persone non soggette alla giurisdizione feudale e simili. In queste gride e provvisioni venivano cominate pene per lo più eccessivamente gravi, e talvolta crudeli. (1) Di questa guisa governarono anche i successori di Uguccione ripubblicando le provvisioni antiche, ed emanandone di nuove senza tener gran conto delle ripetute suppliche del Comune, acciochè le pene fossero minorate.

Il Feudo era diviso in tre distretti; l'uno comprendeva Vignola ed il suo territorio; l'altro Savignano coi Comuni che vi erano soggetti; il terzo Monfestino, lui pure colle sue molte dipendenze. Vignola fu capitale del piccolo stato: sede del governo, e dello stesso Feudatario, vi risiedeva il Capi-

---

(1) Per darne un esempio, basta notare che per le conventicole armate quando oltrepassavano il numero di sei persone fino a dieci erano cominate le seguenti pene; ai Capi una multa di 200 scudi d'oro, ed il bando per anni dieci, agli altri la metà. Se poi il numero dei radunati era più di dieci, al Capo veniva tagliato il piede destro, oltre il bando per anni quindici e la confiscazione della metà di tutti i suoi beni; gli altri erano puniti con tre tratti di corda, col bando per anni sette e mezzo e colla multa di 200 scudi d'oro in solido; oltre a ciò erano a tutti applicate le pene portate dagli Statuti, se dai coadunati fosse commesso qualche reato. (Arch. Com. di Vignola Gride dei Contrari).

tano con attribuzioni governative e giudiziarie; gli altri due distretti erano governati ciascuno da un Podestà, che aveva attribuzioni simili a quelle del Capitano, il quale però giudicava in grado d'apello sulle cause conosciute in primo grado di giudizio dai Podestà di Savignano e Monfestino.

In ossequio alle discipline della Chiesa Cattolica, la quale dichiarava essere cosa illecita il pretendere e percepire qualsiasi interesse sul denaro dato a prestito, furono pubblicate *gride* speciali, colle quali ciò era severamente proibito: ma siccome ai Comuni ed ai privati occorreva non di rado riccorrere a prestiti, per soddisfare ai propri bisogni, e d'altra parte riuscendo assai difficile il trovare denaro a semplice mutuo; il Conte Ercole Contrari concesse a certo Isacco ebreo, forse perchè non soggetto alle discipline della Chiesa, la facoltà ed il privilegio di potere prestare denaro con diritto di ricevere un interesse. Tale interesse poteva ascendere a cinque denari per ogni lira al mese (25 0[0 all'anno), se i debitori erano sudditi del Conte abitanti in Vignola, Savignano o loro territorio; ed a sei denari al mese per ogni lira (30 0[0 all'anno), ed anche più a seconda desse convenzioni, se i debitori erano forestieri. Dopo la morte di Ercole Contrari, questi privilegi e facoltà furono mantenuti in vigore per dichiarazione dei Ministri dell'Estense Duca Alfonso III nel 1576, e pienamente confermati nel 1578 dal

Marchese Iacopo Boncompagni, il quale però ridusse l'interesse a carico dei sudditi al 20 0[0 all'anno. (1)

Tale fu la costituzione politica di Vignola sotto la dominazione dei Contrari, i quali, sebbene governassero dispoticamente e con leggi severe, seppero nullameno cattivarsi l'animo dei Vignolesi colla munificenza e con opere veramente grandiose; per lo che il Vignolese cronista Domenico Belloi lasciò scritto: *sub istorum dominio multum fuit divitiis, ambitu, atque splendore aucta Vineola, nullum antea ab origine sua tantae quietis, opulentiae, atque decoris experta par incrementum, nedum fortunae, gloriaeque fastigium.* (2)

Ho detto di sopra che il conte Uguccione Contrari infeudò la maggior parte delle prerogative, che erano del Comizio e del Consiglio; per altro queste istituzioni furono mantenute, prendendo il Comizio (*arengum*) il nome di *Consiglio generale* il quale pare si componesse di ciascun capo di famiglia. (3) Questo Consiglio generale convocavasi alla fine d'ogni anno per eleggere il Consiglio e gli Uffiziali del Comune,

---

(1) Vedi appendice, nella quale sono pubblicati gli atti concernenti gli Ebrei.

(2) Belloi — *De Vineolae moderniori statu chronica enarratio.* Mutinae tipis Zanichelli 1872.

(3) Tutto quanto è detto in ordine all'Amministrazione Comunale dal Secolo XVI in avanti, fu ricavato dagli Atti dell'Archivio del Comune di Vignola, e più specialmente dai libri dei *partiti Comunali.*

ed anche ogni qual volta l' importanza degli affari lo richiedessero: era presieduto dal Massaro, ma acciocchè le sue deliberazioni fossero valide, dovevano essere prese alla presenza del Capitano; compilava gli elenchi degli uomini atti al governo della cosa pubblica, e di coloro che erano giudicati abili ad esercitare la Massaria. Sopra questi elenchi facevansi le elezioni del Massaro, degli uomini del Consiglio, e degli Ufficiali del Comune, estraendo a sorte a chi, fra i notati negli elenchi, doveva affidarsi la cosa pubblica, ed era il Capitano che estraeva i bollettini. Questa era la regola più costante, nullameno troviamo che molte volte si fecero le elezioni per voto libero, come avvenne nel 1538 quando certo Battistin dè Millan fu eletto Massaro *non per boleti;* così negli anni 1539 1540 1541 gli Ufficiali furono eletti *per vose di tutti li homini*, ma poscia fu ripigliata la pratica di eleggerli per estrazione. Dopo il 1548 seguì una lunga serie d'anni nei quali gli Uomini del consiglio e gli Ufficiali furono *creati, fati de comune consenso;* anzi il capo del processo verbale delle elezioni seguite nel 1565, che era stato steso colla formola *cavati per boletino,* fu cancellato e sostituito subito di seguito da un altro colla formola *creati de comune consenso.* Da tutto ciò si può conchiudere con sicurezza, che non v'era legge statutaria, che determinasse il modo d'elezione, e che il Consiglio generale godeva in ciò della più ampia

libertà; imperocchè il Capitano, che approvava e confermava *detti homeni per il guberno de tuta la republica de Vignola,* non avrebbe certamente voluto rendersi complice di una infrazione della legge, sanzionando l'operato dal Consiglio generale.

Il Consiglio eletto al governo della cosa pubblica era formato di quattro Consiglieri, chiamavansi gli *Homini del Consiglio,* e percepivano un salario (come è detto in alcuni verbali d'elezione) di soldi dieci all'anno, che poscia fu aumentato a soldi dodici per ogni semestre: veniva esso convocato dal Massaro, e deliberava sopra tutte le occorrenze del Comune entro certi limiti, oltre i quali cessava la di lui giurisdizione, ed era d'uopo convocare il Consiglio generale.

Ufficiali del Comune erano i Massari, i Saltari, gli Estimatori, gli Arginieri, ed i Sindaci. Due erano, di regola, i Massari, i quali esercitavano il loro ufficio per un semestre; nondimeno molte volte ne fu eletto un solo per tutto l'anno. Convocavano essi il Consiglio generale, e quello di governo; proponevano gli affari da risolvere; dirigevano la pubblica amministrazione; riscuotevano le imposte; pagavano le spese inerenti alla cosa pubblica; denunciavano al Capitano i malefizi; erano infine gli Ufficiali più importanti del Comune. Essi percepivano uno stipendio di lire dieci per semestre; ma per i molti oneri inerenti all'ufficio e per la conseguente responsa-

bilità, molti fra gli eletti preferivano pagare un ducatone (multa nella quale incorreva chi non accettava l'ufficio conferitogli) anzichè esercitare la Massaria. Per la qual cosa il Consiglio generale stimò opportuno di esonerare i Massari dall'onere di riscuotere le imposte e pagare le spese del Comune, e deliberò di dare in appalto la « *Coletoria cum lo comodo et l'incomodo zoè ch' habia* (il Colettore) *a reschodere tute le intrade del Comun de Vignola et condurre el sale a tute soe spese.... et pagare dinari a lui imposti per el Comun;* » e questi colettori erano retribuiti con salario che variava dalle cinquanta alle settantacinque lire all'anno. Esonerata per tal modo la Massaria dai sopradetti incarichi, non ebbero gli eletti difficoltà, per alcun tempo, ad accettarne l'ufficio; ma ciò non durò lungamente, chè di nuovo manifestossi la ritrosìa alla carica di Massaro: cosicchè si ebbe a verificare più volte, che quanti furono i sortiti rifiutarono l'incarico, e pagarono il ducatone di multa. Fu allora (e ciò avvenne nel 1539) che il Consiglio generale prese il partito, che *de volontà de tuto il Conseglio* fosse nominato un solo Massaro per tutto l'anno *cum il carico de la coletoria a pato vechio et modo usato:* e pare, che si venisse a patti intorno alla misura del salario, imperocchè vi fosse chi riceveva lire settantacinque, chi ottanta, chi novanta, chi cento, ed anche centocinquanta lire all'anno.

I Saltari erano Ufficiali di polizia rurale; se ne eleggevano due in Vignola ed uno per ciascuna Comunità delle Podesterie di Montefestino e Savignano. Essi dovevano invigilare che non fosse arrecato danno alle campagne, ai vigneti, agli orti, ed ai boschi; ed erano obbligati a denunziare con giuramento al Notaro del banco (Attuario del fôro) i danneggiatori. Chiunque avesse sofferto danno e ne conoscesse l'autore, doveva accusarlo con giuramento al Notaro, mentre denunciava il danno patito; ma se lo ignorava, ne accusava il Saltaro. Questi, che periodicamente era obbligato a presentarsi all'Uffizio del Notaro per ricevere comunicazione delle accuse date contro di lui, doveva, entro un termine stabilito, sgravarsi di tale accusa, denunciando il vero autore del danno; che se avesse lasciato trascorrere detto termine senza accusare alcuno, o che avesse accusato falsamente, era condannato al rifacimento dei danni ed a pena pecuniaria, come se fosse il vero colpevole. Tale Ufficio era retribuito con una determinata quantità di frumento. Agli Estimatori venivano poscia comunicate le accuse per danni, acciocchè ne valutassero l'entità; ed in appoggio al verdetto da essiloro pronunciato, era misurata la rifazione dei danni stessi.

Gli Argenieri erano Ufficiali di polizia stradale ed a loro incombeva un'attenta sorveglianza a che

le strade fossero convenientemente conservate. Essi ebbero più tardi il titolo di Giudici sopra le strade.

In ordine finalmente ai Sindaci, che troviamo indicati fra gli Ufficiali del Comune, non ho potuto accertarne l'Ufficio; nondimeno puossi con molto fondamento stimare, che essi fossero Ufficiali d'annona, imperocchè dopo il 1561 non si riscontrino più elezioni di Ufficiali col solo appellativo di *Sindaci*, ma invece si trovino eletti i *Sindaci sopra la vituaria*, ed altre volte i *Zudisi delle vituarie*.

Oltre le sopradette cariche il Consiglio generale eleggeva il Notaro, [1] e l'Avvocato consultore della Comunità; e faceva anche la nomina di due guardie e del becchino. Il processo verbale delle elezioni, avvenute nel 1513, ci dà contezza tanto dell'Ufficio di queste guardie, quanto del salario e dei diritti, che loro competevano: leggesi in esso che « le Guar-
« die siano obligate a fare le andate tutte che sa-
« ranno necessarie per detto Comune pagandose ol-
« tre al formento chè è quartari uno per Guardia,
« la spesa ultra li viagi di 4 milia intorno secondo
« è tassato ut infra.

« Per andare a Modena bol. 3; Per andare a
« Bologna bol. 4; Per andare a Rezo bol. 6; Per

(1) Il *Notaro* della Comunità era quegli che più tardi, come vedremo, fu detto *Cancelliere*, e che oggi appellasi *Segretario del Comune*.

« andare a Montefestino bol. 2; Per andare a Ferrara bol. 12 al bon tempo. et bol. 16 al cattivo « tempo. »

Nello stesso verbale trovasi registrato che « el « Nodaro del Comune debbe havere per tutto l'anno « de salario lire dese. »

Gli Uomini del Consiglio, nell'assumere le loro funzioni, giuravano davanti al Capitano, ed alla presenza del Consiglio generale « ad sacra Dei Evan« gelia de osservar fedelmente il suo officio, et sanza « fraude et inganno provvedere a cio sarà utile et « necessario al detto Comune et a qualunque occo« renza nel detto Comune. Giurano, chiamati sarano « per la campana ad cio solita, comparire in con« seglio a stabilir cio sara necessario. » Ma siccome il mal germe dell'apatia nei pubblici affari aveva allignato anche nell'animo di quei nostri antenati, fu stabilito che gli *Uomini del Consiglio* dichiarassero, subito dopo aver prestato il giuramento, « per « qualonque volta sarano disobidienti istar conda« nati soldi dui del suo salario excepto perho ogni « legitima causa cognoscuta dai homeni presenti sa« rano ai tempi in conseglio. » Parimente gli Ufficiali del Comune giuravano di « esercitar l'officio « suo a benefitio d'essa republica, et soddisfatione « dell'honor suo, rimossi ogni rancor, partialità, ma« livolentia, et particolar utilità. »

Spenta nel 1575, per la morte di Ercole, la fa-

miglia Contrari, il Feudo di Vignola devolvette all'Estense Alfonso II, il quale lo governò due anni senza punto modificare le costituzioni dei precedenti Signori; ed alli 5 Agosto 1577 ne investì Iacopo Boncompagni col titolo di Marchese. (1) Fu questi il ceppo di quell'illustre famiglia, che per oltre due secoli ebbe la signoria di questi luoghi, ed il cui dominio fu accolto con giubilo dai Vignolesi; « Boncompa-
« gnorum dominium (scrisse il Belloi (2)) magna fuit
« animorum hilaritate a Vineolensibus exceptum,
« utpote qui Contrariorum exemplo majora sperarent
« sibi beneficia conferri a regnantis Pontificis filio,
« nepote jam pronunciato; nec omnino eos fefellit
« opinio.... »

Il Marchese Iacopo mandò, quale suo luogotenente generale, il giureconsulto Antonio Scappi a prendere possesso del Marchesato, e volle che il suo governo fosse inaugurato con atti di clemenza, facendo ampiamente uso del diritto di grazia. (3) Man-

---

(1) Anche al giorno d'oggi nel primo ramo della famiglia dei Principi Boncompagni Ludovisi, si assume dai primogeniti il titolo di Marchesi di Vignola.

(2) Belloi l. c.

(3) Nell'Archivio Comunale di Vignola esiste un fascicoletto di pagine 88 intolato — *Gratie di diversi,* — portante le date delli 12 Agosto alli 22 Ottobre 1577, nel quale sono trascritti i decreti di grazia, che *pro felicissimo ingressu* furono concessi dal Marchese Iacopo Boncompagni.

tenne la divisione territoriale fatta dai Contrari, se non che a suo primo Ministro nominava un giureconsulto col titolo di Governatore luogotenente generale, che parecchie volte ebbe anche la qualifica di Vice Marchese: al governo delle due Podesterie di Savignano e Monfestino eranvi due Podestà, ed un terzo Podestà risiedeva in Vignola. Questi (che erano giureconsulti) giudicavano in prima istanza, il Governatore giudicava in grado d' Apello; ma sul principio del Secolo XVIII fu abolita la carica di Podestà di Vignola il di cui ufficio venne affidato al Governatore. Oltre i sopradetti Ministri aveva stanza in Vignola un Fattore generale, che sopraintendeva agli affari demaniali.

Acciocchè la giustizia fosse rettamente amministrata, vollero i Boncompagni che ciascun Ministro, al finire del suo Ufficio, dovesse sottostare al Sindacato, (1) una specie d' inchiesta, durante la quale, da chiunque avesse a lamentare d'aver sofferto danno od ingiustizia, poteva essere accusato ai *Sindaci* o

(1) Non solo i Governatori ed i Podestà dovevano sottostare al Sindacato, ma ancora i Notari del Banco ed i Barigelli: tutti, ad eccezione del Governatore, nell' Atto che assumevano l'ufficio dovevano giurare e prestare idonea sicurtà di stare al Sindacato. Dopo la promulgazione degli Statuti del Marchesato di Vignola fatta da Gregorio Boncompagni nel 1616, anche il Governatore, all' atto di prendere possesso del governatorato, doveva *dare idonea cauzione di stare al Sindicato ogni due anni almeno, in*

Sindacatori, appositamente eletti dal Consiglio del Comune. Brevissimo era il termine ad accusare ed a provare l' accusa; brevissimo quello assegnato ai Sin-

---

evento che fosse confermato, e sempre nel fine del suo ufficio; da ciò risulta chiaramente che i Governatori erano nominati per due anni, e che potevano essere confermati. Per la loro singolarità, stimo opportuno di riportare testualmente le formole dei due atti preliminari del giudizio di Sindacato. Il primo è una intimazione fatta al pubblico acciocchè chiunque, ne avesse ragione, porgesse querela contro il cessato Governatore: l' altro è l' atto *d' inquisizione*, col quale *ex officio* l' inquisito era posto in istato d' accusa, senza attendere che fossero presentate querele. Questi eccepiva dichiarando assolutamente false le fattagli accuse, e tali eccezioni dovevano essere sufficienti a togliere qualunque effetto all' atto d' inquisizione; imperocchè se non fossero state presentate querele l' inquisito veniva pienamente assolto.

INTIMAZIONE.

D' Ordine delli Molto Illustri Signori N. N. Sindicatori, e giudici Deputati dalla Molto Illustre Comunità di Vignola a sindicare l' Illustre Signor N. N già Governatore generale di questo Marchesato di Vignola, come ecc.

S' intima, e si notifica a tutti tanto terrieri, quanto forestieri, che nel termine di sei giorni continui da principiarsi il giorno.... del mese di.... dalle ore.... fino alle ore... di ciaschedun giorno (*spazio di un' ora*), tre de quali si assegnano a terrieri, e sei alli forestieri a comparire nanti detti Signori Sindicatori nella Casa di.... luogo da essi Signori eletto per loro Tribonale, per ricevere querelle contro detto Signor N. N. già Governatore generale, passati li quali termini come sopra assegnati, e non comparendo alcuno, non saranno più ascoltati, ma si procederà alla forma delle provigioni di S. E. Padrone, e dello Statuto di Modena a detto Sindicato.

daci a dare il loro giudizio inappellabile o di condanna o di assoluzione: ma qualora non fossero riuscite le prove dell' accusatore, o non avessero i

---

INQUISICIONE.

Questa è certa inquisicione in forma o a titolo d' inquisicione, la quale fano et intendono di fare li Signori N. N. Sindicatori eletti dalli Molto Illustri Signori della Comunità di Vignola, coll' assenso e consenso dell' Ill.mo Signor N. N. Governatore generale di Vignola, e per loro ufficio contro il Signor N. N. già Governatore generale di Vignola.

Contro di esso, e sopra di esso, esser proceduto, et esser fama publica, e clamosa informacione, come referiscono per certo persone non malevoli, ma degne di fede, che detto inquesito Signor N. N. nel tempo del suo Ufficio, ha comesso molte cose, che non doveva comettere, ha omesso molte cose, che non doveva omettere, in pregiudicio della Giusticia e del Publico bene e del suo Ufficio, molte baratarie, estorsioni, falsità fatte in pregiudicio, e grave danno de sudditi e forestieri, et in oltre cometendole scientemente, e dolosamente contro lo stilo de boni costumi, la Giusticia, e contro lo Statuto, e contro la disposicione delle Provigioni dell' Eccellenza del Signor Duca di Sora Padrone.

Sopra delle quali cose tutte fu principiata e formata la sudetta e presente inquisicione per li sudetti Signori Sindicatori esistenti e sedenti nella Casa di.... presente sempre alle sudette cose Messer N. N. e Messer N. N. testimonj ambi di Vignola, chiamati e pregati.

Io N. N. Cancelliere deputato me ne sono fatto rogito e publicato.

Ma poco doppo li detti Signori Sindicatori volontariamente hanno ordinato, che sia citato con la copia della suddetta inquisicione per la prima ora il Signor N. N. già Governatore generale di Vignola, alla presenza ecc. nel termine ecc. a rispondere alla detta inquisicione, et a dire tutto ciò che deve dire et a difendersi da tutte le cose contenute nella detta inquisicione in forma ecc.

Sindaci dato il loro giudizio entro il termine stabilito, erano obbligati o l'accusatore od i Sindaci al rifacimento di tutti i danni e di tutte le spese, onde l'accusato era incorso per loro colpa o negligenza. Ciò nullameno non sempre cotali Ministri furono integerrimi, e di ciò fu causa principale la quasi continua assenza del Marchese: per la qualcosa, come ci lasciò scritto il Belloi, (1) « Successu temporum « haud proficuum Boncompagnorum dominium Vi-« neolensibus evasit; continua siquidem dominan-« tium absentia perniciosos produxerat effectus qui-« bus nec ipsi subditorum veram notionem habebant, « nec eorum idcirco merita dignoscebant, nec sub-« diti erga dominos confidentialem servabant amo-« rem..... » (2)

---

(1) Belloi l. c.

(2) A conferma del malcontento causato dalla condotta dei Governatori, si produce il seguente documento tratto dall' Archivio di Stato di Modena.

Supplica degli Uomini del Marchesato al Duca di Ferrara.

SERENISSIMO PRINCIPE,

Li devoti et poveri vasalli del Marchesato di Vignola sudditi et servitori di V. A. narrano et espongono a V. A. come da tre anni in qua sono cosi stracciati et trattati tirannicamente dal Duca di Sora et da li suoi officiali che se la bontà di V. A. non rimedia, questo povero Stato andrà presto presto in ruina.

Anche i Boncompagni tennero in vigore gli Statuti di Modena e Monfestino, ove già lo erano; ripubblicarono quelle gride e provvisioni dei Contrari, che giudicarono opportune, temprandone talvolta il rigore delle pene; ne abrogarono alcune eccessivamente vessanti; (1) e provvidero a molte bisogna con

---

et V. A. perderà tanti e tanti fedeli suditi, che se s' arisicasero di venir dinanzi a V. A. le diriano cose che la moveriano a misericordia. — Il Governatore di Vignola non cerca altro che di mandar in ruina tutti i sudditi e dice che il Marchesato non è Feudo di V. A. ma Signoria da sua posta et libera, et in questo governo non ha mai messo nessun suddito di V. A. per questo, ma sempre gente da casa del Diavolo a ciò non riconoscano V. A. per padrone, et tutti li bandi et cride che se fanno nel Marchesato sono diversi da quelli che si fanno nei Feudi di V. A. et per finirla non è Stato peggio trattato di questo di Vignola, et V. A. s' informa, che troverà la verità e se remediarà farà servicio a Dio ai vasalli et a V. A. et per ogni cosa che possa venir dopo la sua morte saria ben che lo ricuperasse, perchè non voliamo star sotto a questo *Mulo Bolognese.* — V. A. ci habbia per raccomandati et si informa come siamo trattati.

Li Vasalli di V. A. del Marchesato di Vignola.

(1) Per riscontro alla nota a pag. XXIII credo opportuno accennare alle modificazioni apportate da Iacopo Boncompagni alla *grida* concernente *le Conventicole armate.* Dichiarata *conventicola* l' unione di dette persone armate, il capo di essa incorreva *nella pena di scudi* 100 *et di tre tratti di corda, et ciascun de' compagni oltre li tratti di corda nella pena di scudi cinquanta:* ma qualora *ne seguisse qualsivoglia romore o quistione,* era dichiarata *Conventicola* anche l' unione di sole cinque persone armate, nel qual caso la pena pecuniaria era raddoppiata e la pena corporale era lasciata all' arbitrio del Governatore *segondo la qualità di persone et fatti.* — Parecchie poi furono le gride dei Contrari o non ri-

*****

gride nuove, le quali, quantunque non prive di quella crudezza propria dei tempi e dell' assoluto dispotismo onde procedevano, erano nondimeno assai comendevoli; fra queste mi piace noverare quelle, che riguardano l' igiene pubblica, e la polizia urbana e rurale. (1)

Intorno alla costituzione del comune, sia che il Marchese Iacopo vi apportasse alcune modificazioni sia che queste fossero la conseguenza di questa libertà, che in tale materia pare godessero i Comuni, troviamo nel libro dei partiti Comunali del 1592, che le cose non si facevano in allora come per l' addietro. Il Consiglio generale, (2) che si convocava

---

chiamate dal Boncompagni, od abrogate; intorno alle quali mi limito a notare, che non fu richiamata quella, che proibiva di contrarre matrimonio con persone non soggette alla giurisdizione Feudale; e che fu abrogata l'altra che proibiva di vendere beni stabili senza licenza del Feudatario, restringendo tale vincolo al caso, che la vendita riguardasse gli ultimi beni, o che il compratore fosse forastiero. (Vedi Appendice)

(1) Fra le gride inserite in Appendice trovansi quelle che riguardano l' igiene e la polizia urbana e rurale.

(2) D' ordinario ai Consigli generali di Vignola non intervenivano che 14 o 15 persone abili a stare in consiglio; ma nel 1598 alli 2 Gennajo si radunò un numero straordinario di cittadini, cosicchè in quel Consiglio era rappresentata (come dice il relativo Verbale) *tutta o la maggior parte del Popolo et Comunità.* Cinquantanove furono i coadunati, i quali dopo aver fatte le solite operazioni, risolvettero in ordine al Cancelliere « *di farlo* « *per l' estratione, et acciocchè anche li giovani noviti si vengano* « *esercitando nelle cose del publico fu risoluto che si facesse un*

d'ordinario sui primi del mese di Gennajo per fare le elezioni, procedeva nel modo seguente: ogni due anni compilava una lista di venti cittadini atti al governo della cosa pubblica, poscia ne formava due classi eguali; posti in un'urna i nomi de due cittadini, che figuravano i primi delle due classi, ne estraeva uno, e la classe cui apparteneva veniva posto al governo per quell'anno stesso, mentre l'altra doveva poi governare nell'anno successivo. Dopo queste operazioni seguivano le elezioni dei Massari, e

---

« *Cancelliere et un sotto Cancelliere, et furono fatti due bolettini* « *Mess. Sigismondo Fontana Cancelliere et per sotto Cancelliere* « *Mess. Andrea Galvano,* et nell' altra *Mess. Antonio Ranzano Cancelliere et Mess. Africano Aureli sotto Cancelliere, quali estratesi* « *a sorte uscì M. Antonio Ranzano col suo Compagno per il presente anno, al quale si assegnano li soliti emolumenti et obligo* « *di dare sei lire l' anno al detto suo sotto Cancelliere, il quale sia* « *obligato a servirlo in tal Ufficio in tutto quello occorrerà in quest' anno, intendendosi per l' anno futuro* 1599 *susseguente s' intenda eletto il d° M. Sigismondo et per suo sotto Cancelliere il* « *d° M. Andrea Galvani nel modo sopradetto, et che in fine di detto* « *anno* 1599 *si debba fare nuova imbussolatione delli sopradetti* « *quattro et altri che vi potessero essere habili; et sufficienti a tal* « *carica.* »

Ho riportato per esteso questo brano di quel verbale, perchè da esso risulta quanta libertà avessero i Comuni nel regolare le cose loro: e stimo anche opportuno riportare i nomi di tutti quelli che intervennero a quelle adunanze, perchè rappresentano la maggior parte delle famiglie Vignolesi di quei tempi.

« Mes. Galvano Galvani — Mes. Alfonso Aureli — Mes. Al-« fonso Carisi — Mast.° Tomaso Casari — Mes. Gio. Migliorino « — Mes. Domenico Segni — Perino del Sasso — Mast.° Antonio

degli altri ufficiali del Comune, la conferma (quando ne era il caso) del Maestro di scuola e del Medico; e la nomina delle Guardie della porta, del Messo, del Corriere, e dei Becchini. Fu ripreso l'uso d'eleggere due Massari, sortendoli dal bossolo; il Notaro fu detto Cancelliere, fu aggiunto un Computista, e le cose continuarono in cotal guisa per molti anni. Ma non andò guari, che l'ufficio del Massaro ritornò in uggia, e venne giorno (13 Gennajo 1602), che niuno volle accettarlo, preferendo pagare il ducatone

« Segni — Mes Gio. Azzani — Mes. Antonio Ranzani — Mes« Benedetto Favali — Mast.° Domenico Garofoli — Gio. Fran« cesco Brozzo — Mast.° Iacopo Vignali — Mast.° Ferdino Fer« dini — Mast.° Antonio Dossi — Mes. Pietro Monzone — Ge« miniano del Chierico — Gio. Matteo Fanino — Gabriello Gallo « — Francesco Bernardi d° tanaja — Pelegrino Sola — Gio. « Antonio Belucci — Antonio Bussoli — Giovanni Ribizzano — « Marchino Rola — Augustino Bassora — Giovanni Beluzzo « — Giovanni Nobile — Miorino Miorini — Nicolò Fannini. — « Mes. Gio. Thomaso Valesella — Mes. Baldassera Vedrotto — « Mes. Giovanni Megliorini — Mast.° Iosepho Bernardi — Mast.° « Iulio Battelli — Ogni bene de Ogni bene — Mast.° Giovanni « de Zorzi — Battista Passarino — Antonio Ferrarino — Gio« vanni Braja — Mes. Africano Aureli — Thomaso Nasimbene « — Salvadore Giberti — Andrea Francesconi — Giovanni Gallo « alias Morello — Filippo della Billia — Matteo Baldoni alias « Zocadello — Antolino Zambosi — Geminiano Lorenzi — Mes. « Alfonso Bazani — Mast.° Augustino Bortalazzi — Gio. Battista « Ferrarini — Mast.° Christoffalo Emiliani — Mast.° Baldassera « Altimani — Mast.° Christoffalo Lombardi — Mast.° Pelegrino « Vignali — Mast.° Marc' Antonio Livizzani — Mast.° Sarzano « Sarzani. »

di multa; per la qual cosa fu deliberato, col consenso del Governatore, di porre all'incanto la Massaria, la quale poi non fu deliberata « *per essere* « *andata a troppo alto salario* », e fu conchiuso « *di* « *fare nuova notta di quelli che sono habilli a fare* « *la Massaria, o per rispetto della persona o estimo;* » cosicchè per quell'anno, il Comune ebbe il Massaro eletto secondo il modo usato, avendone accettato l'incarico il quinto estratto, certo Benedetto Favali. Ma così non fu nell'anno susseguente, che di nuovo tutti rifiutaronsi di esercitare la Massaria, particolarmente per l'obbligo imposto al Massaro di denunziare qualsiasi reato, o delitto venisse perpetrato o consumato entro il territorio di sua giurisdizione. Tornarono inutili le esortazioni del Governatore, il quale, per impedire il rinnovarsi di simili scandali, liberò la Massaria dal sopradetto obbligo, e propose che fosse nominato Massaro per dieci anni, certo Domenico Garofoli; e così fu fatto. Anche nell'elezione e nel numero dei Consiglieri di governo non si tenne costantemente la stessa pratica; talvolta non furono create le due classi ma eletti i Consiglieri soltanto, che dovevano governare in quell'anno, il numero dei quali ora lo troviamo di otto, ora di sei, ed una volta anche di quattro solamente. Una certa apatia e svogliatezza nei pubblici affari dominavano l'animo dei Consiglieri, i quali o non intervenivano al Consiglio, o non discutevano, nè deli-

beravano di buona voglia; cosicchè il Governatore (31 Dicembre 1603) dovette statuire, che tutti gli « huomini eletti per atti e buoni a governare deb-« bano comparire al Conseglio, che si sonarà la cam-« pana *(sic)* sotto pena de Lire 5 da pagar incon-« tinente al arbitrio del Signor Governatore dal quale « anco deve essere giudicato se vi sarà stato l' im-« pedimento legittimo, la quale pena si dovrà apli-« care ai luoghi pii. »

Continuavano le cose in questo modo, e vieppiù crebbe il bisogno, che, o dal Comune, o dal Marchese fosse dato un qualche provvedimento, che regolasse questo ramo importantissimo del governo della pubblica cosa. Gregorio Boncompagni, figlio e successore di Iacopo, volle por fine a simili incongruenze, e pubblicò, alli 20 Novembre 1616, gli *Statuti et leggi generali del Marchesato di Vignola,* i quali non sono che una raccolta di diverse disposizioni statutarie divisa in due parti. Nella prima, dopo alcune disposizioni tendenti a porre freno alle prevaricazioni dei Ministri e di tutti gli ufficiali di governo, e dopo parecchie rubriche sopra materie penali e relativa procedura, abbiamo una nuova costituzione del Comune, per la quale al Consiglio o *Parlamento* generale (1) fu riservata soltanto la trattazione di cose

---

(1) La denominazione di *Parlamento* è data dal testo di questi Statuti, ma non è detto come si componesse: pel silenzio del le-

gravi e straordinarie, oltre l' elezione degli *huomini habili al governo* della Comunità. A costoro, che in numero di trenta per Vignola, e di trentadue per le Podesterie di Savignano e Monfestino (1) costituivano il Consiglio di Governo, spettava l' elezione del Sindaco e dei Priori, e la vera amministrazione del Comune. Il Sindaco era, come oggi, il Capo della Municipalità; i Priori (che erano detti anche *compagni del Sindaco)* completavano quel Corpo morale, che ora chiamasi Giunta Municipale. Quegli aveva la parte esecutiva di tutto ciò, che era stato deliberato, ma non poteva esso deliberare senza il concorso dei Priori; convocava e presiedeva il Parlamento generale, ed il Consiglio, e proponeva le materie sulle quali dovevasi provvedere. Niuna innovazione fu arrecata agli altri Ufficiali Comunali, se non che al Massaro venne tolta quell' ingerenza, per la quale esso figurava precedentemente come capo del Comune, (2) e invece di due uno solo se ne eleggeva

---

gislatore in questa materia è chiaro, che si trattava di cosa già nota, e che nulla vi era innovato; per la qual cosa ritengo, che questo *Parlamento o Consiglio generale* si componesse, come per l' addietro, di ciascun capo di famiglia.

(1) A Vignola i Consiglieri furono poi ridotti a venticinque, ed a questo proposito si vegga la nota a pag. 13.

(2) Nei libri dei partiti Comunali trovo il Massaro indicato anche col titolo di *Agente del publico;* il di lui salario aumentò gradatamente fino a L. 400. A questo proposito piacemi notare

per tutto l' anno. Quantunque il Cancelliere ed il Computista fossero due cariche distinte, nullameno troviamo, che molte volte questi due uffici venivano conferiti ad un solo impiegato.

La seconda parte di questi Statuti contiene una raccolta di disposizioni penali, per la maggior parte già pubblicate anteriormente in Gride separate dai precessori di Gregorio Boncompagni, il quale alcune

---

quali fossero gli stipendi e salari, pagati dal Comune di Vignola nella fine del Secolo XVII. desunti dai conti resi dai Massari.

Al Sindaco per ricognitione ogni anno.	L. 20
Al Canzegliere e Computista .	» 80

(a mezzo il Secolo XVII si pagavano Lire 70 delle quali L. 50 erano assegnate al Cancelliere e L. 20 al Computista)

Al Medico di condotta . .	L. 500
Al Maestro di Scuola . .	» 300
Al Orologista . . .	» 20
Al Deputato dell' Estimo per l'esigenza	» 40
Al corriero con l'Uffizio di Donzello	» 72
All' Illmo Signor Governatore per la sottoscrizione dei libri	» 33
Alli Estimatori . . .	» 8
Alli Giudici della piazza .	» 15 sol. 10
Al Giudice delle strade .	» 7 » 15
Al Argeniere	» 12
Alli Sotteramorti	» 40
Al Nunzio	» 124
Al Massaro	» 400

rese migliori modificandone saggiamente la parte dispositiva, e temperandone il rigore delle pene.

Questi *Statuti et leggi generali* erano osservati in tutto il Marchesato: ai Comuni spettava la compilazione degli Statuti propriamente detti. Monfestino, che fu mai sempre geloso della propria autonomia, rivide e riformò i vecchi suoi Statuti, che furono approvati e confermati da Gregorio Boncompagni alli 18 Novembre 1616, e quattro anni dopo pubblicati per le stampe. Sono dessi un vero codice di leggi diviso in cinque libri, ai quali è premesso il libro delle tasse. Il primo di essi tratta della nomina degli Officiali, delle attribuzioni, dei doveri e dei diritti loro; il secondo è un codice Civile e di procedura civile; il terzo è un codice penale e di procedura penale; disposizioni di polizia rurale sono contenute nel quarto libro, e di polizia urbana nel quinto. Vignola e Savignano, come si disse, si reggevano cogli Statuti Modenesi; quei nostri antenati non vollero mai occuparsi della compilazione di leggi proprie, e neppure quando, nel 1628, ne furono esortati dallo stesso Feudatario, il quale pur voleva, che si emancipassero dalle leggi del Comune di Modena. Per la quale cosa gli Statuti Modenesi, oltre quelli sui quali ora si è discorso, e le diverse Gride, che venivano pubblicate sopra certi particolari, furono le leggi, onde si ressero la Podesteria di Savignano ed il Comune di Vignola.

Tale legislazione continuò finchè nel 1771 l'Estense Duca Francesco III emanò i Codici Civile e Criminale, comandandone l'osservanza in tutti i suoi *Dominj mediati* non che *immediati*. Per tal modo questo Principe tolse ai Feudatarj la più importante prerogativa, il potere cioè far leggi sopra materie civile e criminale, volendo che tutti i suoi dominj fossero retti da unica legislazione. Delle leggi Statutarie Feudali e Municipali nel Marchesato di Vignola, pare che si mantenessero soltanto quelle riguardanti l'amministrazione Comunale e la polizia Urbana e rurale: dico ciò dubitativamente, imperocchè non mi sia stato possibile rinvenire alcun documento, che valga a mettere in chiaro, se dall'Estense fossero o no abrogate anche le rubriche statutarie, che provvedevano sopra tali materie.

Terminato così il cómpito prefissomi, m'auguro, che questo povero mio lavoro sia indulgentemente giudicato, e valga ad incitare i giovani allo studio delle patrie cose.

CAV. AVV.° ALESSANDRO PLESSI.

STATUTI E LEGGI

PER IL MARCHESATO DI VIGNOLA

GREGORIO BONCOMPAGNI DUCA DI SORA, ET ARCE, SIGNOR D' ARPINO, E MARCHESE DI VIGNOLA

Volendo noi provedere ad alcuni disordini, et abusi trovati nel nostro Marchesato di Vignola, tanto per quello che spetta al buon Governo della Giustitia, et obligo de' suoi ministri, quanto a quelli, che *pro tempore* governaranno le cose del publico, e delle Comunità, o Podesterie di detto Marchesato, e per oviare agl' abusi, e disordini predetti che perciò possono ancora nascere per l'avenire havendo rissoluto di fare gl' infrascritti Ordini da osservarsi inviolabilmente da tutti quelli a' quali spetta respetivamente l'osservanza d' essi, ne ardisca alcuno contravenire sotto le pene contenute ne medemi Ordini.

OSSERVANZA DELLE TASSE

E convenendo primieramente che quelli i quali ad altri ministrano Giustitia nelle attioni loro procedano rettamente, che non solo non agravino persona alcuna, ma ne anco diano sospetto d' agravio;

Vogliamo, che per l'avenire da gl' Ufficiali di detto Stato e Marchesato siano inviolabilmente osservate le tasse già fatte, e stabilite dal Dottor Anteo Claudi dell' anno 1599 Governatore di detto tempo del soddetto Marchesato, e confirmate dall' Ecc.mo Sig. Duca Nostro Padrone fel. Mem. nel foro di Vignola e Savignano, et a Monfestino la solitta Tassa di detto foro fatta, et osservata per l' adietro, eccetto in quei casi, che in questi nostri ordini si farà da noi altra dichiaratione di Tasse sotto pena alli contrafacienti la prima volta di scudi dieci d' oro d' aplicarsi alla Nostra Camera, e della restituzione del doppio delli dannari più tolti alle parti, di quello che le veniva, e se altre volte sarà contrafatto oltre la pena soddetta incoreranno ancora nella pena della privatione dell' Offitio, senza speranza d' essere mai più per il tempo avenire gratificati da noi.

SINDICATO DA FARSI DA GL' UFFICIALI

Et havendo avuto notizia che la maggior occasione dinosservanza di dette Tasse è avvenuta, et avviene, perchè li nostri Ufficiali di Giustitia tanto li Governatori, che *pro tempore* sono stati, quanto li Po-

destà di detto Marchesato non hanno mai dato Sindicato della loro aministratione d' Ufficii, come giuridicamente erano e sono tenuti et obligati;

Vogliamo che per l' avenire qual si voglia Ufficiale tanto Governatore come Podestà, Notari delle Banche di detto Marchesato, et anco li Barigelli siano tenuti, et obligati in fine delli loro Ufficii dare il sindicato delle loro aministrationi, et affinche gl' Ufficiali predetti habbiano ciò da osservare, volemo che ciascuno d' essi quando pigliano il possesso de loro Uffizii respitivamente diano sigortà di dare, e stare al sindicato.

SIGORTÁ DA DARSI DAGL' UFFITIALI
E BUSOLO DE SINDICATORI

E per questo effetto vogliamo ancora che per nostra autorità, et ordini si deputino in Publico Conseglio dodici huomini delli più habili per ciascheduna Communità di detto nostro Marchesato, et quelli poi imbossolare in un bussolo ben serato, e siggilato col sigillo delle predette Università, e poi se ne dovrano estraere due per volta a sorte nel tempo si dovrà dare detto Sindicato, et quelli serviranno per Sindicatori delli predetti Uffitiali e finiti che sarano d'estraersi detti Sindicatori così imbosolati, se ne dovrà fare un altro Bussolo d' altri dodici per lo stesso effetto, e così sempre seguitare, et osservare per l'avenire sotto pena alli contrafacienti della Nostra disgrazia, et altra pena al nostro arbitrio riservata, oltre la pena dell' infamia che vogliamo sia data a quelli

Ufficiali, che si partirano dalli luoghi della loro amministratione d' Uffitii, senza ubbedire a questo nostro Ordine, qual è conforme alle dispositioni delle Leggi; statuendo termini a stare e dare detto Sindicato a porgere le pretensioni e Querelle sei giorni. et altri sei giorni a proseguirle, dando facoltà alli Sindicatori di servirsi per Notaro di quello che *pro tempore* si trovarà Canzegliere delle dette Università.

RELATIONE DA FARSI IN CAUSE DI VITA O GALLERA

Di più vogliamo che nelle Cause Criminali per le quali fossero inquisiti, carcerati, et in quelle nelle quali s' ingerisse pena *ultra relegationem*, come della vita, Galera, o mutilatione di membro non possa il Governatore soddetto venire alla diffinitione di dette Cause, se prima non ne havrà fatto a Noi rellatione col suo Voto, e così parimente li Podestà di Monfestino, e Savignano, quali vogliamo ne debbano fare rellatione al Governatore predetto con il loro voto, che poi il Governatore lo dovrà mandare a Noi con il suo voto ancora, et aspetarne la risolutione, altrimenti facendosi vogliamo, che la sentenza sia nulla et invalida, e li contrafacienti siano di più tenuti alli danni, et interessi, che le parti patissero, ma che le cause *a relegatione infra* si possino, e debbano spedire senz' altra rellatione et quelle poi esseguire senz' alcuna appellatione.

MODO DI SUPPLICARE SUA ECCELLENZA

In oltre havendo Noi considerato le supliche di cause Criminali, che si fanno da detti Nostri Ufficiali, diffetive, e forse alle volte non tutto quello che si nara è conforme al contenuto nel processo, et non senza sospetione di falsità;

Vogliamo, et Ordiniamo, che le suppliche predette siano fatte con il giorno mese et anno del delitto commesso, et anco della sentenza seguita, et della pena con qual Legge sia data se per la Comune Statutaria, Bannimentale, o arbitraria, perchè possiamo meglio deliberare nelle Gratie, che si domandano, quello che più ci parerà convenire, e che le suppliche predette debbano essere sottoscritte non solamente dall'instesso Notaro della Banca, dove si faranno, conforme è stato sollito e si è sempre praticato tal forma sin a questo presente tempo, ma ancora in vantaggio, determiniamo, et ordiniamo che si sottoscrivino dall'istesso Governatore li conformi di quelle si faranno nella Corte di Vignola, e dalli Podestà nelle loro Podesterie.

Volendo di più che nelle dette suppliche si ci habbia a dire di piú se gli orattori siano soliti dellinquere nel' istessa quallità o di maggior delitto, e facendosi il contrario non saranó le suppliche predette amesse, ma reiette; avertendo a non farsi il conforme se non in quelle cose che veramente constano in processo, et in caso che gli oratori vi volessero aggiungere in fine delle suppliche altre raggioni per movere l'animo nostro a più gratificarli, vogliamo, che si dica *Conformis Processui usque ad illa verba.*

SIGORTÀ DA DARSI PRIMA DI SUPPLICARE
SUA ECCELLENZA

Et acciocchè le Grazie quali vengono fatte da noi agli oratori non siano abusate da essi,

Ordiniamo che per l' avenire quelli che vogliono supplicare per Cause Criminali non siano amessi a supplicare se prima non diano sigortà idonea *de porigendo praeces, et solvendo rescriptum,* et di presentarsi per la Causa che si supplica ad ogni requisitione della Corte quando l' oratore fosse condannato in pena corporale e pecuniaria, o corporale solamente.

CAUSE DI FERITE E PERCOSSE
QUANDO POSSINO SPEDIRSI

Et essendosi parimenti veduto che gl' Ufficiali di detto nostro Stato che hanno amministrato la Giustizia nelle Cause Criminali di ferite e percosse, sono venuti e vengono all' espeditione delle Cause soddette senza aspettare la rellatione delle ferite e percosse, per il che pottendone succedere evidente pregiuditio alla Giustizia;

Ordiniamo e Comandiamo che per l' avenire Uffitiale alcuno venga all' espeditione delle dette Cause se prima non vi sia la rellatione del Medico, o Chierusico o li consti per detto di due testimonij l' essito delle ferite o percosse predette, perchè facendosi altrimenti vi potrebbe nascere diversità di sentenza, et si verebbe a procedere nelle Cause di detta qualità contro i debiti termini di raggione.

NOTIFICATIONE DA FARSI OGNI MESE DELLE CAUSE SPEDITE E DA SPEDIRSI

Havendo presentito ancora che con molto pregiuditio della Giustitia della Nostra Camera et delli stessi sudditi nostri del detto Marchesato si ritardano le speditioni delle Cause Criminali più di quello che converia di raggione, e contro la forma dell'ordine dato dal Signor Duca Nostro Padre fel. Mem. sino dall'anno 1609 sotto la data di Roma delli 14. Febraio per rimediare a simili inconvenienti, e disordini, di novo

Ordiniamo e Comandiamo alli Podestà, et Notari di Banca di detto nostro Stato presenti e che *pro tempore* seranno, che debbano ogni due mesi mandarci notta di tutte le Querelle, et Cause Criminali, che si trovaranno pendenti nelli loro Tribunali, et ciascun mese darla al Fiscale, quale nel medesimo modo debba rimetterla al Governatore di detto Marchesato, acciò dalla parte sua ancora debba sopraciò darne gl'ordini necessarij, reiterandosi sempre le medeme Cause non spedite con dirne la raggione della tardanza sin tanto che siano terminate, e scorgendosi negligenza o malitia così nel mandare detta nota, come in dillatare le speditioni delle Cause più di quello saria di Giustizia, incorra *ipso facto* ciascheduno di loro respetivamente ad ogni nostra semplice dichiaratione nelle infrascritte pene da esseguirsi irremissibilmente.

GIUDICI E NOTARI NELLE CAUSE CRIMINALI
NON POSSONO RISCUOTERE EMOLUMENTO ALCUNO
PRIMA DELLA SENTENZA

Prohibendo di più a tutti e singoli Giudici, e Notari di Banca, et altri Uffitiali e Ministri di Giustizia di detto Marchesato, che niuno di loro ardisca o presumi in qualsivoglia modo che sia essiggere emolumento alcuno dalle parti in cause Criminali prima d'essere spedite, e terminate per sentenza deffenitiva sotto pena di privatione d'Offitio, et altre a nostro arbitrio riservate.

CONFISCATIONE COME SI DEBBA FARSI

Si è presentito ancora che in tutte le Cause di qualsivoglia qualittà si sia, ove s'ingerisse pena di Confiscatione di beni non vi sia ordine alcuno per la contradizione de pretesi Creditori per li beni confiscati, o da confiscarsi in detto Nostro Marchesato, peró

Ordiniamo, e Comandiamo che per l'avenire ciascun Giudice, data che avrà la sentenza deffenitiva di Confiscatione di beni, debba ad instanza del Fiscale per pubblico Bando d'affiggersi nelli luoghi soliti fare intendere a qualsivoglia pretenso Creditore delli Rei inquisiti, e condanati alla detta Confiscatione de' Beni, che in termine di due mesi debba produre, et havere esibiti alli Giudici predetti respetivamente le loro pretensioni, Instromenti, e qualsivoglia altra ragione di Crediti , quali Giudici poi in termine d'altri duoi

mesi dovranno avere terminato per Giustizia dette pretensioni, citato sempre in qualsivoglia atto, et inteso il detto Procuratore Fiscale per l'interesse della Nostra Camera, et in evvento che li sopradetti Creditori non haveranno nelli detti primi mesi due da incominciare dal giorno della Pubblicatione di detto Bando prodotte le loro pretensioni, e raggioni, vogliamo non possino quelli mai più essere intesi sopra ciò senza nostra speciale comissione, se però dedurano leggitima causa et impedimento.

BARIGGELLI QUANTO POSSANO PRENDERE
PER LA CUSTODIA DE' CARCERATI PER CRIMINALE

Havendo ancora considerate le Tasse degl'emolumenti che si pagano alli Bariggelli di detto Nostro Marchesato, e quanto sia eccessiva quella di pagare sei bolognini per ogni giorno, e per ciascun Carzerato perchè potendosi per questo differire l'espeditione delle cause de Carcerati, e per li rispetti che muovano la Nostra Mente;

Ordiniamo e Comandiamo che per l'avenire Bariggello alcuno non pressumi, ne ardisca farsi pagare dalli Carcerati per Cause Criminali per la custodia e prigionia altro che bolognini dieci il giorno per venticinque giórni, e da venticinque giorni in sù non possi farsi pagare cosa alcuna sotto pena di privatione d'Ufficio, et altra pena pecuniaria o corporale ad arbitrio nostro riservata, o del Nostro Governatore.

CUSTODIA IN CIVILE

Dichiarando che per le Cause Civili non Vogliamo si paghino se non cinque bolognini il giorno per detto tempo, e cosí parimenti le donne, e minori di 14 anni presi e carcerati per delitti.

PERSONE MISERABILI SI RILASSINO GRATIS

Ma se il delinquente fosse persona poverissima e miserabile, che non havesse il modo di pagare custodia, ne catura al Bariggello, esso Bariggello sia tenuto et obligato a rillasciarlo *gratis* senza farlo star più priggione doppo la sua liberatione, e senza gravare a tale pagamento alcuna Communità sotto qualsivoglia pretesto.

RILLASSO IN SCRITTO PER CAUSE CRIMINALI

Di più Vogliamo che Barigello alcuno non possa rillassare di priggione verun Carzerato per Cause Criminali senza il rillasso in *scriptis*, sottoscritto dal Giudice della Causa sotto pena di scudi dieci per volta che contraverà, et altra pena *etiam* Corporale ad arbitrio del Governatore di Vignola.

REGOLA DA TENERSI NEL CONSEGLIO ET AMINISTRAZIONE DI COSE PUBLICHE

Havendo presentito parimente che le Comunità di detto Marchesato habbiano bisogno di avere ordini nel modo che si haveranno da regolare nel governo

delle cose Publiche, e volendo noi ancora provedere a questo per beneffitio publico,

Ordiniamo, e Comandiamo che ciascheduna Comunità delle predette ciovè quella di Vignola debba per Consiglio publico e Generale deputare Trent' huomini habbili al Governo d' essa, e Trenta due quelle delle Podesterie di Monfestino e Savignano, e tutto quello che da detti huomini respettivamente a detto effetto deputati sarà stabilito e concluso nelle cose ordinarie, o dalla maggior parte d' essi si debba esseguire, ma se occoresse in detto Consiglio trattare di cose gravi e straordinarie quali possono essere di pregiuditio, Vogliamo che in quel Caso si debba fare il conseglio e parlamento Generale conforme al solito (1).

---

(1) Il Marchesato era diviso in tre distretti; quello di Vignola costituito dal solo Comune omonimo; quello di Savignano comprendente, oltre questo Comune, quelli di Monte Ombraro, Monte Orsello, e Monte Corone; ed il distretto di Monfestino costituito dai Comuni di Monfestino, Ligorzano, Montebonello, S. Almazio, Festà, Riccò, Pazzano, Rocca S. Maria, S. Venanzio, Fogliano e S. Stefano.

Ora è da notare, che nelle due Podesterie di Savignano e Monfestino non si deputavano già trentadue uomini per ciascuna Comunità, ma *per conseglio publico e generale*, al quale interveniva-no gli uomini di tutti i Comuni costituenti il distretto della Podesteria, venivano deputati trentadue uomini abili al governo del medesimo. Ciò rilevasi chiaramente dagli Statuti speciali della Podesteria di Monfestino, pubblicati per le stampe nel 1620.

In causa poi delle pene severissime, estensibili fino al carcere, comminate contro chi non avesse assunto le funzioni affidategli, molti chiesero, ed ottennero esenzioni dai pubblici incarichi, quindi il numero degli uomini abili al governo si fece molto esiguo; per la qual cosa la Comunità di Vignola nel 1621, supplicò *che*

BUSOLO COME DEBBA FORMARSI

Di più Ordiniamo e Comandiamo, che dalli detti homini a detto effetto deputati se ne dovranno ellegere e deputare due per ogni Comunità delle predette, et quelli poi havranno da essere, e comparire dal Governatore che *pro tempore* sarà di Vignola, et insieme stabilire et fare elletione delle persone per ciascun anno che dovranno governare et aministrare le cose del publico, dovendosi avere consideratione alla qualità, grado, conditione et età d' essi, et poi elletti et deputati che seranno e notati in foglio di Carta sottoscritta e siggilata dal detto Governatore col suo siggillo, si dovrà conservare in una Cassetta serata, dovendo tener la Chiave d' essa il Governatore di Vignola, et il Podestà nelli luochi delle loro Podesterie, ma prima che si siggilli detto foglio se ne dovrà cavare una coppia di ciasceduna mettà d' Uffitiali separata

---

per vietare, et fugere la disgratia sua, (del Marchese) *et tutte le pene, nelle quali il più delle volte incorreria nel fare, e concludere Consegli, per non vi essere il numero delli trenta Huomini statuiti negli Ordini di V. E. I, mancanti parte per essere morti et parte per havere (come dicono) esentioni, et privilegij dall' E. V, si voglia degnare di sminuire d° numero di* 30 *e reformando detto Ordine reddurlo al num:° di* 21 *ovvero* 24 *secondo che piacerà all' E. V. non essendovi in Vignola e suo territorio Huomini habilli, e sufficienti da ellegere in luogo delli mancanti, conforme al d° ordine.*

A tale supplica il Marchese Gregorio Boncompagni, nel giorno 27 di Agosto pose il seguente rescritto. *Attentis narratis justis de causis animum nostrum moventibus concedimus ut petitur et reducimus ad viginti quatuor Consiliarios, et hoc non obstantibus etc.*

l' una dall' altra quali dovranno essere solamente tre in Vignola, e quattro per ciascheduna Podesteria delle predette e quelle poi involtare in Cera rossa e delligentemente conservare in una Busola serrata e siggillata col medesimo siggillo del Governatore dentro la detta Cassetta, acciò sul fine dell' anno che dovrà essere nelle feste di Natale se ne possa estraere una per ciascheduno anno e per ogni Comunità a sorte, et a quelli che usciranno Uffitiali spetterà l' aministratione delle cose Publiche e questo dovrà farsi sino che durerà detto Busolo e finito che sarà il Busolo predetto dovrà farsene un' altro con l' istesso modo et ordine, et così seguitare sempre per l' avenire, et il principio della loro aministratione dovrà cominciare il primo di Genaro per ciaschedun' anno, e caso che mancasse alcuno delli sopra detti consiglieri per causa di morte, o per lunga absenza si dovranno elleggere quelli che non mancaranno nel modo come sopra.

SINDICO E COMPAGNI
COME S' AMETTONO AL LORO OFFITIO

Ma perchè si proceda con buon ordine, et si fuga quanto si può ogni Causa di dificoltà però a chiara intelligenza di cadauno si deve notare, che il Cappo et principale delli sopradetti tre, e quatro respetivamente, et a quelli aspetterà l' administrazione di tutte le Comunità predette dovrà con nome properio e particolare chiamarsi, Sindico, come che per tal nome sia distinto dagl' altri in riguardo della maggior

autorità conferitali, e così anche quelli altri due, e tre Uffitiali o Periori quali prima che pigliano il possesso della futura aministratione, vogliamo che siano obligati giurare nelle mani del Governatore e Podestà respetivamente di detto Marchesato di governare et aministrare bene le cose Publiche, e con ogni fedeltà, et integrità, come di raggione si deve et acciò tutto questo venga esseguito da ogni Comunità, Vogliamo che il Governatore in Vignola, e li Podestà nelli lochi di loro Podesteria debbano gravare li detti Sindici et Uffitiali ad assumere il peso dell' aministratione predetta, et ancora bisognando farli carcerare perchè il servizio publico venghi fatto senza replica.

PROPOSTE NON S' APPROVINO IN CONSEGLIO
SE PRIMA NON SARANNO STATE ESSIBITE E POI BALLOTATE

Et per evitare li romori e disordini che sogliono nascere nelli predetti Publici Consegli per la diversità de' Pareri che si sogliono dire publicamente dalli Consiglieri et huomini predetti et anco ad ogni altro buon fine che ci muove la nostra mente

Vogliamo et Ordiniamo che per l'avenire ogni volta che occorerà farsi Conseglio da esse Comunità per qualsivoglia Causa, et occasione si debbano scrivere le proposte in libro, et farsi le rissolutioni con Palle da Ballotarsi in una Bossola, et quelle poi concluse da tutti gl'huomini del Conseglio, ovvero almeno delli due terzi, e per la maggior parte di essi scriverli in piedi della proposta, premesso il partito, et le Palle

predette dovranno essere Bianche e nere da darsi due d'esse a ciaschedun Consigliere, ciovè una Biancha et una nera, volendo che la Biancha sia posta per la parte affirmativa, et la nera per la negativa. Avvertendo che li Canzeglieri delle Comunità predette, che *pro tempore* saranno, non possino scrivere alcuna proposta, nè ressolutione del Conseglio in foglio volante, ma si bene nelli Libri a detto effetto ordinati sotto pena contrafacendo di scudi dieci la prima volta d'applicarsi alla Camera Marchionale, e per la seconda volta di scudi venti, e la privatione dell' offitio per anni cinque, e più o meno ad arbitrio di Sua Eccellenza e della perdita del Sallario.

IL CONSEGLIO NON SI POSSI CONVOCARE
SE PRIMA NON SARÀ DATA IN MANO DELL' OFFITIALE
LA CEDOLA DI QUELLO SI DEVE TRATTARE

In oltre Ordiniamo e Comandiamo, che non si possino nè debbano chiamare, nè far chiamare li Consiglieri per far Conseglio per qualsivoglia causa, che prima non sia dato in mano al Nostro Governatore di Vignola, et delli Podestà nelle lore Podesterie, o de' loro Luogotenenti dalli Sindici et Uffitiali sopradetti la Cedola di quanto s' havrà a trattare et proporre nel Conseglio, che si vorà fare volendo, che non si possi trattare d' altri particolari se non di quelli posti nella predetta Cedola.

AFFITTI DELLA MARCHIONAL CAMERA
COME SI FACCIANO

Havendo ancora inteso, che il più delle volte si fanno de gl'affitti del Entrate della Nostra Camera Marchionale senza fare li debbitti Bandi, e subbastacioni per tempo prima, dal che ne può rissultare interesse, e molto pregiudicio alla detta Nostra Camera,

Vogliamo et Ordiniamo, che per l'avvenire li Ministri, e Fattori delle dette Nostre Entrate non possino fare Affitti di cose della Camera di detto Marchesato, che prima non si mandino li Bandi per lo stato e luoghi convicini per otto giorni avanti, che si vorà fare la subastazione in Publico incanto con candela acesa, coll'avisare la giornata certa, et hora che s'havrà da fare la vendita, et facendosi altrimenti ad ogni danno et interesse che ne potesse seguire alla detta nostra Camera, Vogliamo, che siano obligati quelli, alli quali spetta di fare dette Vendite, oltre la nullità delli Contratti.

Avertendo ognuno delli sopranominati in detti Ordini all'osservanza d' essi inviolabilmente sotto le pene contenute di sopra respettivamente, e se voranno ancora evitare le pene della nostra disgrazia, nella quale Vogliamo di più che s' incorra in caso di Contravenzione ec.

Datum in Arce Vineolæ die Vigesima Novembris 1616.

GREGORIO BONCOMPAGNO

L. ✠ *S.* AUGUSTINUS BRINUS *Auditor.*

BANDI E GRIDE GENERALI

GREGORIO BONCOMPAGNO Duca di Sora et Arce Signor d'Arpino, et Marchese di Vignola.

Desiderando Noi che in questo Nostro Marchesato di Vignola si viva col timor di Dio, et ciaschun attenda alla quiete, e pace, e s' astenga dall' offendere altri, comettere errori, e delitti; et volendo provvedere per quanto potiamo, che in ogni modo si faccia se non per amore della Virtù, et odio de Vizii, almeno per timor della pena havemo rissoluto di fare gl'infrascritti Ordini, Bandi, e Prohibizione da osservarsi da tutti inviolabilmente, revocando, et annulando tutti gl' altri Bandi Generali, e speciali fatti per l' adietro nelli Cappi però infrascritti solamente. Ordiniamo che a questi si debba attendere, ne ardisca alcuno contravenire, altrimenti contro gl' inobedienti in tutti li Cappi compresi in essi si procederà per via d' Inquisitione, denuncia, accusa notoria per Ufficio, et in ogni altro miglior modo che parerà alli Ministri di Giustizia ispediente, acciò li delitti venghino in luce e li delinquenti habbino il condegno Castigo.

BESTEMMIA E VILIPENDIO DE SANTI

Prima sicome sopra tutte le altre cose si deve amare et honorare Iddio, cosi parimenti Sua Eccellenza Ordina, e Comanda che non sia persona alcuna, e di qualsivoglia stato, grado, e condicione si sia, et di qual privilleggio si voglia privilleggiata, che ardisca, o pressumi in modo alcuno Bestemmiare, malledire, o in qualche altro modo disonestamente nominare il SS. Nome di Dio, di Giesù Christo, della Gloriosa Vergine Maria Madre sua, o d'alcun Santo, o Santa sotto pena la prima volta di scudi dieci d'aplicarsi per due terzi a Luoghi Pii, e Poveri, et altro terzo all' accusatore, e per la seconda volta, che incorerà in detto errore, oltre la suddetta pena li sij forata la Lingua et posto in Berlina publica, e per la terza volta, in diversi tempi però, alla Gallera per cinque anni continui, e se alcuno con mala mente et intentione macchierà, romperà, spreggiarà o percuoterà, o in alcun modo offenderà l'imaggine di Dio, di Giesù Xpto, o della Gloriosa Vergine, o d'alcun Santo, o Santa incorrerà nella pena della vitta, e si crederà nelli detti casi ad un Testimonio degno di fede con l' Accusatore ad harbitrio del Giudice ordinario del luogo, il quale in qualunque dei Casi predetti possa procedere con mano reggia.

OSSERVANZA DELLE FESTE

E più Ordina e Comanda come di sopra, che niuna persona come di sopra ardisca in qualsivoglia modo, nè sotto qualsivoglia colore o prettesto lavorare o far lavorare, ne careggiare alcuna sorta di robba, ne far altro Lavoro illecito nelli giorni di Festa comandata dalla Santa Chiesa, e massimamente nel giorno di Domenica, et anco in altri giorni per consuetudine del luogo guardati sotto pena di scudi due d'oro per ciascheduna volta, e ciascheduna persona, che contrafarà d' aplicarsi come di sopra dovendosi in questi giorni solo attendere a servire, et honorare Iddio.

BOTTEGHE NON S' APRANO NE GIORNI FESTIVI

E più che niuno Mercante, Artiggiano, e qualunque altro Botteghаro nelli predetti giorni non possino aprire le loro Botteghe, ne vendere alcuna sorte di merce, o robba, eccetto però le Medicinali, et altre cose neccessarie al vivere quotidiano, et in questo caso si tenga solo aperto il portello della Bottegha sotto pena di scudi dieci d'oro a ciascuno, et ogni volta che contrafarà d' aplicarsi come di sopra, et sia tenuto il Padre per il figliolo, et il Padrone per il Servitore, et il Mastro di Bottegha per i suoi Lavoranti dichiarando quando, che il giorno del mercato di Vignola, quale ordinariamente si fa il Giovedì della Settimana cascarà in giorno di Festa comandata da San-

ARCHIBUGIO MINORE DI ONZIE 18

Chi portarà Archibugio minore d'onzie 18 sino alle 12 incorra nella pena di scudi cinquanta d'applicarsi come di sopra, e di tre tratti di corda.

ARCHIBUGGIETTI, FUSSETTI, E STILETTI

Considerando Sua Eccellenza quanto sia pericoloso, et abominevole il portare, e tenere gl' Archibugii picioli minori d' onzie nove, o Accialini, o Balestrini, o altri simili et anco li fussetti o stiletti,

Ordina, e Comanda, che non sia persona alcuna di qualsivoglia grado, stato, e conditione si sia, et esser si voglia, talmente che s' intenda non esservi alcuno scusato, che sotto qualsivoglia scusa, o colore ardisca, o pressumi per il detto stato, così ne Luoghi e Terre murate, come nel Territorio e Giurisditione loro portare o tenere presso di se, ne in casa sua, o in altro luogo alcuna sorte d' Archibuggetti, schiopetti a ruota che siano minori d' onzie nove, et Accialini, Ballestrini, Piombancole (1) o altri similli instromenti, ne fussetti, o stiletti senza espressa Lizenza di Sua Eccellenza da essere mostrata in scritto, et registrata all' officio delli Uffitiali del Luogo sotto pena a chi contrafarà della Forca, e della Confiscatione de' beni d' applicarsi alla Camera di Sua Eccellenza.

---

(1) In altro *ms.* leggesi — Bombaroli.

ARMI PROHIBITE SI CONSEGNINO AL GOVERNATORE

E chi sin hora havesse tenuto presso di se simili sorti d' armi debba fra il termine d' otto giorni doppo la Publicatione del presente Bando haverle portate et consignate al Signor Governatore dello Stato.

ARCHIBUGGIERI NON FACCIANO NE ACCOMODINO ARMI PROHIBITE

Prohibendo in oltre a ciaschedun Fabbro, Maestro, et artefice il fare, accomodare e tenere nella sua Botteghа, e Casa per l' avvenire detti archibuggetti, fussetti, stiletti, et altri simili instrumenti detti di sopra sotto la medesima pena della Vitta e Confiscatione de suoi Beni d'applicarsi come sopra.

ARMI PERMESSE À SOLDATI

Dichiarando però, che alli soldati descritti al Ruolo della Millizia del Marchesato predetto sia lecitto portare ogni volta che ubidiranno alli loro Capitani, nell' occorenze da essi li veranno comandate, spada, Pugnale, arma da asta, et Archibugio maggiore però d' onzie dieciotto a loro arbitrio per tutto il Marchesato con dichiaratione, che a detti soldati non sia lecito portare archibugio con le Ruote tirate giù, et cariche di Monizione, ne arme d' Asta dentro di Vignola, Monfestino, e Savignano, nè alle Chiese, e dentro Cimiteri, o Sagrati, Feste e Trebbi, dichia-

rando Trebbi intendersi quando che saranno radunati insieme dieci huomini tanto nelle case, quanto fuori per trebbeggiare, o solazare; ne meno dentro la Rocca avanti il Governatore, et Podestà dello stato, e delli loro Tribunali senza espressa Lizenza di Sua Eccellenza, e di chi ne avrà facoltà speciale di Sua Eccellenza di poterla dare sotto pena di scudi Cinquanta d' oro d' applicarsi alla Camera di Sua Eccellenza, et in oltre di tratti trè di corda da essergli data subito senza altro Processo, o dichiaratione se saranno trovati a contrafare.

SOLDATI FORASTIERI QUANDO POSSINO PORTAR L'ARMI

Dichiarando, che li soldati descritti nel Ruolo del Serenissimo Signor Duca di Modena siino trattati, ne' sopradetti casi del portar l'armi, come li properij soldati di Sua Eccellenza et se alli sodetti soldati di Sua Eccellenza sarà permesso portare, e tener spade, Pugnali, storte, et Archibugi longhi ne' i Stati d'altri, il medesimo tollerarà in questo Marchesato alli soldati di quei tali Signori che lo permetteranno a questi.

ARMI PER TRANSITO

Dichiarando anche che nelli presenti ordini non s'intenda prohibito il portar armi d'Asta, pugnale, storte, spade, et archibuggi longhi, a quelli, che andarano per transito venendo, o andando dentro, o

fuori di questo Marchesato mentre non si fermino per le strade, ma che vadino per il suo viaggio subbitto gionti alli allogiamenti deponghino le armi prohibitte come di sopra.

ARMI NON SI PORTINO DI NOTTE NELLI LUOGHI MURATI

Oltre di ciò anche si prohibisse a qualunque persona come di sopra, e che sia soldato Ruolato, o privilliggiato il poter portar armi di sorta alcuna, o sia da spalla o da Gallone, intendendosi per armi anco ogni bastone, che eccederà la grossezza di mez'onzia di circonferenza e la lunghezza d' un braccio per le terre di Vignola, Monfestino, et Savignano da due hore di notte in sù, nel qual tempo si suonerà la Campana per segno delle due hore sotto pena per cadauna persona di scudi venti d' applicarsi per metà alla Camera come di sopra, e per un quarto all'accusatore, o inventore, e l'altro quarto all'essecutore, lasciando sempre nel suo vigore la prohibitione delli archibuggi longhi, e di giusta misura, archibuggetti, stiletti, fussetti, et simili nominati di sopra, quanto alla pena sodetta, e rispetto a detti soldati.

RESISTENZA, OPPOSITIONE ET IMPEDIMENTO ALLA CORTE

E più che non sia persona alcuna, et come di sopra, che ardisca far resistenza, o impedimento, prohibitione, oppositione alcuna al Barigello, Canzegliere,

Essecutore, Corte, et altri Uffitiali nè in fatti, nè in parole nell' essecutioni del loro Uffitio, ancorchè prettendesse l' essecutione essere ingiusta, ma lasci esseguire e ricorra all' Ordinario del Luogho, od al Signor Governatore di detto Stato, quali non mancarano di Giustizia e debbita proviggione sotto pena, se la ressistenza sarà di parole sole, di cinquanta scudi, se sarà con fatti e senza sangue, di scudi cento, e la Gallera per Cinque anni, se sarà con sangue, della Vitta, e confiscatione de' Beni, nella qual pena incorerà ciascheduno, che in qual si voglia modo sarà Causa che sia tolto di mano di essi essecutori alcun Prigione per causa Criminale, o fatto fuggire, o impedita l' essecutione disegnata, ancorchè non vi fosse sangue, notificando che di tal oppositione si starà alla loro relatione con Giuramento quando saranno due, e quando sarà uno solo, con un Testimonio.

INGIURIA DI PAROLE, O FATTI AL BARIGELLO ET ESSECUTTORI

E più che niuno ardisca ingiuriare nè in fatti, nè in parole detto Barigello, Essecutore, o Corte, Messo, o qualsivoglia altro Ministro etiam fuori d' essercitare il loro uffitio sotto pena se l' ingiuria sarà verbale di scudi dieci, se sarà di fatti senza sangue di scudi cinquanta, se sarà con sangue di scudi Cento, e tre tratti di corda, oltre le pene ordinarie di simili delitti.

NASCONDERE DELLINQUENTI, ET AIUTO E FAVORE À MEDEMI

E più chi in detta Terra di Vignola, o suo Territorio e suo Marchesato terà nascosto in casa sua o altro Luogo alcun delinquente, e non lo denoncia subbitto all' Ordinario del Luogho incorra nella medema pena, nella quale sarà condanato il dellinquente; così anco parimente Sua Eccellenza Ordina, e Comanda, e Prohibisse che non sia persona alcuna, come di sopra, che ardisca, o pressumi prestare alcun aiuto, o favore a quelle persone che volessero comettere, o comettessero alcun omicidio, o altro delitto tanto nell' andarli a perpetrare, quanto in assistere, et accompagnare scientemente il delinquente, tanto avanti sapendolo, quanto doppo perpetrato, che l' havrà e ritenerlo nelle loro case sotto quella pena a ciascuno e per ciascuna volta, a chi contrafarà, nella quale incoresse il dellinquente come s'egli proprio cometesse l' omicidio o altro delitto come di sopra.

NASCONDERE BENI DE' DELLINQUENTI

Et chi nasconderà Beni di Dellinquenti, contro de' quali s' ingerisse pena di confiscatione de' Beni per evitare le fraudi della nostra Camera, incorrerà nella pena del Dupplicato prezzo della robba, e Beni nascosti.

ASSASSINIO ET ATTENTATO

E più se vi sarà in detta Terra di Vignola, o suo Territorio, o in detto Marchesato come di sopra persona alcuna per amazzare alcuno, o ferire per fare piacere ad altri, o per premio, o promissione, ancorche non vengha ad alcun atto prossimo, e non ne siegua effetto alcuno, che s' intenda caduto, e caschi nella pena della Vitta tanto quanto se l'effetto fosse seguito, nelle quali pene anco incorreranno quelli, che havranno dato scientemente ricetto in Casa, o in altri luoghi alli sodetti.

MORTI VIOLENTEMENTE NON SI SEPILISCONO PRIMA D' ESSERE VISITATI

E più che persona alcuna, e come di sopra non habbia ardire di sepilire alcuna persona, qual sia morta violentemente, se prima non sarà visitata da gl'Offitiali dell' Ordinario del Luogho e senza sua licenza sotto pena di scudi dieci per ciascheduna persona, che contrafarà, d'applicarsi alla detta Camera come di sopra.

VENDETTA TRASVERSALE

E non essendo cosa alcuna più pericolosa alla Quiete Publica, nè più infame, presso ogni persona d'honore, che l' offendere uno per vendetta delle ingiurie ricevute dall'altro; però si Comanda che da qui avanti

non sia persona alcuna, che ardischi, o presumi di fare, o di far fare sorta alcuna di Vendetta transversale, offendendo Padre, Madre, fratelli, sorelle, figlio, o altri attinenti del suo nemico sino al quarto Grado tanto d'affinità, come di Cognatione sotto pena di scudi ducento, et altre pene Corporali ad Arbitrio di Sua Eccellenza.

Et in simili casi ne s'ametterà causa di particolare nimicizia che allegasse l'offendente col offeso, se prima detta Causa non sarà talmente nota, che si sappi publicamente che l'offeso o l'offendente fossero tenuti, e reputati per nemici l'uno dell'altro, e che l'uno si guardasse dall'altro, come si costuma di fare fra nemici.

PACE O TREGUA ROTTA

Item Vole, e Comanda Sua Eccellenza che se sarà seguita pace tra persona alcuna o interposta fede, parola o Tregua, ancora che non vi sia data la Sigortà, e non vi sia posta pena da essere osservata, s'intenda non di meno essere incorso in pena della Vita, e d'altre pene imposte dalle leggi contro li rompitori di Pace, o fede, come di sopra, chiunque offendesse, o facesse offendere quello col quale havesse pace, Tregua, parola o fede.

BANDITI FORASTIERI NON SI TOLLERINO NEL MARCHESATO

E più s'Ordina e Comanda e Prohibisse a qualunque Bandito o delinquente Forastiero, che non debba in modo alcuno nell' avenire, venire ne' fermarsi in detto Marchesato, nè in parte alcuna d'esso sotto pena d'essere preso, e punito nelle pene, nelle quali fossero o dovessero essere condanati.

RICCETTATIONE AIUTO O FAVORE
A BANDITI CONDANATI, O DELLINQUENTI

Dessiderando ancora Sua Eccellenza per il pacifico e quieto vivere di questo Stato tenerlo purgato da huomini di mala Vita, et sapendo quanti scandali nascono particolarmente per la toleranza, e reccettatione di Banditi omicidiali, et simili, Prohibisse, e Comanda, che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, qualità, sesso e conditione, ancorchè fosse Padre, Madre, et altri congionti in qualsivoglia vincolo di Parentella, ardisca ne presuma sotto qualsivoglia pretesto, o causa volontaria, o neccessaria dare alcuna sorta di aiuto riccetto, o favore, a quelli che per qualsivoglia caggione saranno Banditi, o condanati ancorche in contumaccia dalle Terre, luoghi, o Giurisdizioni di detto Marchesato, ne ad alcun dellinquente in detto Marchesato, il quale venisse condanato in pena della Vita, o Motilatione di alcun membro, o d'altra pena aflitiva del Corpo, ancorche non fosse sententiato, ne tampoco scrivere, ne accettare

lettere da loro, ne in altro verun modo darli arme, piombo, polvere, mangiare, bere, ne altre cose da vivere etiandio per transito, ancorche fosse hoste, o Taverniere, ne parlarli, ne mandarli ambasciate, de quali Banditi condanati, o delinquenti li reccettatori, et quelli che li daranno ajuto et come di sopra havessero, o potessero haver notizia, sotto la medema pena, nella quale fosse condanato il Bandito o delinquente ricettato, o aiutato, et avvisato come di sopra, generalmente nissuno possi havere con li suddetti Banditi o delinquenti sorte alcuna di Comercio sotto la soddetta pena.

BANDITI O DELINQUENTI NOTORII
NON SE LI DIJ AIUTO, RICCETTO O FAVORE
NE SE LI POSSA SCRIVERE

Et essendo anche neccessario provedere contro a quelli, che riccettaranno Omicidiali, Ladroni, Crassatori, et altri Banditi, o difamati, per cause criminali, e chi li darà aiuto o favore: Però Sua Eccellenza Ordina e Comanda che non sia persona alcuna etiandio che fosse Padre, Madre, fratello, o in qualsivoglia modo attinente a tali Banditi, et altre persone difamate come di sopra, ancorche non fossero condanati, ma solamente notorij delinquenti o difamati d' alcun delitto Capitale non ardisca reccettarli, darle aiuto in qualunque modo, per salvarli dalle mani della Corte, nè scrivere, nè ricevere Lettere, portare, o ricevere ambasciate, nè in qualsivoglia modo dar aiuto, consiglio, o favore sotto pena della Vita,

e confiscatione de' Beni, se però tali Omicidiali, Ladroni, Crassatori, o altri Banditi, condanati, o difamati, ancorche non per mora, per sentenza dovessero essere Banditi in pena Capitale, ma se fossero condanati, o da condanarsi in altra pena Corporale, non Capitale, chi li ricettarà o tenirà, scriverà o riceverà lettere, o li farà scrivere, o li darà, o li farà dar aiuto come di sopra, incorerà nella pena in ciascuno di detti casi di scudi cinquanta, et altre pene ancora Corporali, et Arbitrarie secondo la qualità delli dellitti e delli Delinquenti.

Dichiarando ancho che nelle medeme pene incorreranno tutti quelli, che in qualsivoglia modo sapessero, o havessero notizia della reccettatione di tali Banditi, o delinquenti, et altri prohibiti di riccettarli condanati, e da condanarsi come di sopra, che subbito non ne dassero notizia a Sua Eccellenza o al Signor Governatore, et li contrafacienti non si possano scusare sotto pretesto, che degl' omicidij, e delitti predetti li delinquenti non fossero ancora inquisiti, o per sentenza spediti purche tali omicidij, o delitti siano comessi in luoghi publici, et li Bandi delli soddetti capitalmente Banditi e condanati si trovino descritti nelli Libri delle Corti, essendo che di tali cose publiche si pressumi ciascuno n' habbia notizia e medemamente non veranno scusati sotto pretesto che siano stati sforzati parlarli, conversare con loro, o a caso incontrandosi in essi gl' habbiano parlato se subbito che li soddetti omicidiali dellinquenti e Banditi si saranno partiti da loro non li leveranno il rumore dietro, e non daranno notizia publica nel Ca-

stello, Villa, Comune, ove si trovaranno, facendo dare alla stermita, acciò siano perseguitati, e pigliati come di sopra, et se subbitto ancora non ne havranno dato notizie alla Corte.

STREMITA SI SUONI CONTRO BANDITI,
E SE LI LEVI RUMORE DIETRO

Oltre di questo Sua Eccellenza Ordina e Comanda a tutti gl' huomini di detto Stato, tanto nelli Castelli, quanto Ville d' essi, siano obligati e tenuti levar rumore e grida contro a detti Banditi sempre che si vedessero stare, passare o traversare in qualche luogo della detta Giurisdizione, e suonare anco la Campana alla stremita per radunare le Genti, al sono della quale ciaschuno di qualsivoglia luogho sia obligato di correre a danni loro, e perseguitarli con ogni sorte d' armi, facendo diligenza di darli in potere della Corte, et offenderli, quando non potessero altrimenti haverli vivi, senza alcun timore di castigo, se saranno però Banditi in pena della Vita, et chi li darà vivi potranno rimettere un' altro Bandito della medesima qualità mentre che il Bandito preso sia delli Banditi della Terra, Luoghi, e Giurisditioni di detto Marchesato, et se li concederà la nominatione; et quelli che contrafaranno se saranno huomini et habitanti dentro li Castelli, caschino in pena di scudi venticinque d' oro per ciascuno e dell' essiglio per tre anni dallo Stato di Sua Eccellenza, et gl' altri che habbitano fuori dei Castelli incorreranno nella pena di venticinque scudi d' oro per ciaschuno d' applicarsi come sopra, e di tre tratti di Corda.

CORRERE ALLE STREMITE
E DAR ALL'ARMI IN CASO DI RISSE O QUESTIONE

Et volendo in oltre provvedere Sua Eccellenza che all' avenire quelli che cometeranno qualche eccesso o misfatto nel soddetto Marchesato non vadino impuniti, come al più delle volte aviene, sì per la vicinità dei confini che vi sono, come per non correre alli rumori, e per non seguitare i delinquenti, Ordina e Comanda ad ogni sorta di persone da dieciotto anni in su, e dalli sessanta in giù, di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che ogni volta, che si darà alla stremida, ciascuno debba correre con l'armi di qualunque sorte ancorche non fossero soldati verso il Luogo, ove suonarà alla stremida per fare quanto le sarà comandato, e che si vedrà essere neccesrio, sotto la pena di scudi cento d'applicarsi come di sopra, e di tre tratti di corda per chi non havesse il modo da pagare la soddetta pena pecuniaria, e se nell'andare ove suonarà la stremida o dove si facesse romore s'incontrarà in persone che fuggissero, o si ritornassèro debba ognuno sotto la soddetta pena arrestare tali che fuggissero o si ritornassero o almeno seguitarli gridando e levandoli romore dietro, accioche da altri possa essere socorso, e ritenerlo, e se tali facessero diffesa sia lecito ad ogni persona offenderli, et amazzarli senza incorso di pena alcuna come di sopra, se la resistenza sarà o possa essere con armi. Il medesimo s'Ordina e si Comanda quando dentro o fuori di Vignola, Monfestino, e Savignano,

e loro pertinenze nascesse romore, risse, o questioni, che ogni persona debba correre con armi come di sopra per arestare quelli, che facessero romori, questioni, o risse, sotto la soddetta pena di scudi cento d'applicarsi come sopra, e chi non correrà, et restarà respettivamente il malfattore, nè si ametterà ad alcuna scusa di non haver hudito la Campana della stermida per gridare, nemeno di non haver potuto correre, o arestare, o prohibire, e se l'impedimento, o lontananza, o impotenza saranno scusabili cause, o nò ad arbitrio dell'Ordinario del Luogo, il quale di ciò prima ne debba conferire col Signor Governatore dello Stato nostro di Vignola.

AIUTO ALLA CORTE

Ne dovendo essere impedita la Corte, et Uffitio degli essecutori d'essa, ma aiutata, e difesa da ciascuno contro qualunque la volesse, o cercasse d'offendere, acciò la Giustizia si possi essercitare sicuramente, Sua Eccellenza Ordina e Comanda a tutti, e ciascuno che si trovassero presenti in tal modo, e luoghi, che potessero ajutare e diffendere li sopradetti Uffitiali, o Ministri di Giustizia contro quelli che trattassero, o volessero offenderla, debbano con ogni lor possanza ajutarli, e diffenderli con fatti e con parole, et con mandare et incittare gl'altri al medesimo ajuto e che debbono seguitare il Malfattore, e delinquenti sotto la pena a chi contrafarà nelle sopradette cose, (salvo sempre giusto impedimento), pecuniaria, e corporale ad arbitrio, secondo la qua-

lità de casi, e persone, e nel Contado di tutto lo Stato di Sua Eccellenza ogn' uno debba aiutare come di sopra, et le Comunità siano tenute suonare le Campane, et gl' huomini d' esse siano obligati correre in aiuto della Corte, sotto la medesima pena.

SPARAR ARCHIBUGIO CONTRÓ ALCUNO

Et ancora per oviare alli eccessi, che si fanno con li archibugi, Sua Eccellenza Ordina, e Comanda, che ciaschuna persona di qualsivoglia conditione, o stato che scaricherà, o sparará archibugio longho o corto, da rota, o da fuoco contro alcuno, ancorche non lo ferisse ne cogliesse, incorra nella pena della Gallera perpetua, et della confiscatione di tutti li suoi Beni, et in caso che tentasse di sparrare detto archibugio e non pigliasse o non facesse fuoco, o che fosse impedito da alcuno che non scaricasse detto archibugio, in quel caso incorra nella pena di scudi cento d' oro e della Gallera per cinque anni.

CONVENTICOLE E LORO PENE

E più che non sia lecitto ad alcuna persona come di sopra fare illecite, e reprobate Conventicole, Unione, o Coadunatione d' huomini con arme per dette terre di detto Marchesato, ne in detto suo Territorio sotto pena della Gallera perpetua, e privatione de' Beni, a quei tali che saranno Cappi di dette Unioni, et alli altri sotto pena di scudi Duecento, e di tre tratti di Corda per ciascuno, dichiarando che quel-

la s' intenderà Conventicola, et a mal fine, quando sei persone saranno insieme con armi, e ne seguita da loro qualche romore, o delitto o questione.

ROMORE SI LEVI DIETRO
A GENTI FORASTIERI DI MALA VITA
E SI POSSINO ANCHE OFFENDERE

Et acciò si proveda quanto sia possibile alle sopradette Conventicole, et armate, et si possi vivere quietamente senza romore, et sospetto d' esse, Comanda ad ogni sorte di persona habbitante nel sopradetto Marchesato, che trovandosi così di giorno come di notte nello Stato di Sua Eccellenza o del detto Marchesato, forastieri sino al numero di sei coadunati insieme et armati, che non siano conosciuti, o siano Banditi, o s' abbiano per sospetti, subbito devono levargli romore dietro, pigliando l'armi e radunando Gente, e trattenergli, e denontiarli agl'Uffitiali, et a quei condurli trovandosi che siano Banditi, o altri, sopra quali si potesse havere probabile sospitione, e li Podestà siano obligati tratenerli sotto bona Costodia, dandone subbito aviso a Sua Eccellenza; ma se si trovarà, che non siano Banditi, o condannati, ne sospetti d'essere nel Marchesato per comettere male alcuno, siano lasciati andare al loro viaggio senza aggravio alcuno, e quando detta Gente come di sopra sospette non volessero fermarsi, ne presentarsi all'Officio, ma fuggissero, subbito ne debbano non solo darne aviso al Podestà, ma levarli il rumore, e far dare alla Campana a martello per ra-

dunare genti, e seguitarli per haverli nelle mani, e risserarli, e ciascuno sia obligato subbitto che sente la Campana correre con le sue armi, sotto pena di venticinque scudi d'oro d'applicarsi come di sopra, circha di che si crederà al detto di un testimonio degno di fede coll'accusatore, e se per l'avvenire occoresse, che alcuno di detta Gente di mala vitta, e sospetto, che si fosse messo al forte, e che fuggisse, e restasse ferito o morto, Sua Eccellenza dichiara che questo si sia potuto fare in questo caso impune; e chi contrafarà alla presente Grida incorrerà nella pena di cento scudi d'oro d'applicarsi per un quarto all'Accusatore, al quale sarà data piena fede, con suo giuramento et con testimonio degno di fede et il resto alla Camera di Sua Eccellenza.

MEDICI E CHIERURGI DENONTIANO LI FERITI

E più che tutti li Medici, Chirurghi, e Barbieri subbitto che hanno medicato alcun ferito in detto Marchesato, et in qualunque luogho di quello siano tenuti denonziare all'Offitio dell'Ordinario di detti Luoghi di detto Marchesato, esprimendo il nome del ferito o percosso, la qualità delle ferite, se per Giudizio suo saranno mortali, parimenti pericolose, sotto pena di venticinque scudi d'oro, ne possino andare la seconda volta a medicare alcun ferito, o percosso, se non havrà denonciato come di sopra, et altre tante volte, quanto contrafaranno incorrerano in detta pena.

MASSARI DENONTIJNO I MALEFITIJ

E più che tutti li Massari, o deputati de luoghi di detto Marchesato siano tenuti denuntiare come di sopra tutti li Malefitij, e delitti subbito che saranno comessi in dette Terre, Luoghi, Ville, o Territorij di detto Marchesato e l'istesso giorno quando detto delitto sarà comesso in dette Terre di Vignola, Monfestino, e Savignano ne diano piena informatione, e se in altro di detto Marchesato sia distante quanto si voglia dall' abbitazione di detto Massaro, o deputato come di sopra nel termine di due giorni, quando però non vi fosse seguita morte d'alcuno, o ferite mortali, che in tal caso Sua Eccellenza Comanda siano obligati darne notizia il medesimo giorno del delitto comesso con le piene informationi, sotto pena di dieci scudi d'oro per cadauno Massaro o deputato come sopra d'applicarsi come di sopra.

ZINGARI

E più s'avertisse e Comanda che tutti li Zingari cosi huomini come done, in caso che si trovassero di presente sul detto Marchesato, che subbito doppo la Publicatione del Bando presente si debbano partire di detto Marchesato, e nell' avvenire non ardiscano venire nè ponere piede su questo Marchesato o suo Territorio, sotto pena d'essere svaleggiati e mandati alla Gallera rispetto a gl' huomini, e le donne d'essere frustate publicamente.

ATTI DISONESTI A DONNE

E piu si Comanda, et Ordina ad ogni persona di qual stato e grado come di sopra, che non ardischa nè in parole, nè in fatti dar disturbo o molestia alcuna, nè ussare atto alcuno disohonesto a donne di qualunque sorta sia, nè per le strade, nè in Chiesa sotto pena di tre tratti di Corda d'esserle data in publico, et anco d'altre maggior pene ad harbitrio del Signor Governatore di detto Stato, considerando la qualità delle persone e del Caso.

RUMORI DI NOTTE PER LA TERRA, ATTI E PAROLE DISOHONESTE NEI BALLI, NÈ DAR CAUSA DI TUMULTI

E più non sia lecito a persona alcuna di qual si voglia grado come di sopra nè di giorno nè di notte tanto inanzi il suono della Campana, quanto di poi con lume o senza lume fare per dette Terre di Vignola, Savignano, e Monfestino romori, gridi, Bagordi, et altri atti simili incivilli, e disohonesti, sotto pena di scudi venticinque, e di trè tratti di Corda; come anco sotto la medesima pena di scudi venticinque, e di trè tratti di Corda si Comanda che niuno ardisca pelle feste, e Balli ussare parole et atti disohonesti, et incivili, o ingiuste ne in alcun altro modo dare occasione e causa di tumulto.

INGIURIE O CALUNIE IN SUPLICHE O SCRITTURE

Per provedere all'insolenza d'alcuni che sono così poco considerati, che nelle supplicationi, che porgono a Sua Eccellenza et al Signor Governatore di questo Stato, et nelle scritture Giudiciarie, che si porgono a Notari, Attuarij del Banco, et anco alla presenza de' Signori Giudici si pigliano libertà di calunniare e parlare contro l'honore d'altri, indotti o da propria malizia, o dalla colera, o da ignoranza, il che come cosa incivile, et aliena al ben vivere non si deve tollerare in modo alcuno; però Sua Eccellenza Ordina e Comanda, che per l'avenire ciascuno quale havrà a dare supplicationi per qual si voglia Causa a Sua Eccellenza o al detto suo Signor Governatore di questo Marchesato, o vero chi havrà a dare scritture alle Banche, a Notari, Attuarij, o che vorrà dire a bocha in contradittorio, o altrimenti a Tribunali dei Signori Podestà di questo Marchesato, o alterarsi alla presenza del Signor Governatore, et con pretesto *non animo calumniandi,* et anco ad *diffensam,* debba dire il caso suo con quella modestia, et honestà, che si conviene, toccando solo quello che concerne il merito della Causa, et il negotio di che si tratta, et chi contrafarà incorra nella pena di scudi venticinque d'oro d'applicarsi alla camera soddetta, et altre maggiori pene etiam Corporali ad arbitrio del Signor Giudice davanti cui si proccederà per dette Calunnie come è detto.

TURBATIVA, E FARSI LA RAGGIONE DA SÈ

E più che non sia persona alcuna che ardisca o presumi in alcun modo o qualunque colore con armi, o senza armi farsi raggione da se medemo, o spogliare, o turbare alcuno nel suo Possesso d' alcuni beni stabili, sotto pena della privazione di detti Beni, e raggioni, che havesse in essi d' applicarsi alla parte turbata, et di più di scudi Cento d' oro d'applicarsi alla Camera di Sua Eccellenza, dichiarando che detta pena havrà luogo in quei casi dove si turbarà alcuno per privarlo o molestarlo nel possesso, e non altrimenti.

PESI E MISURE

E più che ogni e qualunque persona come di sopra debba vendere le sue merci o robbe, siano di che sorte o qualità si vogliono buone e non guaste, e ben conditionate, a giusto peso e misura, et alli Calmieri che le saranno dati, sotto pena di perdere la robba, et in oltre di scudi quattro d' oro d'applicarsi per il terzo all' Accusatore, et inventore al quale sarà creduto et il resto alla Camera predetta.

SPARARE ARCHIBUGIO DI NOTTE DENTRO LUOGHI MURATI

E più che non sia persona alcuna, e come di sopra, che ardisca in tempo di notte, cosi stando in Casa, come fuori, scaricare in detta Terra di Vignola, Savignano, e Monfestino, Archibugio alcuno ancor-

che non ne seguisse alcun cattivo effetto, sotto pena di scudi venticinque e tre tratti di Corda da esserli data in Publico.

PAROLE INGIURIOSE

Volendo anche Sua Eccellenza provedere a' molti disordini, che sogliono occorrere, e che si viva pacificamente come si deve, Ordina e Comanda, che non sia alcuna persona come di sopra, che ardisca offendere o ingiuriare alcuno di parole, sotto pena di scudi dieci d'oro d'applicarsi alla Camera di Sua Eccellenza, et si starà alla dichiaratione dell'Ordinario del Luogo, se dette parole sarano ingiuriose o nò.

OFFESA CON MANI, PUGNI, O PIEDI

E chi offenderà con mani o piedi senza sangue, o lividezza, cada in pena di scudi quattro per percossa, et se la percossa sarà con sangue, o lividezza la pena soddetta sia dupplicata, et se sarrà con mano aperta in viso, di scudi dieci d'oro, et più secondo la qualità della persona ad arbitrio del Giudice della Causa.

OFFESA CON ARMI, BASTONI, O SASSI

Chi offenderà con armi, intendendo anche per armi ogni sorte di Bastoni, o sassi, se senza sangue o macatura, caschi nella pena di scudi dieci per cadauna percossa, et se sarà con sangue, o macatura

sia dupplicata la pena soddetta, et se detta ferita sarà con debilitatione di Membro, o Cicatrice in pena di scudi venticinque per percossa, o ferita, et in oltre di trè tratti di Corda, et se detta ferita o Cicatrice sarà su la faccia humana, o vero sulle mani la detta pena sia dupplicata.

INSULTO CON ARMI, E SENZ' ARMI

Chi farà insulto o impeto contro alcuno senz' armi, o altra cosa da offendere, ma con le mani vacue solamente, se non offenderà o coglierà, caschi nella pena di scudi tre, et se sarà con Bastone caschi in pena di scudi cinque, et se sarà con altre armi sfodrandole, abbassandole, o menando con esse senza che ne segua altra offesa, di scudi venticinque d' oro d' applicarsi come sopra.

PENE DUPPLICATE IN LUOGHI PARTICOLARI

Dichiarando che dette offese, insulti, et altre come di sopra se saranno commesse in Piazza, Strada Publica, Chiese, Sagrati, Rocha, Pallazzo della raggione, Fiera, Mercato nel giorno d' esso, o in Casa, o in Bottega dove habbita l' offeso, le pene sodette pecuniarie s' intendono dupplicate.

PAROLE INGIURIOSE, E MENTITE APPENSATE ET INGIURIE, O PERCOSSE AVANTI GIUDICI

E più Ordina e Comanda, che non sia persona alcuna come di sopra, che ardisca venire pensatamente a parole ingiuriose con qualsivoglia persona, massimamente a mentite o ad altre parole, che importano il medesimo, sotto pena di scudi venticinque d'oro d' applicarsi alla Camera di Sua Eccellenza, et di tre tratti di Corda, et più, e meno, secondo la qualità delle persone, e del caso, ad arbitrio del Signor Governatore, e se alcuno alla presenza di detto Signor Governatore o di alcun Giudice ordinario di detto Marchesato, dicesse parole ingiuriose, o vero dasse mentita, o percossa con Canna, Bastone, o *manu vacua,* o altrimenti ingiuriasse alcuno, caschi in pena di scudi cinquanta d' oro.

LIBELLI FAMOSI

E più che non sia persona alcuna come di sopra, che ardischa in alcun modo nell' avenire così da per se, come per altri affiggere, o far affiggere o publicare, comporre, o far comporre, dettare o far scrivere o sottoscrivere Libelli famosi, Police, o scritti diffamatorij, contro alcuna persona, o tenere presso di se, o cantare a voce, o propalare in obrobrio, pregiuditio, et offesa dell' honore altrui, sotto pena di scudi cento, e l' esiglio per tre anni d' applicarsi come sopra.

MASCHERARSI O TRAVESTIRSI

Parimenti Ordina e Comanda, che non sia persona alcuna, et come di sopra, che ardischi nè di giorno nè di notte andar travestito, o con Barbe postice, o con Maschere, o con cosa alcuna al Viso, cosi per il Territorio di detto Marchesato, quanto per le Terre di detto Marchesato, sotto pena di scudi cinquanta d'oro, o d'altre maggiori pene *etiam* Corporali, ad arbitrio del Signor Governatore.

IMPEDIMENTO CON BANCHE, O ALTRO NELLA PIAZZA
O PORTE DELLA TERRA

E chi per l'avenire per mala natura sua, e cattivo costume ardirà senza utile alcuno traversare la Piazza o porta della Terra, et altre strade con Banchi, et altri impedimenti, cascherà nella pena di scudi cinque, e di star priggione ad arbitrio di Sua Eccellenza.

IGNOMINIA O ALTRO SCORNO
FATTO CON SPORCAMENTO IN CASA D'ALTRI,
E ANDAR SENZA LUME DI NOTTE

E chi fosse tanto temerario, che ardisse, o presumesse d'imbrattare con semola, inchiostro, o altra simile e maggiore bruttura, o in qualsivoglia altro modo fare ignominia, e scorno avanti le Case, et habitationi d'alcuno, s'intenda essere incorso nella

pena di scudi cinquanta, e di tre tratti di Corda, e di stare due mesi priggione, e chi non potrà pagare la soddetta pena pecuniaria, oltre la Corda e priggionia soddetta, sarà bandito per tutto il Marchesato per trè anni continui; e perche tali delitti il più si cometttono di notte, perciò alle soddette pene si procederà rigorosamente, e con ogni sorte d'inditio ancorche leggiero, et accioche tali discoli e delinquenti di notte venghino più facilmente a notizia all'Offitio, Ordina, e Comanda Sua Eccellenza a ciascuna persona, che da qui in'anzi per l'avenire volendo andare per Vignola la notte, debba, sonate le due hore di notte, portar seco la Lume accesa in mano in modo che si possi vedere, altrimenti se alcuno sarà trovato come di sopra, senz'armi, e senza Lume, o sarà accusato, paghará incontinenti scudi due, e se con armi scudi sei d'oro, d'applicarsi ad arbitrio di Sua Eccellenza, e nella istessa pena di scudi sei dichiara, che incorreranno ancora quelli che di notte da qualsivoglia hora faranno strepito, romore, versazzi o simili insolenze.

ENTRARE IN CASA DI DONNE PER FORZA

Che alcuno non ardisca entrare ne tenti d'entrare per forza in Casa d'alcuna Putta o Donna di qualsivoglia qualità, sotto pena, se sarà di honesta vita, e bona fama di scudi Cinquanta, e di tre tratti di Corda, se sarà di vitta altrimenti notoriamente impudica di scudi cinquanta, e se tentarà per forza di conoscere carnalmente detta Putta o Donna d'hone-

sta vita, come di sopra, caschi nella pena della Gallera per cinque anni e di scudi cento, e se sarà di vitta altrimenti impudica, sotto pena di scudi cinquanta, e di trè tratti di Corda da essergli data in publico.

NOTARI OSSERVINO LE TASSE

E più che li Notari di questo Stato habbiano ad osservare le Tasse delli loro salarij, e mercedi, che li saranno date nel farsi pagare delle loro scritture, roggiti, atti, e processi, e non pigliarne di più sotto pena della restitutione del quadrupolo, e della privatione dell' Officio, et anche altre maggiori pene ad harbitrio di Sua Eccellenza.

NOTARI DELLE BANCHE
LASCINO I LIBRI E SCRITTURE A LORO SUCCESSORI

Che tutti li Notari, cosi deputati, come quei che si deputaranno a scrivere e rogare gl'atti della Bancha o Tribunali de'Giudici e Podestà di questo Marchesato, non possino in modo alcuno, nè sotto qualsivoglia prettesto rimovere, ne portar via dal detto Uffitio scritture, libri, o rogiti fatti, o che si faranno a detti Tribunali, ma li debbano lasciare a detti Uffizij presso del Notaro susseguente, quale li havrà da ricevere per inventario sotto lo stesso obbligo, sotto pena di scudi Cinquanta d'oro, et ancho di maggior pena *etiam* corporale ad harbitrio di Sua Eccellenza, dichiarando che l'utile che si cavarà da

dette scritture, come di sopra, spetta al Notaro, e suoi heredi, che havrà fatto detti roggiti, o scritti lassando però la debita mercede al Notaro che li levarà o coppiarà.

NON SI FACCIA CONSEGLIO
NE ADUNANZA, O RISSOLUTIONE DI COSE PUBLICHE
SENZA L' INTERVENTO DEL GIUDICE

Parendo anche a Sua Eccellenza cosa honesta et utile al ben Publico, et al bon Governo delle Comunità di questo suo Marchesato di Vignola, che nel tratare, e deliberare circa alli negocij pertinenti al ben Publico vi habbia ancho ad intervenire la persona del Giudice Ordinario del luogo, o del suo Luogo Tenente, come quello che rappresenta la persona di Sua Eccellenza, e Cappo di dette Università insieme con li deputati al detto Governo di dette Comunità, affinche dette Cose Publiche siano giustamente, et ordinatamente rette, e governate, e senza fraude, e tumulto, e scandalo alcuno, perciò Sua Eccellenza

Ordina, e Comanda, che nell' avenire non sia lecito in modo alcuno, ne sotto qualsivoglia pretesto o causa ad alcuna Università, o Comunità di detto Marchesato, ne altri huomini di esse, o a deputati, cosi di presente, come quelli che si deputaranno nell' avenire al loro Governo, unirsi ne far Conseglio, ne trattare cosa alcuna pertinente al Publico, senza licenza prima, e poi con la presenza et intervento del Giudice Ordinario del Luogo, o suo Luogo Te-

nente, sotto pena a quei tali, che havranno ardire di fare dette radunanze, o Conseglio, o deliberationi, o interveniranno in essi, come di sopra, senza Lizenza, o presenza et intervento di detto Giudice Ordinario o suo Luogo Tenente come di sopra, di scudi Cento d' oro per cadauno contrafaciente, d' applicarsi *ipso jure et facto*, alla Camera soddetta, et ancho d' altre pene maggiori ad harbitrio di Sua Eccellenza, etiam Corporali; dichiarando dette adunanze e Consegli fatti senza la presenza, o Lizenza del detto Giudice Ordinario come di sopra, o del suo Luogo Tenente, Conventicole, e qualunque ordine, et deliberationi o altra cosa che in esse si faranno o trataranno, nulle, et di niun valore.

AMINISTRATTORI RENDANO CONTO DELLE LORO AMINISTRATIONI PARTICOLARMENTE DI COSE PUBLICHE

E più perchè pare ancho a Sua Eccellenza cosa ragionevole che qualunque maneggia quel d' altri, e specialmente quello dell' Università di questo Marchesato dove si tratta dell' Interesse dei Minori, Pupilli, Vedove, Luoghi Pij, e d' altri, ne debba a suo tempo rendere il debito Conto con quella maggior giustificazione che sia possibile, et a persone delle quali non si possa pressumere fraude o malizia alcuna, acciò anche ognuno ne resti ben soddisfatto: perciò Sua Eccellenza

Ordina e Comanda, che tutte le Comunità di questo Marchesato di qual grado, stato, o condizione si

siano, et essere si vogliono, overo li deputati e quelli che saranno deputati nell'avenire al Governo loro, e specialmente quelli che havranno riscosso, o gli sarà entrato in mano loro, o speso per qualsivoglia modo, via, causa, forma, o pretesto, di danari delle Colte, o Taglie, o Imposte, Estimi, o altre entrate di dette Comunità di che quantità, o qualità essere si vogliano, debbano fra un mese subseguente, doppo che sarà finito il loro Uffitio, o vero almeno ogni Cappo d'anno haver dato, et reso buono, legale, et intero conto et raggione in mano dal Giudice Ordinario del Luogo, e delli nuovi Consiglieri, o deputati che sucederanno in detto Governo, di tutto quello, che sarà stato imposto, colto, riscosso, o entrato in mano loro overo che gli restarà d'havere, e del speso e distribuito, scrivendo il tutto distintamente sopra di un libro ben legato e sfogliato con le quantità e qualità di dette entrate, e spese, et la causa loro, e col giorno, mese, et anno, sotto pena a qualunque che contrafarà, sia di che qualità si voglia, e per cadauna persona, di scudi 50 d'oro d'applicarsi *ipso jure et facto* per cadauna volta alla Camera soddetta et in oltre anco di maggiori pene etiam Corporali ad arbitrio di Sua Eccellenza, e di pagare ogni danno, et interesse, che perciò potesse patire detta Università, li quali conti sotto la medema pena di scudi 50, e come di sopra, non si possino saldare ne stabbilire perfettamente se prima non saranno stati approvati dal Governatore Generale di detto Marchesato, al quale sotto la medema pena di scudi 50 detti deputati come di sopra gl'habbiano da portare

fra il termine d'otto giorni doppo che saranno stati scritti come di sopra, acciò li possa vedere, e considerare, et trovandoli rettamente e giustamente dati e fatti, confermare.

USURE E CONTRATTI ILLECITI

Et volendo anche Sua Eccellenza provedere al ingordia di molti, i quali cercano con l'usura ed altri modi illecitti di succhiare il sangue a' Poveri in danno non solo delle Anime loro, ma anche del Publico, et in mal'esempio della professione Christiana, perciò

Ordina e Comanda, che niuna persona ardisca, o presumi, sotto qualsivoglia causa o colore essercitare per se, o per altri alcuna sorte d'usura, o stochi, o altri simili contratti illecitti con qualsivoglia persona, eccettuando gl'Ebrei, secondo la forma de suoi Ordini, e non altrimenti, sotto pena della restitutione della sorte principale al debbittore e delli frutti, et di pagare li danni, et interessi da lui patiti da liquidarsi col suo giuramento, e in oltre sotto pena del doppio d'applicarsi alla Camera Marchionale, et anco altra pena Corporale ad harbitrio di Sua Eccellenza, nella qual pena incorrerà anco il Notaro, e qualunque altra persona che scriverà instrumento, o altra scrittura, etiam privata, sopra di ciò, sia come si voglia, d'applicarsi alla medema Camera; dichiarando, che fra gl'altri contratti illecitti et Ussurarij s'intendono tutte le vendite di Biade d'ogni sorte, et in particolare per ogni stajo, et anco quan-

do sia espressa, et siano venduti a credenza per più di due cavalotti per stajo di quello che corre il comun prezzo.

GRAZIE, E RESCRITTI DI SUA ECCELLENZA O DEL GOVERNATORE SI REGISTRINO IN TERMINE D'UN MESE

E per levare l'abuso introdotto da quelli li quali non si curano di levare dalla Canzelleria di Sua Eccellenza, ne di presentare all' Uffitio dove si deve le Grazie, o rescritti, da Sua Eccellenza concessi o dal suo Luogo Tenente, cosi in cause civili, come criminali, si per non essere astretti a pagare quanto devono, si anco per tirar le cause in longo, il che tutto non solo cade a danno della Camera di Sua Eccellenza, ma ancora ad un certo dispreggio della sua reputatione, et in danno del terzo, e perciò volendo Sua Eccellenza provedere a questo inconveniente,

Ordina e Comanda ad ogni persona, che sin qui ha ottenuto o per l'avenire otterrà da Sua Eccellenza Graccia di tutto o di parte della Condanatione, di Bando, o della Vitta, o salvo condotto, o di pena pecuniaria, o corporale, o rescritto di cosa alcuna, cosi in civile, come in criminale, cosi da Sua Eccellenza, come dal Suo Governatore, di detto Marchesato, se non presenterà al detto Signor Governatore, che sarà per i tempi tal sua Graccia, o supplica, o rescritto, come di sopra, in termine di un mese dal dì della data s'intenda, et si dichiara adesso per sempre, che tal Graccia, e rescritto, sia nullo, e non giovi pun-

to a chi l'havrà ottenuto, ma ogni cosa resti nel suo primiero stato, come se non s'havesse havuta Grazia o rescritto alcuno, come di sopra: Avvertendo che dette suppliche o Memoriali, che nell' avenire s' havran a sporgere per conto di Cause Criminali non saranno accetati, ne ammessi se non havranno il *conformis* del Notaro Attuario con la fede della remissione ottenuta dalla parte offesa, et che essendo forastiero o figlio di famiglia, non havrà prima dato sigortà di levare la supplica, e pagar tutto quello che sarà tassato da Sua Eccellenza, o di suo ordine.

SOPRA LA CACCIA

Parendo anche a Sua Eccellenza che sia cosa conveniente, lecita et honesta che le Caccie di questo Marchesato siano riguardate e debbitamente riservate, come è costume in ogni ben governato Stato, se ben ha notitia delle Gride et ordini altre volte sopra ciò fatte, e publicate d'ordine delli Signori Governatori che sono stati in detto Marchesato, acciò si conosca quanto gl' è caro che cosi inviolabilmente s' osservi di novo per il presente pubblico ordine quale vuole habbia forza di perpetua Lege, Ordina, et stabilisse nel modo infrascritto sotto le pene infrascritte.

LUOGHI RISERVATI

Primo Ordina e Comanda che non sia alcuno di qualsivoglia stato, grado, o condizione, etiam priviliggiato, che ardisca ne presumi in qualsivoglia modo e sotto qualsivoglia colore andar a Caccia, o Uccellare con cani, o brachi, o uccelli, o schioppo, o lacci, o trapole, o reti, o con qualsivoglia altro modo, o instromento, cosa atta da offendere e da pigliare animali di qualsivoglia sorte, e specialmente alla Caccia di Lepri, Fagiani, Cotornici, Pernici, Quaglie, Tordi, et ogn'altro animale salvatico sia Quadrupede, o Volatile per la Campagna et tutto il Territorio di Vignola, Savignano, Mont'orsello, del Comune del Pievale, e del Ospitaletto Giurisditioni di Monfestino, li quali Luoghi s'intendono tutti riservati per Sua Eccellenza sotto pena di scudi venticinque d'oro per cadauna persona, et per cadauna volta d'applicarsi alla Camera di Sua Eccellenza per li tre quarti, e l'altro quarto all'Accusatore o Cappo Caccia e di trè tratti di Corda da essergli data in Publico, et in oltre anco della perdita de' Cani, Reti, et altri instrumenti come di sopra, nelle quali pene s'intendono essere incorsi li contrafacienti *ipso jure et facto* senz' altra dichiaratione di Giudici, et si crederà all' Accusatore con un Testimonio degno di fede.

FAGGIANI, PERNICI, E LEPRI NON S'AMAZINO NE MENO FUORI DALLA CACCIA RISERVATA

E negl' altri Luoghi non riservati non si possino amazzare Lepri, Faggiani, e Pernici con schioppi, ne pigliarli con reti, o altri instromenti sotto la medema pena d'applicarsi *ut supra.*

SI DEBBA LEVAR RUMORE VEDENDOSI CACCIATORI IN LUOGHI RISERVATI

E perchè Sua Eccellenza desidera che la predetta Campagna o Territorio di Vignola, Savignano, l'Ospedaletto e Pievale tutto, e Mont' Orsello come Luoghi riservati a Sua Eccellenza che siano ben guardati, Comanda alle Comunità et huomini d'essi Luoghi che sotto pena di Cento scudi rispetto alle Comunità, et di scudi venticinque d'oro rispetto ad ogni Persona particolare di detta Comunità d'applicarsi come di sopra, che vedendosi, o udendosi Cacciatori, o Uccellatori in alcuno de' detti Luoghi riservati debbano, o debba levarli romore dietro, et farli prigioni e levarli li lori Brachi, reti, et altri Instromenti da Cacciare o da Uccellare, e condur tali Cacciatori, o Uccellatori siano che si vogliono avanti all' Offitiale Ordinario di detto luocho, et consegnarglili, et in tal caso esse Comunità o huomini che havranno levato il romore, e presentati li Cacciatori o Uccellatori all' Offitiale guadagnarano la parte dell' Accusatore, come di sopra.

NON SI POSSI SPARARE NÈ ANCO AL VENTO
NELLE CACCIE RISERVATE

E per levare occasione di disputa sopra l'occorenza di queste Campagne riservate e Luoghi come di sopra, si prohibisse ad ogni persona di tirarvi di schioppo, arco, o di balestra sotto pena di scudi venticinque per cadauna persona e per cadauna volta d'applicarsi come di sopra, intanto che se alcuno sarà accusato di aver sparato archibugio, o scaricato arco o ballestra in detti lochi riservati, benche avesse sparato al vento, s'intenda haver sparato o scaricato a salvaticine, e perciò sia incorso nella pena delli detti scudi venticinque.

ANIMALI CHE SI POSSONO AMMAZZARE

Dichiarando però che sia lecito dietro le strade publiche delli soddetti Luoghi sparare et ammazare Nibij, Favazzi, Cornachioni, Poiane, Lupi, Volpi, et Uccelli che non si sogliono riputare buone salvaticine.

CANI NON SI FACCIANO ENTRARE
NELLA CACCIA RISERVATA

E di più che non sia alcuno che permetta che in detti luochi riservati vi entri qualsivoglia sorte di Cani, e Mastini che non portino al collo un tramaglio lungo onzie nove usuali sotto pena d'uno scudo per ciascun cane, e ciascuna volta d'applicarsi come sopra.

CACCIA CON LEVERIERI
DOVE ET A CHI SIA PERMESSA

E più che tutti quelli che habittano, o che habbittaranno in detto Marchesato e che tengano e che terranno di continuo dei Cani Leverieri, possano andar a caccia, e darsi honesti piaceri come è conveniente, però fuori della soddetta riservata per tutto il Marchesato al più con trè Leverieri per volta, e tre persone quali siano veramente suoi, nè possino permutare se non uno e non più sotto pena di scudi venticinque d'applicarsi come di sopra nella qual pena Sua Eccellenza Ordina che incorra etiam chi li presta et chi li permuta, et di questo si starrà al detto di un testimonio. Prohibendo però ad ogni persona ad andare uccellare con qualsivoglia instromento a Fagiani, Pernici, Coturnici, et a Quaglie in tutto il detto Marchesato sotto la sodetta pena di scudi 25. d'oro d'applicarsi come di sopra, e di trè tratti di Corda per cadauna persona che contrafarà, prohibendo alli Forestieri di poter andar a caccia in alcun Luogo di detto Marchesato sotto le sodette pene.

CACCIA PROHIBITA IN OGNI LUOGO IN TEMPO DI NEVE

E più che al tempo delle nevi non sia lecito ad alcuna Persona andare a Caccia di Lepri, e di altri simili salvaticini come Cingiali e Caprioli, nei luoghi sodetti permessi come di sopra, sotto la pena di scudi 25 d'oro et tratti due di Corda.

CACCIA PROHIBITA IN OGNI LOCHO DAL MESE DI MARZO SINO A TUTTO GIUGNO

E più che niuno ardisca come di sopra andare a Caccia dal mese di Marzo sino per tutto il mese di Giugno, sotto pena di scudi dieci, e tratti due di Corda.

LACCI, FALCONI, ET ALTRI STRUMENTI SONO PROHIBITI DI RITENERLI

E più, che non sia lecitto a qualsivoglia persona havere, nè tenere sorta alcuna di Lacci, inganni, Astorazzi, o altri Uccellazzi da buttare sopra braccio, e reti da pigliare od amazare qualsivoglia sorte d'Animale cosi grosso come minuto, et anco Faggiani, Pernici, e Coturnici ma che tutti si debbano guastare et abbruggiare sotto pena di scudi dieci e tratti trè di Corda.

NON SI TENGANO BALESTRE, NE PERNICI E CANTARELLE

E più che non si possino tenere Balestre da Bolzoni, ma le debbano vendere o rompere, nè meno tenere Pernici o Coturnici che si chiamano Canterelle, ne si possi con esse uccellare, ne in qualsivoglia modo alcuno sotto pena di scudi dieci e tratti due di Corda.

FAUTORI SI PUNISCONO
NELLA PENA ISTESSA DE DELINQUENTI

E più si dichiara che li presenti Bandi non solo comprendono quelli, che principalmente commetteranno delitti in ciascheduno delli predetti casi, ma ancora tutti quelli che in modo alcuno gli daranno aiuto, consiglio, e favore a fargli, o che cometterano che si faciano.

REVOCATIONE DELLE LICENZE

E più Sua Eccellenza anulla e revoca ogni e qualunque Licenza data per l'adietro, tanto dalla Eccellenza sua, quanto da' Signori Governatori, o Cappo Caccia di potere andare a Caccia in detto nostro Marchesato in qualsivoglia modo, salvo sempre il contenuto nelli sopradetti Bandi stabiliti sopra il modo d'andar a Caccia.

ULTIMI BENI NON SI VENDANO
SENZA LICENZA DI SUA ECCELLENZA

Di più Sua Eccellenza Ordina e Comanda che persona alcuna del detto Marchesato sia di che grado, o conditione preeminenza esser si voglia non ardisca nè pressumi vendere, nè in qualsivoglia modo allienare, ne contrattare gl'ultimi Suoi Beni senza espressa Licenza in scritto di Sua Eccellenza sotto pena della perdita di detti Beni contrattati, o venduti, et

della nullità del Contratto, d' applicarsi detti Beni alla Camera di Sua Eccellenza, et di altre maggiori pene ad arbitrio della medema Eccellenza Sua.

NON SI POSSI SPATRIARE SENZA IL PERMESSO DI SUA ECCELLENZA

Essendo egualmente di molto interesse a Sua Eccellenza, che il suo Stato e Marchesato di Vignola non sia disabitato, ma pieno di Sudditti e Vassalli, et non di poco ornamento alle Terre et tutto detto suo Marchesato, et acciò ogn' un in detto Stato resti nella sua Patria come ancora conviene a buoni, e grati Cittadini, e fedeli sudditi, Sua Eccellenza

Ordina e Comanda, che non sia persona alcuna di detto Marchesato, che ardischi o presumi andare ad habbittare fuori di detto Stato senza Licenza in scritto dell' Eccellenza Sua, sotto pena della confiscatione de Beni, et altre pene etiam Corporali ad harbitrio di Sua Eccellenza.

NON SI ASSOLDINO GENTI

Ancora per degni rispetti prohibisse Sua Eccellenza, che niuno di qualsivoglia stato, grado, o conditione si sia di detti sudditti ardischi sotto qualsivoglia prettesto, o colore assoldare Genti in questo Stato di Vignola per qualsivoglia Principe, ne partirsi da quello per andare alla Guerra al soldo nè a servizzi militari d' altro Principe, ne sotto specie d' amicizia, et obligo, etiam Gratis, e senza paga, senza espressa Licenza

di sua Eccellenza, sotto pena alli Cappi della Vitta et agli altri della Gallera per 5 anni.

OFFESA DI GIUDICI, ET ALTRE PER OCCASIONI DI LITI

E più commanda Sua Eccellenza che niuna persona ardischi o presumi con qualsivoglia modo offendere Avvocato, o Procuratore, Testimonio, o altri per occassioni di Liti, et similmente la Parte aversa, nè il Giudice, comprehendendovi ancora li Sindicatori di qualsivoglia offitiale, etiam di Comunità, doppo spedita la Causa, e finito l' ufficio del sindicato quando sarrà Giudice Ordinario, che sia tenuto darlo, nè nella persona, nè nella robba, sotto pena di scudi ducento d' applicarsi alla Camera di Sua Eccellenza, e di cinque anni di Gallera, e della perdita delle raggioni.

DANNI IN CAMPAGNA

E per reprimere l' ingordigia, et insolenza di quelli che non si vogliono astenere dal cogliere, e guastare senza discretione li frutti d'altri, et acciò questi per li danni non vengano ritardati da migliorare le loro possessioni, e possino godere delle fatiche fatte, Sua Eccellenza

Ordina e Comanda, che niuno ardischi di dar danno manuale e cogliere frutti nelle altrui Vigne, Orti, Giardini, Arboreti, Merzarie, Chiuse, o altre Possessioni, nè tagliare, ne cavare viti, o altri arbori domestici frutiferi, in detti Luoghi nel detto Marchesato, sotto pena a chi contrafarà, quando sia nota-

bile da dichiararsi dal nostro Governatore Generale di Vignola di venticinque scudi d'applicarsi alla Camera Marchionale e di trè tratti di Corda da darseli in publico iremissibilmente, oltre la pena Capittolare del danno dato, disponendo, che quanto alla pena pecuniaria, che il Padre e altri Maggiori siano tenuti per il figlio, il Padrone per il Servitore, et famigli, et altro che stasse sotto la sua Cura.

DANNI SI GIUSTIFICANO CON UN SOLO TESTIMONIO

E perchè detti danni per lo più sono fatti di notte con dificoltà si possono provare, acciò questo delitto non resti impunito, Sua Eccellenza statuisse che si possi procedere alla detta pena et si intenda convinto l' accusato, e l' accusa provata, quando l' accusatore la farà con un testimonio degno di fede, e nella medema pena incorreranno quelli che in qualsivoglia modo daranno danno in qualsivoglia Luogo delli Beni e Possessioni di Sua Eccellenza, et in particolare nella Conserva della Neve.

NON SI PARLI ALLI PRIGGIONI

Similmente Ordina e Comanda Sua Eccellenza, che niuna persona di qualsivoglia stato e conditione ardisca parlare alli priggioni, che sarano nelle Carceri secrete ne mandargli ambasciattori, Lettere, o Polizini, nè chiamarli, o risponderli, perche non sia fatta fraude alla Giustizia, sotto pena di scudi venticinque d' applicarsi alla Camera Marchionale et di tre tratti di Corda.

MASSARI PAGHINO A TEMPI STABILLITI ALLA SALLINA E MASSARIA DI MODENA

Havendo inteso Sua Eccellenza li molti disordini e pregiudizij, e danni, che occorrono alla Comunità et huomini di detto Marchesato per non pagare a' suoi debbitti tempi li Massari di detti Comuni ciovè ai ventidue del mese d' Aprile, rispetto alli Anni avenire 22 Agosto, e 22 Xmbre li dennari dovuti alla Ducal Sallina, e Massaria di Modena, volendo Sua Eccellenza provedere all' interessi de sudditti di detto Marchesato,

Ordina e Comanda, che per l'avenire sia inviolabilmente osservato che tutti li Massari di ciascheduno Commune del Marchesato predetto, e suoi heredi debbano ciascheduno d' essi haver pagato alli detti tempi tutto quello che devono alla detta Ducal Salina e Massaria per occassione di Sale, o vero Tassa, sotto pena per ciascheduno contr afaciente di venticinque scudi d' oro, e di trè tratti di Corda da darsegli in publico per ciascheduna persona, e per ciascheduna volta che si contraverà, d'applicarsi la detta pena pecuniaria alla Camera di Sua Eccellenza, e sotto pena della reffatione d' ogni sorte di danno, et interesse, che potessero patire le Communità predette.

MASSARI POSSINO RISCUOTERE DAI DEBBITTORI QUATTRO MESI AVANTI IL PAGAMENTO DA FARSI IN MODENA

Dichiarando che passati li detti termini un giorno solo e più, e non havranno le ricevute de' pagamenti appresso di loro, siano, et s'intendano essere incorsi in dette pene, et affinchè li Massari predetti non habbiano a pagare il detto Sale di loro proprio denaro Sua Eccellenza

Ordina, e Statuisse, che possino riscotere da ciascheduno sottoposto al suo Comune, quello che anderà debbittore per il sale di dette Terzarie di quattro mesi, prima che arivino i pagamenti di dette Terzarie di Modena, nella qual esazione vuole Sua Eccellenza che habbiano l' esecutione pagata senza sorte alcuna di spesa di Banco, ma le liste di quello si devano semplicemente sottoscrivere dalli Giudici Ordinarij del luogo, e poi eseguirsi dalli messi o essecutori, quali dovranno essere pagati conforme alle loro tasse.

MASSARI CONDUCHINO E DISPENSINO IL SALE

Ordina e Comanda Sua Eccellenza ancora che tutti li Massari sodetti debbano condurre il loro Sale, e quello distribuire alle famiglie delle loro Communità, sotto pena riserbata all' arbitrio di Sua Eccellenza secondo la qualità di fatti e di persone.

MACINA PROHIBITA
IN ALTRI MOLINI CHE DI SUA ECCELLENZA

Di più Sua Eccellenza Ordina, e Commanda espressamente, che ogni persona di qualsivoglia grado, stato, conditione si sia, cosi terriera, come forastiera non debba per l'avenire macinare fromento nè altra sorte di Biade e grani che occorerà macinare ad altri Molini che alli molini di Sua Eccellenza di Vignola, et Savignano, sotto pena della perdita della robba, e di due scudi per staro d'applicarsi per tre quarti alla Camera Marchionale, e l'altro quarto all'accusatore o inventore qual sarà tenuto secreto, ancorche ne havesse havuto licenza dal Governatore di Vignola d'estraere fuori di detto Stato la robba predetta, la qual Licenza in detto caso s'habbia per non concessa, se prima non sarà d'acordo con li Molinari, dichiarando di più che non potendosi macinare nel Molino di Vignola ciascheduno debba andare a macinare al Molino di Savignano e così per contrario e non in altro luogo pigliando però la bolletta da quella persona che a detto effetto sarà deputata dal detto Governatore senza pagamento alcuno sotto la pena predetta, dichiarando che per questo Ordine non s'intendino derogati altri Ordini fatti sopra la Grassa.

CASI OMESSI COME SI REGOLINO

In oltre Sua Eccellenza Ordina e Comanda che in tutti li sopradetti casi, nelli sopradetti Bandi e Gride compresi, si debba procedere alle pene in esse contenuti, e cosi negl' altri ordini nelli sopradetti Bandi non compresi, et occorendo cosa alcuna sopra la quale non fosse fatta altra proviggione, si debba in quel caso attendere alla pena statutaria, et in evvento che ne anco lo Statuto sopra ciò disponesse, all' hora si dovrà procedere contro li delinquenti con le pene della legge Comune.

APPLICATIONE DELLE PENE

Di più dichiara, che tutte le Pene contenute nelli sopradetti Bandi s' intendano applicate come s' applicano alla Camera Marchionale di Sua Eccellenza, riservando però, che in quelle pene si debba dare un quarto all' accusatore, il quarto predetto non passarà scudi sei, e che oltre tutte le sopradette pene siano li delinquenti tenuti all' emendazione del danno patito dalla parte offesa.

ARBITRIO D' ACCRESCERE LE PENE

E più si dichiara, che in tutti li sopradetti casi respettivamente, e simili altri se ne aumenteranno le pene ad arbitrio di Sua Eccellenza, secondo la qualità del Luogo, delle persone e de casi, la quale auto-

rità si riserva, acciochè ogn' uno creda che sarà severamente castigato anco sino alla morte naturale inclusivamente, et alla Gallera perpetua o maggiore, o minore secondo la qualità de' casi.

RISCOSSIONE DELLA CAMERA PERMESSA IN OGNI TEMPO

Et in oltre volendo Sua Eccellenza levare ogni dificoltà, che potesse occorere nella riscossa de' crediti, che la Camera di Sua Eccellenza ha, et è per havere nell' avenire con qualsivoglia persona, Corpo, Coleggio, et Università per qualsivoglia causa et occasione, e cosi in cause Civili, come in Criminali, e miste;

Ordina, e Dichiara, che qualunque Persona, Communità, Corpo, Coleggio, et Università cosi terriera, come forastiera, quale si trovi di presente, e nell' avenire si trovarà debbitrice di Sua Eccellenza, o della Camera sua per qualsivoglia causa, et occasione, e come di sopra, et di qualsivoglia cosa et qualità, possi cosi in giorno di Mercato, come in altro giorno feriato e privilleggiato in detto Marchesato, et così in detto Mercato, come in casa propria o dove habbitarà essere preso, et incarcerato per detto debbito, che dovrà come di sopra, e rittenuto sin tanto che havrà soddisfatto intieramente il debbito, non ostante qualsivoglia statuto, ordine, che in contrario facesse; havendo però sempre riguardo alli giorni feriati ad honore di Dio.

Avvertendo tutti a temere Iddio, e la Giustizia, e guardarsi dal malfare, perchè saranno castigati rigorosamente senza haver riguardo a persona alcuna.

Dato nella Rocca di Vignola li 20. Novembre 1616.

GREGORIO BONCOMPAGNO

L. ✠ *S.* AUGUSTINUS BRINUS *Auditor.*

APPENDICE

HERCULES COMES DE CONTRARIJS DOMINUS VIGNOLÆ SAVIGNANI ETC.

Cum Isaach filius quondam Beniamini hebreus cupiat ad præsens tenere et exceri facere, non tantum per eius filios et heredes, quantum et per quoscumque ipsi Isaach, vel eius heredibus placuerit, Banchum unum feneratitium in Castro Vignole et eius territorio per annos octo proxime futuros incepturos de anno 1573. die prima mensis Ianuarij sub pactis et capitulis inferius annotatis, et nobis humiliter suplicaverit pro habenda et consequenda a nobis ipsius Banci concessione.

Ideo eius precibus moti et pro commoditate etiam Comunis ipsius hominumque nostrorum dicti Castri Vignole et Savignani eorumque districtus; tenore presentium nostrarum patentium litterarum et decreti serie, ex certa scientia, et de plenitudine potestatis damus et concedimus eidem hebreo, et eius heredibus licentiam, et facultatem tenendi et exercendi per

se et eorum quoscumque socios, factores, famulos, ac gubernatores presentes et futuros, et alios quoslibet, qui ab eo causam, titulum, vel administrationem haberent dictum Banchum Vignole feneratitium, deinceps cum his capitulis ipsi hebreo et cuilibet eorum et aliis de familiis suis famulis, factoribus administratoribus, et causas ab eo abituris, deinceps et per tempus presentis decreti valituris. Ita tamen quod prius nobis nominentur, quorum aprobatio nobis pertineat, quorum si aliquos admittere noluerimus aliqua iusta de causa id nobis permittatur. Quam nostram concessionem et decretum cum infrascritis annotatis capitulis firma, et rata remanere volumus his modo et forma ut in infrascritis capitulis usque et per totum tempus dictorum octo annorum proxime futurorum. Quo tempore elapso presens concessio per nos facta finita erit.

In primis quod ipsi hebreo et etiam suis ut supra liceat et possint dare et ad ipsum Banchum impune muttuare ob fenus quibuscumque personis tam terrigenis quam forensibus super eorum pignoribus, vel fide, seu scrituris privatis, aut aliter qualitercumque quascumque pecuniarum quantitates, vel summas, et exinde fenus accipere et retinere ad rationem denariorum quinque pro libra singulo mense, quantum sit pro habitantibus subditis nostris in Castro Vignole et eius territorio in Castroque Savignani et in tota ipsius Potestaria. A forensibus autem possit pro fenore accipere ad rationem denariorum sex, et seu illam maiorem quantitatem, de qua concordes remanserint; intelligendo forenses esse qui non sunt

de Castro Vignole et eius territorio, nec non de oppido Savignani et eius districtu et Podestaria.

Item quod durante tempore concessionis dicti Banchi fiat ius et administretur dicto hebreo et suis ut supra in dicta terra et districtu Vignole per Capitaneum et quoslibet Officiales regentes in dicto loco contra et adversus quemlibet debitorem eorum tam ratione et causa dicti Banci, quam ex alia quacumque causa, summarie sine strepitu et figura judicij et remotis frivolis cavilationibus, tam pro proventibus seu interesse, quam pro capitale eorum, non obstantibus legibus, privilegiis, decretis ordinatis et ordinandis, et tam cogitatis quam incogitatis quæ sint et forent ad favorem dictorum hebreorum, sed ex nunc prout ex tunc talia decreta, privilegia et salvi conductus eorum dictorum debitorum obtenta seu obtenti et in futurum obtinenda seu obtinendi sint et intelligantur irrita esse et irriti ac nullius valoris nisi de privilegiis eorum facta fuerit particularis mentio nec sub eorum pretextu seu alicuius fiducie seu moratorie possint dicti debitores dicti hebrei et suorum ut supra soluciones et debita demorari. Hec non et libris ipsius hebrei et suorum ut supra vachettis, scripturis et quibuscumque eorum memorialibus adhibeatur et prestetur fides, prout si essent instromenta publica, dummodo predictus hebreus et sui ut supra teneant dictos libros et scripturas bene ordinatas, et ordinatas more aliorum hebreorum exercentium banchum in civitate et districtu Ferrarie, nec ulla obstet nec opponi possit predicto hebreo et suis ut supra exceptio prescri-

ptionis seu consuetudinis, seu quelibet alia quo opponi posset contra tales libros, vachettas, scripturas et memorialia, et si contingeret aliquem eorum debitorem opponere in iudicio exceptionem solucionis, talis exceptio admittatur et audiatur debitor, si talem exceptionem legittime infra terminum quindecim dierum probaverit. Elapso vero dicto termino amplius non audiatur, sed tales scripture mandentur essecutioni ad instar sententie que transivisset in rem iudicatam contra quam nulla exceptio seu deffensio possit per eos debitores opponi.

Itemque dictus hebreus deffendatur et conservetur ac deffendi et conservari debeat per ipsum Capitaneum et Comunem Vignole ab incendijs, oppresionibus, violentijs, depredationibus et gravaminibus quibuscumque, que indebite et contra iustitiam seu honestatem sibi fierent et inferrentur quoquomodo ratione vel causa et quod trattaretur et trattari debeat tamquam civis Vignole et tamquam habitator in Castro predicto, gaudeatque omnibus et singulis statutis, beneficijs, imunitatibus, exencionibus, quibus utuntur et gaudent habitatores in dicto Castro Vignole et eius districtu.

Itemque hebreus ipse non teneatur nec cogi possit res aliquas alienas etiam furtivas vel subctratas vel aliter quomodocumque habitas et penes ipsum Banchum subpignoratas restituere aliquibus quorum essent res ipse seu dicerentur esse, nisi prius constiterit et per petentes facta fuerit idonea coram Capitaneo predicto eas res sic petentium esse, et nisi fuerit hebreo ipso per eos petentes aut vendicantes de re-

bus ipsis de sorte sua mutuata cum usuris deputatis a die subpignorationis usque in diem exactionis ipsorum pignorum integre solutum et satisfactum, nisi scienter res alienas et furtivas receperint.

Itemque quod dictus hebreus et alii predicti non teneantur deffere signum O nec aliquod aliud signum.

Item quod liceat ipso et aliis predictis officia sua celebrare, ceremonias facere, tam de die quam de nocte, rittus, consuetudines legesque suas et dotrinas legere et observare, libros suos cuiuslibet facultatis tenere, sinagogas et oratoria facere in domibus habitationum suarum et in alio quocumque loco et terra quantumcumque distanti in quo eos commorari vel esse continget, ad que officia cerimonias et permissa convenire possint et observari alii quicumque hebrei tam terigene quam forenses, et hoc libere et impune et absque aliqua contradictione vel molestia sibi inferenda et secundum et prout ipsi hebreo et alijs imprestatoribus in Civitate Ferrariensi concessum est per Illustrissimum Ducem Ferrarie, quod decretum pro ea parte volumus in hoc esse comprehensum, et tempore festivitatum suarum ac eorum solemnitatum nec cogantur nec cogi possint quoquomodo nec pignora restituere aut banchum exercere.

Item quod hebreus ipse et sui, ut supra, sint et esse debeant immunes et exenti et sic omnes eximimus ad omnibus et singulis gravaminibus, factionibus, superangarijs, impositionibus et collectis, tam ordinarijs, quam extraordinarijs, tam statutis quam statuendis vel imponendis, et precipue ut sunt reparationes pontium fortiliciorum ac murorum custodia,

salarium Capitanei, Bariselli, Cancellarij, Ingenerij, Piscarie, et generaliter ab omnibus alijs et singulis presentibus et futuris et quantumcumque gravioribus et maioribus et que omnia pro expressis hic haberi volumus.

Item quod neque publice neque private, neque directe aut indirecte prohiberi possit quin hebreus predictus cum eius pecunijs habere possit in Castro Vignole et eius territorio, et allia quacumque terra et loco nostro de quibuscumque rebus sibi necessarijs, quinimo volumus et mandamus per officiales nostros opportune provideri ut omnia ipsis necessaria cum pecunia propria valeant haberi et maxime carnes a macello modo suo interfectas et sub pretio quo alijs venduntur.

Item quod ipse hebreus teneatur post elapsum annum quo pignora steterint apud ipsum banchum subpignorata, et usure non fuerint solute, proclamari facere, quandocumque sibi videbitur duo proclamata in diversis diebus tempore quo fit mercatum in loco consueto per preconem Castri Vignole tenoris infrascripti, videlicet. — Quod homnes habentes pignora sub pignorata vadant ad reluendum ipsa pignora. — Et his duobus proclamatibus factis teneatur hebreus prefactus per alios tres menses sequentes ipsa pignora sustinere, quibus elapsis, si pignora non fuerint redempta, tunc ipsa pignora unum vel plura tam terigenarum quam forensium sint ipso iure ipsius hebrei et suorum, ut supra, et ad eum vel eos pleno iure spectent et pertineant, et liceat predicto hebreo et suis ut supra, ea pignora pro suis et tam-

quam sua pro se retinere vel vendere aut disponere pro libito eius voluntatis, et si ea pignora vendere non possit aut nolet, eadem valeat ad alium quemcumque locum prout voluerit vendendo defferre et sic in allio loco vendere, vel pro libito sue voluntatis aliter disponere absque eo quod hebreus ipse aliquod restaurum alicui persone facere teneatur etiam si pignora ipsa maioris fuerint valoris et extimationis sorte et usuris sibi tunc debitis, quod si ita vendere aut disponere voluerit tunc sic elapso termino ipsorum quindecim mensium quo pignora subpignorata apud eorum Banchum steterint, et post ipsa proclamata facta liceat ipsi hebreo ea pignora subpignorata sustinere et usuras ipsorum quindecim mensium ponere ad capitale et cum sorte cumullare et de sorte et usuris sic cumulatis usuras accipere ad racionem sortis libere et impune et absque aliqua contradicione.

Item quod si pignus aliquod aut pignora apud eos subpignorata per quamvis personam cuiuscumque conditionis contingeret a muribus corodi, aut a tineis devastari in aliqua parte, non teneatur ipse hebreus nec cogi possit per aliquem officialem ad restaurum sive damnum vel interesse aliquod faciendum vel solvendum his quorum pignora fuerint, dummodo per ipsum hebreum bona fuerit habita dilligentia et cura circa ipsorum pignorum custodiam, quantum ad ipsum spectat, de qua dilligentia et cura iuramento ipsius hebrei stare volumus suorumqne ut supra, nisi contrarium probatum fuerit per dominos pignorum.

Item quod si pro tempore appareret ipsum hebreum vel alium ex prefactis eorum dolo vel igno-

rantia accipere ab aliqua persona pro sorte vel usura plus debito aliquam quantitatem, tunc contra eos procedi volumus ad condanationem dupli eius pluris quod si ultra debitum abstulisset et eo pluri quod nobis visum fuerit.

Item statuimus quod durante tempore presentis decreti non possit ullo modo vel causa conducere nec permittere habitare in Castro Vignole et eius territorio neque in Castro Savignani et eius Podestaria aliquem alium hebreum, qui mutuare vellet ad usuram absque expressa licentia dicti hebrei et suorum heredum.

Item quod liceat ipsi hebreo durante tempore dicte conducte dictum Banchum et iura sua inter se et alium quemque etiam extraneum dividere, assignare, locare, vendere, et quolibet modo seu alio titulo transferre pro tempore presentis decreti et cum exemptionibus, immunitatibus, ac beneficiis de quibus in presenti decreto fit mentio, et quibus omnibus ipsi in quos sic transferentur Banchum ipsum et iura uti et gauderi possint ac si in presenti decreto specialiter et nominatim descripti fuissent, qui tamen nobis prius nominentur quorum aprobatio nobis spectet ut supra dictum fuit.

Item quod quando necessitas ipsi Comunitati Vignole imineret teneatur ipse hebreus mutuare Comunitati predicte per sex menses libras quinquaginta absque aliqua usura, quibus elapsis, et ea Comunitate non restituente ipsi hebreo et suis ut supra pecunias predictas teneatur ipsa Comunitas more aliorum usuras persolvere pro tempore futuro.

Item quod pro omnibus et singulis spettantibus et concernentibus facta ipsius Banchi ac sua negotia nullo modo ratione vel causa procedatur aut procedi possit criminaliter contra ipsum hebreum vel alium eorum per quempiam Iudicem aut Officialem nostrum quicumque fuerit sive ex mero officio et arbitrio, sive per inquisitionem, sive ad accusationem, denunciationem vel querellam alicuius persone cuiusvis gradus et conditionis existat liceat nobis tamen re inhonesta et iniusta per hebreum comissa eum expellere locatione durante.

Item statuimus et ordinamus quod si contingerit in aliquo libro rationum ipsius hebrei reperiri aliquas partitas, due vel plures, falsas cuius ius sortis existant possitas et scriptas in fraudem sive per malignitatem alicuius persone, quod tunc et eo casu non adhibeatur fides aliqua scripturis quibuscumque ipsius hebrei et suorum ut supra, quinimo volumus quod omnes sue scriture sint ipso iure et facto nulli, et quod amittant creditum in partita falsificata contentum, sed si reperiretur aliquod scriptum superdictis libris et scripturis ipsius hebrei et suorum ut supra per errorem, tunc ipse hebreus teneatur corigere partitam et refigere damnum passo. cuius eroris cognitionem nobis reservamus.

Item statuimus et volumus quod nullus Iudex vel Officialis noster quicumque sit audeat vel presumat admittere aliquam personam volentem denunciare vel accusare in criminalibus vel contra hebreum aut alium eius, seu querellam ullam porigere, nec per viam inquisitionis contra eum aut alium eorum ul-

latenus procedere, nisi prius et ante omnia talis abusans et denuncians vel querellans bonam et idoneam prestiterit fideiussionem de solvendo id totum in quo fenerentur ipsi accusati quando culpati reperientur de eo quo sibi opponeretur in ipsis ac usis, denuncijs vel querellis, et etiam expensas et omne damnum et interesse, et in quantum ipsi accusantes, denunciantes vel querellantes intentionem suam non probaverint, quoniam intentionis sue est quod tales denunciantes, accusantes vel querellantes non probantes id quod hebreo opponeretur easdem condenationes et penas incurrant quod hebreus ipse incurrere deberet si culpabilis reperiretnr, et super hoc bene judices advertant et officiales nostri ne hebreus indebite molestetur nec opprimatur, declarantes quidquid contra eum factum fuerit vel processum fideiussione non recepta irritum esse et inane.

Item ordinamus et volumus quod neque factores nostri neque alius quispiam officialis possint aut debeant compellere aut gravare dictum hebreum aut suorum ut supra vel alium eorum contra ipsorum voluntatem ad solvendum Camere nostre modo aliquo vel causa aliquas quantitates pecuniarum ad restituendum aliqua pignora alicui persone, quando ipse hebreus non est debitor Camere nostre predicte, neque etiam eum astringant ad solvendum affictus sui Banchi nisi secundum ratam de mense in mensem, quoniam non intendimus ipsum hebreum ultra predicta quoquomodo gravari.

Item decernimus quod si contingeret apud ipsum hebreum aliquod pignus unum vel plura deperdi vel

furtu subtrai, non teneatur ipse hebreus ad huiusmodi emendationem preterquam ad exbursandum subpignorantibus tantum quantum per ipsos mutuatum fuisset et super pignoribus ipsis computato eo quod habere deberet pro usuris suis, et hoc quando non probaret per duos testes fide dignos verum pretium et valor ipsius pignoris vel pignorum deperditorum, tam per unam partem quam per alteram, et tunc et eo casu teneatur hebreus apud quem tale pignus deperditum aut furto subtractum fuerit curare se nescire quod de tali pignore actum sit, et quod nulla super inde malignitate usus est.

Item quod omnia pignora capienda in Castro Vignole et eius territorio per quemcumque preconem et officialem de comissione cuiuslibet Iudicis aut Officialis aut aliter quoquomodo subpignorati penes ipsum Banchum Vignole si ipsi preconi et officialibus videbitur et placuerit, et aliter et alio modo non. Intendendo preterea quod dictus hebreus et sui ut supra non possint aliquem Banchum facere nisi in Castro Vignole et eius districtu.

Item concedimus et volumus quod si pignora accepta per prefatos precones et officiales erunt subpignorata penes dictum Banchum quod dictus hebreus et sui ut supra possint usura recipere ad rationem denariorum quinque singulo mense prout supra in pignoribus concessum est, adijcientes quod si infra annum a die subpignorationis ipsa pignora non fuerint redenta, et hebreus vellet ea vendere, ad eius hebrei instantiam, Capitaneus Vignole proclamare et fieri faciat duo proclamata per preco-

nem eius Curie in loco consueto bis per intervallum duorum dierum tempore quo fit mercatum in dicto Castre Vignole, videlicet — quod omnes qui habent pignora penes ipsum Banchum Vignole debeant ire ad reluendum pignus — et hoc fiat publice et intelligibili voce, ne quilibet possit pretendere de ignorantia. Quibus proclamatibus factis teneatur ipse hebreus pignora ipsa adhuc per tres menses tum proxime secuturos penes se sustinere et demum ipsis elapsis, pignora sint ipsius hebrei et suorum ut supra, et ad eos pleno iure spectent et pertineant quanticumque valoris sint aut precij, absque eo quod hebreus ipse restaurum aliquod facere alicui persone teneatur, et ea pignora vendere, alienare vel penes se retinere possit et aliter qualitercumque pro suo libito voluntatis disponere.

Insuper concedimus ipsi hebreo et suis ut supra ut valeat in quibuscumque locis nostris emere pannos, et de pannis lineis et laneis vestibus, drapamentis, lectis, culcitris, utensilibus, massaritijs, et de ipsis et quolibet eorum libere et impune et absque contraditione alicuius persone reficere, reformare, vendere, alienare, et in quolibet allio loco conducere pro libito sue voluntatis, non obstantibus quibuscumque in contrarium facientibus.

Item concedimus hebreo predicto ut possit et valeat emere quascumque bladarum quantitates in Castro nostro Vignole, Savignani in totaque eius Potestaria eorum districtus, et ibi in dictis locis ipsas retinere, sed non alibi conducere neque vendere nisi in dictis locis, sub pena amissionis dictarum bladarum applicandarum Camere nostre.

Item statuimus et ordinamus quod hebreus predictus et sui ut supra non possint quoquomodo neque via mutuare ad usuram in aliquo nostro loco nisi in Castro Vignole et eius teritorio.

Item quod hebreus predictus et sui ut supra teneantur pro huiusmodi nostra concessione solvere singulo anno, durante dicta locatione incoata ut supra, scutos quinquaginta aurei a sole, more solito et consueto, solvendo duoque par anserum pinguium atque canistrum unum uve albe de Bononia, que omnia solvere teneatur in ipsa prima die mensis Iannuarij incipiendo a die concessionis huius et sic deinceps sequendo.

Item quod elapso termino ipsorum annorum octo et non facta refirma de bancho predicto, possit hebreus ipse vel sui ut supra stare et habitare in dicto Castro Vignole et eius territorio per duos allios annos tunc proxime secuturos, et usuras ex pignoribus subpignoratis a tempore presentis concessionis vel mutuatis ad fidem sive capere et dictis capitulis presenti decreto in toto et per totum uti et gaudere, et sibi prosint absque solutione alicuius taxe vel quantitatis, et prout in ipsis octo annis poterant, excepto quod in eo tempore duorum annorum de novo in locis predictis non valeant mutuare, sed tantum prima credita cum fenore exigere rationesque facere et saldare prout opus fuerit, sine tamen aliquo allio novo fenore.

Item concedimus et volumus quod quotiescumque ipsi hebreo vel suis ut supra necesse esset dare ad bailam aliquos eius filios pro educandis ipsis, quod

tunc et eo casu ipse hebreus et sui ut supra possint et valeant dare extra ipsorum hebreorum domum ipsos eorum filios ad educandum et gubernandum cuicumque mulieri vel mulieribus cristianis accipere volentibus tale onus et volumus etiam quod in. casu necessitatis ipse hebreus et sui ut supra possint tenere in eorum domo pro ipsorum servitijs unum famulum unamque ancillam cristianam.

Item concedimus et volumus quod si durante presenti concessione dictus hebreus peteret ius a quocumque nostro Iudici aut Officiali, tam in causa civilli, quam criminalli, et quod dicti ňostri Officiales et Iudices essent negligentes in reddendo ius sumarium et expeditum dicto hebreo et suis ut supra, quod tunc ipse hebreus vel sui ut supra habeant terminum viginti duorum dierum ad veniendum ad nos ad reclamandum de tali Iudice vel Officiale propter iniustitiam et de totto sibi facto, et demum nos teneamur providere cum celleri expeditione quod ipsi hebrei habeant ius expeditum.

Item mandamus et comittimus quibuscumque officialibus et iudicibus et suditis nostris Vignole et eius districtus ut debeant tueri et deffendere ipsum hebreum vel suos ut supra ab omni hospitamento seu allogiamento millitum, qui vellent allogiare seu hospitare in domo dicti hebrei vel suorum ut supra.

Insuper volumus etiam quod quotiescumque esset suspitio belli quod ipse hebreus vel sui ut supra possint fugere omnia pignora et bona sua in loco tutto et sicuro prout ipsis videbitur et placuerit, facto prius inventario ipsorum pannorum et iusta estima-

tione per homines idoneos elligendos ab ipsa Comunitate Vignole ex una et predicto hebreo ab altera parte cum interventum nostrorum officialium Vignole que estimatio in defectu ipsorum pignorum exsolvenda sit cuilibet domino eorumdem pignorum dentque unam fideiusionem idoneam tam hebream quam cristianam nobis in Civitate Ferrarie aut in Castro Vignole de salvandis, gubernandis et revertendis dictis pignoribus in dicto Castro Vignole postquam erit finitum bellum sive suspicio, et quod eo casu dicti nostri officiales Vignole teneantur dare societatem dictis hebreis propter eorum custodiam et invenire currus et boves qui conducere possint dicta pignora et eorum bona solvendo tamen ipsi hebrei mercedem suam competentem dicte societati et hominibus, ita tamen quod ipsi hebrei non possint molestari nec inquietari per aliquem quoquomodo in aufugiendo dicta pignora et bona et hoc non obstantibus quibuscumque in contrarium facientibus.

Item concedimus quod nutricem et ancillam cristianam retinere possint etiam in domo sua prout eis indultum esse reperitur per SS. D. N. PP. dummodo et hoc alijs hebreis privileggiatis in Civitate Ferrarie et districtu Ill.mi et Ecc.mi Ducis concessum esse reperiatur et observetur.

Declaramus insuper quod prefatus hebreus et socij ut supra possint eis que liceant accipere a quacumque persona etiam si nostre militie milites fuerint pignora cuiuscumque conditionis et arma cuiuscumque qualitatis dummodo huiusmodi arma milites ipsi a nobis vel a ministris sive officialibus nostris non ha-

buerint et ea reddere non cogantur, nisi ipsis hebreis somptione tam sortis principalis quam usurarie.

Concedimus etiam eidem hebreo et suis ut supra quod libere et impune tenere possint Banchum feneraticium apertum in omni et quacumque die etiam festivitatum nostrarum, et prestare, exigere et conthraere prout opus fuerit et ipsis placuerit, exceptis tamen diebus Nativitatis D. N. I. C., Pascatis resurectionis, Pentecostes et Corporis eiusdem D. N. in quibus prohibemus ipsos posse tenere Banchum apertum et in eo prestare vel exigere, volumus tamen quod in domo ipsorum clauso hostio laborare possint et allia facere que ipsis necessaria fuerint.

Mandamus insuper omnibus et singulis subditis nostris Castrorum prefatorum Vignole et Savignani et incolis habitantibusque cuiuslibet eorum iurisdictionis et districtus ne de cetero audeant aut presumant aut aliquis eorum audeat aut presumat subpignorare pro aliquibus forensibus et allienigenis ad damnum vel preiudicium ipsorum hebreorum aliquod genus pignorum hebreis prefatis sub penas librarum 25. applicandarum pro duobus tertijs Camere nostre et pro alio tertio accusatori seu inventori.

Insuper volumus et mandamus quod nullus subditus noster aut habitator dictorum Castrorum nostrorum aut jurisdictionis eorum audeat vel presumat violenter rapere vel retinere in domibus vel extra domos eorum in quibusvis locis aliquem ex dictis hebreis sive filium sive de familia eorum marem aut feminam maiorem sive minorem, puberem aut impuberem, contra mentem et voluntatem ipsorum sub pena arbitrio nostro imponenda.

Derogantes hoc facto per premissa omnia et singula suprascripta omnibus alijs decretis, ordinibus et concessionibus huc usque factis per precessores nostros in contrarium omnium suprascriptorum, que per presentes nostras sint cassa, irrita et nulla, et quod omnia et singula in presentibus decreto et concessione annottata et descripta firma et valida permaneant.

Mandantes quoque Capitaneis, Potestatibus, Iudicibus nostris et Factoribus et alijs quibuscumque Officialibus nostris Castrorum nostrorum, tam presentibus quam futuris quatenus predicta omnia premissa et singula servent inviolabiliter faciantque observare, et omni exceptione remota, sub pena amissionis gratie nostre, et allia qualibet nostro arbitrio imponenda, non obstantibus aliquibus iuribus, legibus, consuetudinibus, statutis, provisionibus et ordinationibus nostris et horum Castrorum nostrorum constitutionibus atque decretis et concessionibns quibuscumque per nos alijs factis et faciendis et alijs quibuscumque in contrarium facientibus, quoquomodo disponentibus nunc vel in futurum, quibus omnibus et singulis quantum ad premissa et respectu premissorum dumtaxat ex certa nostra scientia derogamus et volumus esse derogatum ac si de eis et quolibet eorum hic de verbo ad verbum facta esset specialis mentio.

In quorum robur et fidem hoc nostrum decretum fieri iussimus et registrari nostrique soliti sigilli apensione muniri.

Datum Ferrarie die 15. mensis Maij 1573.

HERCOLES CONTRARIO

Locus ✠ *Sigilli* — *CESAR de receptis de mandato.*

DECLARATIO

Illustrium Dominorum Factorum Generalium Ducalium pro prestationibus Banci Feneratitii Vignole.

In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitatis 1576 indictione 4.ª die 24. mensis Decembris, Ferrarie in officio Factoriæ Ducali, in Camerino infrascriptorum Illustrium Dominorum Factorum, presentibus testibus vocatis et rogatis spectabilibus Domino Ioanne q. Nicolai de Beccarijs, et Domino Benedicto Bordochio q. Alexandri ex prefectis, sive magistris computuum Ducalis Camere et civibus Ferrarie, de contrata S. Gulielmi; et Domino Lanfranco Taurino Notario q. Maurelii cive Ferrarie de contrata S. Pauli in via Burgi Leonis, et alijs.

Gli illustri Signori il Signor Guido Coccapani da Carpi, ed il Signor Battista Montecattini di Ferrara Factori e Procuratori generali del Serenissimo Principe et Signor nostro il Signor Don Alfonso d' Este Duca di Ferrara, di Modena, di Reggio, et di Sciartres, et in presenza delli sopradetti testimonij mi hanno commesso per nome di S. A. Serenissima ch'io dovessi rogarmi, et far nota, che avendo già Isaac Beniamin hebreo condotto dall' Ill.mo già Signor Marchese di Vignola b. m. l' essercitio del Banco feneratitio di detta terra di Vignola per anni otto già cominciati al primo di Genaro 1573. con la capitulatione e decreto ottenuti dal prefato Ill.mo Signor

Marchese con la facoltà fra le altre di poter pigliarsi compagni in detto essercitio, et dopo morte del prefato Signor Marchese seguitato con licenza et buona gratia di S. A. in l'essercitio del detto banco, et suplicato per la confermatione di detta condotta, et non se havendo S. A. al presente per degni rispetti voluto risolver di far detta confirmatione a fine però che detto banco con incommodo del populo non cessasse, et si serrasse S. A. si contentava et ordinava che detto M. Isaac de Beniamin et suoi compagni hora pigliati per lui secondo detta capitulatione in l'essercitio di detto banco, che sono Verdimas e Sansone hebrei da Iena, possano et le sia lecito in lo avenire a suo arbitrio tener aperto et esercitar il banco predetto per il modo et forma però che di presente si esercita per essi, et ciascun di loro godere li capitoli, concessioni, et decreti del detto banco per il tempo passato dal prefato Ill.mo Signor Marchese concessigli, et questo però sempre a beneplacito di S. A. et infino a tanto che sarà detto altro in contrario alli predetti hebrei, et con questo che tratanto habbino et devano pagar le solite lor tasse e gravezze.

Et ita ego notarius infrascriptus predicta sicuti mihi iniunctum extitit ut supra in hunc pubblicum documentum confeci vulgare sermone sic requisitus et rogatus conscripsi.

Ego Antonius filius spectabilis et egregij viri Domini Hieronymi Portii apostolica et imperiali auctoritate notarius publicus Ferrariæ, suprascripta omnia et singula, prout in scedis scripturis publicis auten-

ticis ac originalibus infrascripti spectabilis et preclari viri Hieronymi Bonsignorii notarij publici Ferrariensis inveniri fideliter de eius mandato scripsi. sumpsi, et exemplavi, quod facere potui vigore statuti comunis Ferrariæ super hoc æditi. Et ad maiorem premissorum omnium firmitatem hic me subscripsi, signumque meum tabellionatus apposui consuetum.

Ego Hieronymus filius q. D. Alexandri Bonsignorii apostolica et imperiali auctoritate notarius publicus Ferrariensis, et Camere Ducalis suprascriptis presens fui, et ea rogatus scribere scripsi in meis scedis et scripturis auctenticis et originalibus, et exinde ea transcribi feci per dictum D. Antonium Notarium Ferrariensem, quod potui, et in fidem me subscripsi, signumque meum tabellionatus apposui consuetum.

Confermazione dei detti Capitoli.

NOI GIACOMO BONCOMPAGNI GENERALE DI SANTA CHIESA, E MARCHESE DI VIGNOLA.

Havendosi viste le capitulazioni già contrattate dagl' Ill.mi Predecessori nostri ad Isaac di Beniamin hebreo per conto dell' esercitio del banco feneratitio nella terra nostra di Vignola per otto anni già cominciati nell' anno 1573. passato al primo di Genaro con licenza et facoltà di tener presso di se compagni nelli negotii, che nascono da simil arte, et amministratione, con pagar le tasse che sono solite, et gravezze, che provengono dalli effetti di tal maneg-

gio. E vista giuntamente la tolleranza di quello fattale dalli ministri di S. A. nel anno 1576. a' 24. di Dicembre causata dalla morte del già Illustre Signor Marchese Contrario a beneplacito di S. A. di poter esso Isaac esercitarsi con suoi compagni in esso banco con le concessioni e capitoli di quello già ottenuti dal suddetto Signor Marchese Contrario.

Pertanto compiacendoci Noi ch' esso Isaac goda al presente le conventioni e decreti di detto banco già passati con esso Signor Marchese Contrario, e tollerati dalli suddetti ministri di S. A.: ci contentiamo che egli eserciti questo banco con quelli garzoni, e compagni, che li furono concessi da Predecessori nostri, concedendogli il tempo destinato da quelli nell' ordinationi da loro fatteli; le quali confirmiamo, non derogando alli pagamenti già convenuti tra esso illustre antecessor nostro, e tra detto Isaac delle tasse, e gravezze solite e consuete.

In fede la presente abbiamo fatta, et ispedita col nostro solito sigillo in simili cose.

Dato nell' Illustre Rocca di Vignuola a 17. di Agosto 1577.

Pro Ill.mo et Ecc.mo Domino Marchione
Antonius Scappus

L. ✠ *S.*

Registrata in libro primo supplicationum fol. 8. -
Guido Posthumius Ferrus secr.

Supplica per nuova conferma dei detti Capitoli

Ill.mo et Ecc.mo Signor Marchese

Havendo ottenuto Isaac di Benegnamino hebreo al presente banchiero dell'esercitio nella terra di Vignola la confirmatione de capitoli del detto banco con la tolleranza di prestare ad usura in detto Marchesato per anni otto, cominciando a dì primo di Genaro 1573. passato, dal già Ill.mo Signor Marchese Contrario, et successivamente doppo la sua morte dal Serenissimo Signor Duca di Ferrara, et ultimamente da V. E. Ill.ma. Et essendo già passati li doi terzi delli otto anni, desidera l'oratore di ottener un' altra confirmatione degli otto anni, per poter sotto il felice suo Stato et Marchesato habitare longamente. Onde ricorre l' oratore a V. E. humilmente supplicandola che per sua benignità si degni di concedere all' oratore la confirmatione de tutti, et ciaschedun capitolo di detto banco per anni dieci continui da cominciarsi finita che sarà la tolleranza delli otto anni, con il solito pagamento, derogando V. E. a tutto quello, ch' è necessario derogare con la pienezza della sua podestà Marchionale, et questo di gratia speciale, non obstante qualunqne cosa che facesse in contrario, havendo il tutto sufficientemente per espresso.

Concedimus, ac confirmamus ut petitur, dumodo orator ratione creditorum contractorum a die investiture nobis facte de Marchionatu nostro, et in fu-

turum quomodolibet contrahendorum usuras ultra viginti pro centenario a subditis totius Marchionatus nostri Vignole, et Universitatum, non exigat, et ab usuris usurarum in totum se abstineat, et non aliter. Et quatenus hec observentur tempus oratori concessum prorogamus, seu de novo concedimus ad sex annos incipiendo a calendis mensis Januarij 1582 et finiendo per totum annum 1588.

Datum Bononie die 9 Novembris 1577.
JACOBUS MARCHIO.

Loco ✠ Sigilli. GIULIO CUPELLO Secretario.

GRIDE INTORNO AGLI EBREI.

I.

D' ordine dell' Ill.mo Signor Conte Francesco Maria Sassatelli Nobile Patricio Imolese e di presente Vice Marchese e Luogotenente generale del Marchesato di Vignola per S. E. Ill.ma si rinova la grida altre volte fatta e pubblicata sotto li 11 Novembre 1619, circa che gli hebrei debbano portare un bendinello di cordella di seta o bavella ghialla al loro arbitrio, overo aranzata di larghezza di due dita in circa; et alle donne in cima della testa di sopra la conciatura o scoffia di tanta quantità, quanto ne portano gli huomini, sotto le pene medesime

contenute in detti bandi. i quali s' intendono dichiarati qui di parola in parola, e questo acciò alcuno non possi pretendere ignoranza.

II.

Havendo presentito l' Ill.mo Signor Conte Francesco Maria Sassatelli Nobile Patritio d' Imola et al presente degnissimo Vicemarchese, e Luogotenente generale del Marchesato di Vignola per l' Ill.mo et Ecc.mo Signor il Signor Don Ugo Boncompagni Duca di Sora e Marchese del detto Marchesato Signore et Padrone colendissimo ecc. che vi sono molte persone che danno fastidio agli Hebrei della Terra di Vignola, e loro case et habitationi, et in particolare li figli di famiglia col strappazzargli, e tirargli, sassi nelle porte, et finestre senza alcun riguardo, et in sprezzo anche della giustitia, al che desiderando, et volendo S. S. Ill.ma provvedere per quanto sia possibile, acciocchè detti hebrei possano vivere, et habitare in detta Terra con quiete, et senza alcun sospetto d'esser oltraggiati, e tanto più per essercitare una parte d' essi il Banco concessogli da S. E. per benefitio de' sudditi; pertanto col tenore della presente c' havrà forza di legge inviolabile S. S. Ill.ma ordina, et espressamente commanda che non sij alcuno ch' ardisca di far ingiuria d'alcuna sorte in qualsivoglia modo, via, o forma a detti hebrei, o loro case et habitationi strappazzandogli, o tirandogli sassi, o in qualunque altra forma oltraggiandogli, sotto pena

di scudi dieci d'oro in oro in caso di contravenzione per ciascheduna persona, et per cadauna volta che sarà contrafatto, et anche d'altre pene maggiori ad arbitrio di S. S. Ill.ma, se ciò sarà di giorno, et se di notte la pena sarà duplicata, d'applicarsi per duoi terzi all' Ecc.ma Camera, et per l'altro terzo all' accusatore o inventore, al quale si crederà con suo giuramento, et un solo testimonio degno di fede. S'esortano però tutti indiferentemente a non contravenire, et particolarmente li Padri a tener sotto la loro disciplina in freno, ed haver buona cura, e custodia de' loro figli, acciochè non diano fastidio alli suddetti hebrei, perchè si procederà contro li disobedienti con ogni rigore di giustitia per via di querella, inquisitione e denunzie segrete et in ogni altro miglior modo, che parerà più espediente alla Corte.

In quorum etc.

Datum in Arcæ Vineolæ die 29 Decembris 1647.

III.

D' ordine dell' Ill.mo Signor Conte Francesco Maria Sassatelli Nobile Patritio d' Imola, et di presente degnissimo Vice Marchese di Vignola ecc; si deduce a notitia di tutti qualmente S. S. Ill.ma per obviare a' disordini, et scandali, che potessero occorrere in questi santissimi giorni di penitenza in proposito del maltrattare li hebrei, et loro habitationi in questa Terra, mentre che stanno ritirati in casa conforme al solito, vieta, e prohibisce a qualunque persona

sia chi si voglia l'usarli contro essi, et loro habitationi atti indecenti, et di poca convenienza, non volendo che alcuno li tiri sassi, o altra cosa nelle porte, o finestre, o altri luoghi delle case loro,. in poca, nè in assai quantità in qual si sia via, modo, o forma, sotto pena arbitraria a S. S. Ill.ma, oltre l'altre contenute nelle gride intorno a ciò per il passato publicate, alle quali si havrà relazione ogni volta che ne faccia bisogno. Pertanto s' esorta ognuno ad obbedire, perchè contro li trasgressori si procederà con ogni rigore di giustitia, per via di denuntia, inquisitione, et *ex officio*, et in ogni altro miglior modo, che parerà più espediente alla Corte.

IV.

Avendo presentito l'Ill.mo Signor Conte Francesco Maria Sassatelli Nobile Patritio d'Imola, et hora degnissimo Vice Marchese e Luogotenente generale del Marchesato di Vignola, che vi sono molte persone della Terra di Vignola predetta, e massime li Bottegari della Piazza, che in sprezzo, e con scandalo della giustitia, quando giornalmente capitano hebrei forestieri a cavallo, e che gli hebrei terrieri ancora cavalcano per loro servitio nell' andare e ritornare che fanno, li picchiano e gridano dietro con rumore straordinario in modo, et atto di vilipendio, com'anco ad altri ch' alle volte, o sopra sommari, o sopra cavalli cavalcano per la piazza in occasione di loro servitio, cosa veramente biasimata dalle persone honorate, et essendo stato fatto ricorso

a S. S. Ill.ma più volte, acciochè proveda a tanto, e tale disordine; quindi è che col tenore della presente publica Grida, c' havrà forza di legge inviolabile, detto Ill.mo Signor Vice Marchese ordina, et commanda espressamente a tutti, che per l'avenire alcuno più non ardisca, nè debba picchiare, gridare nè far simili sorte di rumori dietro a detti hebrei, o altri come sopra, sotto pena di scudi dieci d' oro in oro da levarsi a' contrafacienti per ogni volta, e per ciascheduna persona, che contrafarà, et d'applicarsi per li duoi terzi all' Ecc.ma Camera, et per l' altro terzo all' accusatore, o inventore, al quale sarà prestata fede, e si crederà con suo giuramento, et un sol testimonio degno di fede, e volendo sarà tenuto secreto; riservandosi S. S. Ill.ma l' arbitrio di crescere, et sminuire dette pene conforme la qualità del fatto, e delle persone; e perciò s' avertiscono tutti d'obbedire, perchè contro li trangressori si procederà ad istanza della parte, *et ex officio* per via d'inquisitione, over in ogni altro miglior modo, che sarà dalla Corte stimato opportuno.

Die 19 Julii 1651.

GRIDE DIVERSE

SOPRA IL MERCATO

\- 1581 -

Desiderando il molto illustre Signor Governatore generale del Marchesato di Vignola, che detta Terra over Castello di Vignola si conservi abbondante, et massimamente delle cose necessarie al vivere, et si facino anche li mercati ordinariamente, et con quella maggiore commodità delle persone, che si può, et non naschino disordini, et confusioni tra li contrattanti nei giorni del mercato d'essa Terra et Castello, però per questo suo publico bando, et grida, da esser osservata inviolabilmente, et da esser publicata due giobbie immediatamente col consenso dei Magnifici Giudici della piazza, ordina, vole, et commanda, che per l'avenire doppo la detta pubblicatione non sia persona alcuna di qualsivoglia grado, sesso, e conditione, tanto teriera come forestiera, che ardischi, o presumi nei giorni del mercato predetto comprare, o far comprare, ne tampoco incaparare, o dar parola per rivendere nella detta Terra, o in altro luogo l'infrascritte cose, cioè, polami, ove, pizzoni, latticini freschi, pesce, occelli, et altre selvaticine, sin tanto che non sia levato un segno d'una Bandiruola, la quale a questo effetto sarà posta in piazza in luogo eminente, accioche ogni huomo la

possi vedere, sotto pena per ciscuna volta, et ciascuna persona di lire dieci di bolognini, d'applicarsi per un terzo alla Camera, l'altro terzo a' luoghi pij ad arbitrio di S. S. Illustre, et Giudici della piazza, et il resto all' accusatore, over inventore; et levato detta Bandiruola sia lecito ad ogni uno comprar, et vendere *impune*.

Item si ordina et commanda, che non sia persona alcuna che ardisca in giorno di detto mercato vender, o comprar, o far vendere, o comprare robba di sorta alcuna drieto alle strade, tanto fuori della Terra, quanto di dentro, avanti che sia condotta, o passata sù il luogo solito del mercato, sotto pena per ciascuna volta, et ciascuna persona di lir cinque et della perdita della robba, d'applicarsi come di sopra.

Similmente si proibisce a ciascuna persona il condure nel giorno del detto mercato, o far condur carri, brozzi, elcie, et altri simili instromenti con bovi, o vache per la piazza, ma, occorrendo a qualcheduno venir dentro del Castello con simili instromenti, si debbano voltar subito drieto alle muraglie, sotto pena di lir cinque, d' applicarsi come di sopra.

Item per maggior commodità delle persone et acciò una sorte di cosa, da contrattarsi nel giorno del mercato, sia separata da l' altra, ne si continuano le solite abusioni, ordina et commanda S. S. Illustre, come di sopra, che per l' avenir quei dalla canepa, lino, stoppa, lana, et altre simili cose le debbano tenere nella piazza dalla casa del Magnifico Messer Francesco Cazzani in giù nanti, o indritto la Chiesa sin'alla casa del Magnifico Messer Horatio Cortesi;

et tutti li marzzadri di qualsivoglia conditione, o sesso debbano star, et vendere, e contrattar dalla strada di mezzo in sù nella detta piazza; così ancora li altri, che hauranno robe da vender da magnare debbano star dalla Chiesa in sù esclusivamente per il resto della piazza verso l'orologio; et quei dai maroni, castagne, ansari, farine, et pane debbano star a contrattar dette robbe dalla Speciaria di sotto in giù, sotto pena per ciascuna volta, et ciascuna persona, che contrafarà nei predetti casi di lir cinque, d'applicarsi come di sopra.

Finalmente per ogni buon rispetto vieta, et proibisce alle donne filar sù detto mercato, ne portar rocche, o altro instrumento per filar in detto luogho sotto pena di dieci bolognini, et della perdita della roccha con la robba che ci sarà sopra, d'applicarsi come di sopra; intendendo delle donne, che portano qualsivoglia roba a vendere sù il detto mercato, et non altrimenti.

Dechiarando S. S. Illustre, che in ciascuno dei sopradetti casi si crederà ad uno testimonio degno di fede con l'accusator, o inventore col giuramento, tenendolo segreto, et si procederà sommariamente, et irremissibilmente senza altra dichiaratione o pronunza, intesa la verità del fatto, e che perciò non s'intendi ristretta, e meno derrogato alla facoltà, et autorità competente, e data ai detti Signori Giudici dai statuti, et leggi, anzi possino proceder nei sopradetti casi, et nell'Uffizio loro secondo che di ragione potranno, et dispensar, et accomodar come gli parerà per utilità pubblica.

SOPRA IL PESO E LA MISURA
E SOPRA LA DENNUNCIA AI GABELLIERI

- 1581 -

Essendo andato all' orecchie dell' Illustre Signor Governatore del Marchesato di Vignola il Signor Giuseppe Torre, che per modi e vie indirette si fa fraude alla Grida della pesa et misura, et che il dazio di quella resta leso, e dannificato, et volendo a ciò provedere, però per vigore della sua presente provigione vole e comanda, che non sia persona alcuna di qual stato, condizione, e preminenza si voglia, che ardisca o presumi pesare o misurar sul mercato di detta terra di Vignola, soma o peso, che passa libbre 25 alla pesa di Modena, senz' espressa licenza, intervento, o consenso del Datiaro, o conduttore di detto Datio della pesa et misura, sotto pena a chi contrafarà, o sarà trovato, accusato, o denuntiato aver contrafatto di lire dieci di moneta, e della perdita delle robe contrattate, da esser applicata per due terzi alla Camera, et l'altro terzo al detto Datiaro o Conduttore di quello Datio; e perchè non si possi far fraude alla presente grida col differir il pesar o misurar in giorni che non sono di mercato, perciò sua S. S. Illustre commanda e vieta, che alcuno non possi pesare, o misurare alcuna sorta di robba mercantile tanto in piazza come dentro case, tanto di mercato, quanto in qualsivoglia altro giorno, senza licenza come di sopra et sotto la predetta pena, alla quale Grida non si possi far fraude.

Et oltre di ciò per parte et comissione del predetto Illustre Signor Governatore si ordina et espressamente si comanda a ciascuna persona sia di qual stato, grado, o condizione si voglia, etiam privileggiata tanto terriera, come forestiera, che non debba ne possi in alcun modo condure, ne far condure fuori di detto Marchesato sorte alcuna di robbe di qual sorte si siano, etiam ottenuta licenza da S. S. Illustre, se prima non sarà denunciata alli Conduttori delle gabelle di detto Marchesato, over Comarco del luoco dove si leverà detta robba, e non saranno prima d' accordo con loro, sotto pena di scudi dieci d'oro per ciascuna volta, et ciascuna persona, et della perdita della robba, et de' carra, barozzi, et bestie, che la conducessero, o portassero respettivamente d' applicarsi per un terzo alla Camera, un terzo al detto Datiaro, o Conduttore delle gabelle, et il resto all' accusator, over' inventor o essecutore, quale sarà tenuto segreto, et se gli crederà con uno testimonio degno di fede.

SOPRA LE BIADE

\- 1581 -

Volendo proveder l' Illustre et molto Eccellente Signor Giuseppe Torre Nobile Luchese generale Governatore del Marchesato di Vignola, che in quest' anno non si faccino granari delle robbe da vivere, che nascono nel Marchesato con molto danno delli poveri, segondo che facilmente avverrebbe, quando non si rafrenasse col timore della pena, l' in-

gordigia di quelli, che non pensano ad altro, che al comodo proprio, et proprio guadagno, et per soccorrer al bisogno delli poveri più che sarà possibile, inherendo alla commissione sopra ciò havuta da S. E. Ill.ma; pertanto con la presente sua publica Grida, et bando, qual vuole sia inviolabilmente osservata da ogni sorte di persona, così terriera, come forestiera, privilegiata o no, essente o no, che habiti o no in detto Marchesato, prohibisce comprare qualsivoglia sorte di grani, o che altra biada si sia, per rivendere, o far granaro, et questo sotto la pena di perdere la robba comprata contro la forma della presente grida, et di scudi dui d'oro per ciascuno staro di formento, et uno scudo per staro d'altre biade, legumi, o che altro si sia pertinente al vivere humano; d'applicarsi, come *ex nunc* S. S. Illustre l'applica per un terzo all'accusatore, inventore, o essecutore, et gli altri dui terzi alla Ducale Camera, al quale denonciatore si crederà con un testimonio degno di fede, et col suo giuramento; et quando verrà a notitia della Corte, che alcuno havrà contravenuto, et che poi avesse smaltito li grani, o altre biade comprate contro il tenore di questa sua Grida, oltre li dui scudi, o uno per staro, come di sopra, s'intenda caduto nella pena del valore corrente di tale robba per lui contraventore comprata, et poi smaltita.

Dechiarando per levare ogni sottigliezza di dispute, che s'intenderà essere comprata la robba da vivere per rivendere, o per far granaio, ogni volta che consterà, anche per presuntioni verisimili, che

quel tal contraventore ne havesse tanta in suo potere nanti la compra, che li poteva bastare per suo uso necessario fin' al nuovo futuro raccolto, et in questo si riserva a se esso Signor Governatore l'arbitrio di dechiarare, se n'havea l'imputato a bastanza per uso suo necessario, o no. Et acciò si levi in tutto et per tutto qualsivoglia occasione d'ambiguità, dichiara S. S. Illustre, che non sia lecito ad alcuno creditore pigliare a conto del suo credito dal debitore, grano, ne altra cosa necessaria al vivere, che venga sotto nome di biada, legumi, o misture, se non per uso suo necessario, come di sopra, et chi ne piglierà in altra maniera, s'intenderà et così dichiara, che sia presa per rivendere, o far granaio contro la forma della presente Grida. — Anzi che se fossero già fatti obblighi, di qualsivoglino qualità, di vendere per certo prezzo convenuto, grani, o che altra biada, o mistura, et che fossero corsi danari tutti o parte, o caparra alcuna, non per questo vuole, che alcuno possa esser astretto a mantenere tal contratto nullo, et invalido, come così S. S. lo dichiara, ma in quel cambio sia solamente tenuto a restituire tanti danari, o caparra, quanta n'havrà tirata, o havuta, et in ogni caso si riserva l'arbitrio di dichiarare quale sarà il prezzo corrente et honesto di tali robbe o grani. Non si vieta però ad alcuna persona c'havesse prestato grano, o che altra robba da vivere, il potersi ripigliare tai grani, o robbe, che gli fossero restituiti, ancora che n'havesse oltre il bisogno suo necessario.

Et perchè meglio si possa provvedere a quanto

sarà necessario a benefitio delli poveri, ordina et commanda esso Illustre Signore Governatore ad ogni sorte di persone, etiam che privilegiata, o essente habitante in detto Marchesato, e non habitante, che fra qui Santa Maria mezzo Agosto prossimo debba haver dato in nota al suo Cancelliere ogni quantità, et qualità di grano, biada, legumi, o che altra cossa si sia necessaria al vivere humano raccolta in detto Marchesato, et anche la forestiera, che si troverà haver in suo potere dentro il Marchesato, sotto la pena di perdere detta robba non denonciata, o il suo comune valore, quando quel tale più non l'avesse, et scudi dui per staio di grano, et scudo uno per staio d'altra roba, d'applicarsi come di sopra. — Avvertendo che si manderà passato detto termine, a misurare la robba per persone deputate, perciò ogn'uno si guardi.

In oltre si notifica ad ogn'uno, che nei predetti casi si procederà ex officio ad accusatione de' delattori, et in ogni altro migliore modo. Et che tutte le suddette pene si esiguiranno, oltre le pene contenute in altre gride separatamente, disponendo del non estrahere robba fuori del Marchesato, et simili.

SOPRA LA GRASSA

- 1581 -

Desiderando il Molto Illustre Signor Giuseppe Torre Governatore generale mantener abbondanza nel Marchesato da S. S. governato, vuole, ordina, e comanda ad ogni et qualunque persona di che stato, gra-

do, e conditione si sia, o vogli essere, tanto teriera, come forestiera, che per l'avenire non ardischi, ne presumi sotto qualsivoglia pretesto, o colore per se o per altro estraher, o far estraher fuori del Marchesato predetto sorte alcuna di grassa cioè, formenti, fave, et ogni altra sorte di biade senza sua espressa licenza, sotto pena a chi contrafarà di uno scudo per stajo, e mezzo scudo per mina, et di perdere la robba estratta, o da estrahersi, et della perdita delli animali, et instromenti con quali detta robba si conducesse, da esser applicata per un terzo all'accusator, inventor, over essecutore, quale sarà tenuto segreto, e gli sarà prestata piena fede con un testimonio, e gli altri due terzi alla Camera di S. E. Ill.ma. Dichiarando che anche doppo il fatto quando si venisse in cognitione si procederà contro li contrafacienti nei modi, che pareranno più ispedienti a S. S. Illustre.

Com'anco proibisce, et vieta a ciascuna persona, come di sopra, l'estraher, o far estrahere fuori di detto Marchesato sorte alcuna d'altra grassa, cioè, bestie d'ammazza grosse, o minute di qualsivoglia sorte, polami, formaggio, laticinij, et altri animali quadrupedi, e volatili, grassi di bestie, salumi, et altre cose simili necessarie al viver humano, comprendendovi ancora uve, vini, legna, fassi, carbone, carbonella, cenere, et altre cose necessarie nel detto luogo, quali non si possino, ne debbano in modo alcuno estraher in aliene giurisditioni, ma quelle tutte nominate, e simili rittenere per beneficio, et utile di detto Marchesato, sotto pena in ogni caso dei so-

pradetti di perdere la robba a chi contrafacesse, bestie et instrumenti, come di sopra, et d' altre pene pecuniarie da esser imposte ad arbitrio di S. S. Illustre, da esser applicate, come di sopra.

Dechiarando che per conto di fassi, la suddetta prohibitione non si estenda nella Podestaria di Monfestino, ne meno per legna da brugiare; ma che del carbone abbia luogo la Grida presente, a chi ne condurrà, o ne farà condurre fuori, oltre l'arbitrio d'esso Signor Governatore, et questo per rimediare che non si taglino li castagni; eccettuando però quelle robbe, che si vendessero a terieri, o forestieri sul mercato di Vignola, quali per quel giorno del mercato si possino condure, et ivi contrattare, et estrahere, salvo però quello, che sopra ciò sarà di sotto ordinato.

E di più acciò la Terra di Vignola, e tutto il Marchesato resti, et si conservi abbondante di grassa e vetovaglie si commanda da parte di S. S. Illustre che ciascuno dei comuni debba ogni mese denonciare al Massaro di quel luoco ogni sorte di bestie d'ammazza, o beccaria, come bovi, manzi, castrati, porci al suo tempo, et altre simili bestie veramente, et fedelmente, sotto pena di scudi venticinque d'applicarsi come di sopra, et di maggior et minor ad arbitrio di S. S. Illustre; et li predetti Massari siano tenuti, et obligati mandare le copie di dette denonze fedelmente, et senza fraude al detto Signor Governatore, o ad altro a ciò deputato da S. S. Illustre, sotto la medesima pena da esser applicata come di sopra, nella quale e sotto la quale provi-

sione, e bando si comprendano li legnami da opra di qualunque sorte, et le castagne, e maroni, et ogni altra sorte di cosa, et robbe, che si vendono, et contrattano, eccetto la seda, et dependenti da quella, che sono totalmente esclusi dal presente bando.

Et per obviar alle fraudi, et inganni, che si potessero far S. S. Illustre prohibisce, et espressamente comanda, che niuno forestiero possa comprare tanto ne' mercati, quanto fuori in qualsivoglia luoco del Marchesato bestie quadrupedi di qualsivoglia sorte, senza espressa licenza di S. S. Illustre, sotto pena a' compratori di scudi venticinque d'oro per ciascuna volta, et della perdita delle bestie comprate, et di scudi venticinque al venditore, d' applicarsi come di sopra, et altre pene ad arbitrio del sudetto Signor Governatore, il quale si riserva facoltà di poter accrescer, e sminuir le dette pene, secondo la qualità del fatto et delle persone.

Si dichiara che suso il mercato, nelli luoghi dove si fanno respettivamente, dopo che sarà levata via la bandierola, o che altro segno che si costnmi tenervi, ciascuno possa comprare pollami, uccelli, etiam selvatichi, formaggio, uova e frutti freschi, o secchi, et quelle estrahere liberamente, secondo il solito. Non intendendo delle biade, o legumi di qualsivoglia sorte, sotto nome di frutti, ne anche le castagne da una mina in sù; et questo si dichiara et concede per maggiore utilità delli sudditi, et mantenimento delli mercati del Marchesato predetto.

Et anche si dichiara che la pena dell' estrahere non s' intende, se non per le grasse et biade nate

o raccolte nel detto Marchesato, volendo che le Forastiere si possino estrahere, et condurre segondo che più piacerà a ciaschuno, che ne sia padrone; salvo sempre gl' ordini delli datij et gabella.

Et oltre di ciò per mantener più abbondante la Terra di Vignola e suo Contado, o Teritorio di legna S. S. Illustre similmente ordina, et comanda che non sia persona alcuna come di sopra c' habbi ardir in modo alcuno per se, o per altri far, o far far fornelli, e cuocer calcine, o metter all' ordine di cuocer senz' espressa licenza di S. S. Illustre, nanti che preparino legna, fassi, o pietre per cuocer detti fornelli, o calcine, sotto pena di scudi dieci per ciaschuna volta, et ciaschuna persona, et ciaschun fornello, da esser applicata come di sopra.

SOPRA LA VENDITA E DENUNCIA DEL PESCE
- 1581 -

Per parte dell' Illustre e molto Eccellente Signor Giuseppe Torre Governatore di Vignola si commanda ad ogni sorta di persone, che và a pescare nel fiume di Scoltenna, non debba vendere, o far vendere sorte alcuna di pesce preso in detto fiume, in altro luogo, che nelle piazza pubblica di Vignola, sotto la pena di lire dieci applicate per un terzo all'accusatore, o inventore, sia chi si voglia, et di perdere il pesce venduto, et li altri dui terzi alla Camera dell' Ecc.mo Signor Duca di Sora, et di stare dieci giorni prigione.

Et per rimovere in ciò ogni fraude commanda sotto la medesima pena, come di sopra, che chiun-

que piglierà pesce in detto fiume non lo possa ne vendere, ne meno donare, se prima non lo dinonciarà in Rocca ad esso Illustre Signor Governatore, essendo ragionevole, che se ne possa servire, occorrendogli, innanzi ad ogni altra persona, pagandolo, come farà sempre; però ogni huomo si guardi.

SOPRA LA VENDEMIA

– 1581 –

Volendo proveder l' Illustre et molto Eccellente Signor Giuseppe Torre Nobile Lucchese generale Governatore del Marchesato di Vignola non solo alli danni eccessivi, che vengono fatti, et dati alle uve, ma anche al non vendemiare fuori di tempo, con questa sua presente Grida proibisce ad ogni sorte di persona dar danno, sì nel portar via, come nel magnare, o distaccar uva sia in poca, o assai quantità sotto la pena di un giulio per ogni grappo, la quale vuole, che sia radoppiata contro di chi contraverrà alla presente Grida in tempo di notte, oltre la prigione, per la quale si riserva l' arbitrio a se stesso; et se alcuno darà danno in uve contro la volontà dei padroni o lavoratori, oltra la prigione cadi in pena di dieci lire d'applicarsi ad arbitrio di S. S. Illustre.

Et per rimediare più che si può alle fraudi prohibisce etiam ai proprij padroni, et ai mezzadri sotto la suddetta pena, il cogliere più di sei, o otto grappi d' uva per volta.

Inoltre prohibisce S. S. Illustre ad ogni sorte di persona di qual sesso, o qualità si sia vendemiar senza licenza di S. S. Illustre, o del Podestà del luogo, sotto la pena di lir venticinque, et di perdere l'uva vendemiata, o il suo valore, d' applicarsi dette pene per un terzo all'accusatore, o inventore, et il resto alla Camera, ordinando anco che il padre per il figlio, et il padrone per il famiglio sarà tenuto.

Dichiarando di più, che trovandosi alcuna persona, o essendo accusata che porti dentro del Castello di Vignola, o altrove da luogo a luogo uva, se non havranno luochi proprij sopra li quali si possa congetturar, che l' habbino raccolta si presumerà essergli stata da loro robata, di modo che, non giustificando di dove l' haveranno havuta saranno condennati secondo il tenor et pena della presente Grida; perciò ogn'uno si guardi dalla mala ventura.

SOPRA IL PAVAGLIONE

\- 1582 -

Conoscendo l' Illustre et molto Eccellente Signor il Signor Giuseppe Torre Dottore e Nobile di Luca Governatore del Marchesato di Vignola di quanta utilità, et universale sodisfatione sia il Paviglione, che si costuma di fare nelle Città et altri luoghi circonvicini, mentre durano li filogelli, et sapendo, che nel territorio et terra di Vignola si contratta molta quantità di filogelli, et non è stato mai provisto a così utile, et honorevole introdutione, alla quale per benefitio universale d' ogni persona, ma

particolarmente delli poveri, che sono astretti vendere, et contrattare o dividere li filogelli, che hanno tenuti, o pasciuti dalli loro padroni, o altre persone, con la presente publica Grida, et bando, quale intende, ordina, et commanda che sia da ogni persona inviolabilmente osservata, fà intendere a qualsivoglia sorte di persona della terra et territorio di Vignola, sia donna o huomo, picciola o grande, che per l'avenire debba portare ogni qualità di filogelli, che avrà tenuto in detti luoghi, dentro la terra di Vignola a far pesare da quelli che saranno deputati soprastanti al pavaglione, li quali staranno sotto la volta del Comune dove è la stanza nella quale solevano già habitare gli Capitanij o Podestà di Vignola, sotto la pena di perdere li filogelli, che non havrano fatto pesare come di sopra, o la loro valuta quando non gli havessero più, da essere applicata per dui terzi alla Camera di S. E. Ill.ma, et l'altro terzo all'accusatore, denonziatore, o inventore, sia chi si voglia, che se gli crederà con un testimonio degno di fede ad arbitrio d'esso Illustre Signor Governatore, et questo si ordina ancora, che quello che havrà i filogelli non li volesse vendere ne contrattare con alcuno del Marchesato, non s'astringendo per questo nessuno a vendergli, ma basta che si faccino pesare quando si havranno da partire o contrattare con altra persona per convenienti rispetti, notificando ad ogni persona che gli soprastanti al pavaglione in caso di vendita, o consignatione, o divisione delli filogelli, pesarano et farano fedele, et giustamente il conto di quello saranno

pesati, et montati li filogelli, et ne daranno sempre una polisa a colui che havrà portato li filogelli a far pesare, la quale polisa si dovrà poi tenere et salvare, acciò occorrendo si possa incontrare con la nota che ne terranno presso di loro gli soddetti soprastanti, gli quali havranno per loro mercede quanto sarà ordinato, et segondo che si vedrà descritto nel detto luogo del pavaglione in publico per chiarezza d' ogni persona, pertanto ciascuno si guardi.

SOPRA IL CONTRATTARE CON MAGGIORI D' ANNI 25
E CON MINORI E FIGLI DI FAMIGLIA
- 1582 -

In virtù della presente si notifica ad ogni persona, come l' Illustre et molto Eccellente Signor il Signor Governatore del Marchesato di Vignola, per obviare a molti inconvenienti, che sogliono avenire per causa di robbe, bestie, et arme, che si prestano, o vendono nei luoghi dove si gioca, et anche altrove, non solo a maggiori d' anni 25, ma anche a minori, et a' figli di famiglia, ha perciò fatto una ordinatione, et decreto dell' infrascritto tenore, et forma; in sostanza, che per l' avenire s' alcuno venderà, accomodarà, o presterà in qualsivoglia modo ad alcuna persona arme, bestie, o qual' altra cosa si sia, quel tale non possa riscuotere da colui, c' havrà ricevute, o tolto tali cose, se non il giusto valore delle dette robbe, arme, et bestie, et questo s' intenda quando tal contratto sarà stato fatto con per-

sona maggiore d'anni 25 et che non sia figlio di famiglia, ma se fosse fatto con figlio di famiglia, o minore o maggiore d'età d'anni 25, o con altra persona minore d'età, benchè non figlio di famiglia, ha dichiarato che detto minore, o figlio di famiglia non possa essere astretto a pagare, ne a restituire cosa alcuna, ma che per virtù del presente decreto s'intenda al tutto sodisfatto quel tale, c'havrà dato, accomodato, venduto, o prestato alcuna delle sopradette cose a tali minori o figli di famiglia, quando però detti minori o figli di famiglia sieno dediti al gioco, et a sconsumare la loro facoltà, ma non se saranno soliti a negotiare, et non dilapidare il suo, o quel d'altri, et come più amplamente apare in detto decreto, al quale si debba ricorrere, accadendo; però ogni huomo avertisca al fatto suo.

SOPRA IL NON POTER CONTRATTARSI I BENI LIVELLARIJ E FEUDALI

- 1582 -

Volendo procedere l'Ill.mo et Ecc.mo Signor il Signor Iacomo Boncompagni Marchese di Vignola, Duca di Sora ecc.

Che per l'avvenire non si contrattino li beni livellarij e feudali della Camera sua nel Marchesato di Vignola senza espressa licenza di S. E. Ill.ma però con la presente pubblica Grida et bando l'Illustre et molto Eccellente Signor Giuseppe Torre nobile di Lucca Governatore del Marchesato predet-

to, d'ordine della predetta Eccellenza Ill.ma ordina et comanda, che all'avvenire, ogni persona di qual stato, grado, sesso o condizione si voglia non debba venire all'atto di vendere, alienare, barattare, o in qualsivoglia modo contrattare beni alcuni, delli quali si paghi livello, censo, o che altra ricognizione alla Camera di S. E. Ill.ma, se prima non avrà dato una supplica in mano del suddetto Illustre Signor Governatore direttiva però al suddetto Ill.mo, et Ecc.mo Signor Marchese, nella quale ricerchi da quello la licenza, et consenso per tal' alienazione, o contratto, sotto la pena di perdere in caso di contravvenzione, non solo la robba, o beni predetti contrattati, o in qualsivoglia modo alienati senza licenza, ma anche d'altrettanto delli beni, o robba propria di chi contrafarà; e quello c' havrà comprato, preso in baratto, o per qualsisia altra sorta di contratto havuto tai beni livellarij, o feudali, cada nella pena della robba, o danari barattata, o pagati per tale cosa livellaria o feudale, d'applicarsi dette pene per dui terzi alla Camera di S. E. Ill.ma, et l'altro terzo all'accusatore, denunziatore, o inventore, sia chi si voglia, quale sarà sempre tenuto segreto, et se gli crederà con un testimonio degno di fede ad arbitrio del predetto Signor Governatore. Dechiarandosi in virtù della presente Grida ogni contratto, o distratto delle suddette robe fatto in qualsivoglia modo senza espressa licenza et consenso però di S. E. Ill.ma, *ipso iure* nullo et invalido, *etiam* che fosse giurato; et di più si dichiara anche, che non sia lecito contrattare, sotto le suddette pene, tali sorte di beni

prima che non sia ottenuta la licenza dalla predetta Eccellenza Ill.ma, et fattone il Rescritto alla supplica, che sarà stata data al detto Signor Governatore; però ogni persona sia avertita di non contravenire.

SOPRA IL NON LASCIARE ANDARE BESTIE PER LA TERRA E NETTARLA

- 1585 -

Per parte del molto Illustre et Eccellente Signor il Signor Giuseppe Torre Governatore del Marchesalo di Vignola si commanda ad ogni sorta di persona sia chi si voglia, che dal presente mese di Marzo in là, non si lasci andare sorte alcuna d' animali per la terra di Vignola, come porci, cavalli, asini, buoi, et simili siano maschi o femine, grandi o piccoli, sotto la pena di tre Cavalotti per ogni porcello, et del doppio delli altri animali per la prima volta che si contraverà, et per la segonda del doppio, et per la terza di mezzo scudo d' oro per capo di porco, et d' un scudo d' oro per capo d'altra bestia, et per la quarta volta della perdita dell' animale, applicando *ex nunc* dette pene esso Illustre Signor Governatore per un terzo all'accusatore, inventore o denunciatore sia chi si voglia, che sarà tenuto segreto, et se li darà fede con un testimonio ad arbitrio del medesimo Signor Governatore, et l' altro terzo alla Camera, et il resto da distribuirsi alli poveri.

Et sotto la pena di un quarto di scudo, d' appli-

carsi come di sopra, si commanda ad ogni persona che ogni settimana all' avenire debba fare nettare dinanzi a casa sua et portare via ogni immonditia.

SOPRA IL MUSCHIO DEI BIGATTI

\- 1585 -

Per parte del Molto Illustre et Eccellente Signor il Signor Giuseppe Torre Governatore generale del Marchesato di Vignola si comanda ad ogni sorte di persone si maschi come femine, che non debbano tener in casa, in orti, in stalle, cortili, o altri luoghi dentro la terra di Vignola, ne manco giettarvi per le strade o altrove letti di bigattini sia in poca o assai quantità, ne meno brugiare di detti letti o musco dentro la terra di Vignola, sotto pena di lire vinticinque per ciascheduna volta che si contrafarà, da esser applicata, come *et nunc* si applica, per due terzi alla Camera Marchesana, et l'altro terzo all' accusatore, denontiatore, o inventore, sia chi si voglia, che se gli crederà con il suo giuramento, et con un testimonio ad arbitrio d'esso Illustre Signor Governatore.

SOPRA IL NON DAR DANNO NEGL' ORTI

\- 1585 -

Inherendo il molto Illustre et Eccellente Signor il Signor Governatore del Marchesato di Vignuola a quanto gli viene commandato dall' Ill.mo et Ecc.mo Signor Duca di Sora il Signor Giacomo Boncompagni

pra, non pregiudicando perciò ad altre Gride fatte sopra la biastema, ne il gioco. — Ogni persona donque attendi ad obedir, et si guardi di non fallire, che in li predetti casi si procederà contra chi fallirà con ogni sorte di rigore, et in ogni miglior modo.

SOPRA IL VENDERE IL GRANO A CREDENZA

- 1586 -

Desiderando il Molto Illustre Signor Cavaliere Alessandro Preti Nobile Bolognese Vice Marchese Governatore generale del Marchesato di Vignola, per reprimere la molta avidità d' alcuni, quali sotto pretesto di far servitio a poveri col' haverli venduto il verno il formento et altri marzadelli, senza fissare un prezzo certo, ma come dicono loro, a quel che si farà, non curano poi nel esigere detto prezzo, arbitrarlo molt'alto lontano dal giusto in grave danno de' poveri, per provedere per beneficio universale de' poveri a tanto inconveniente stabilire un prezzo certo, e giusto; però con la presente pubblica Grida, qual vuole che sia inviolabilmente osservata, ordina, e commanda, che tutti quelli che hanno dato del formento, fave, et altri marzadelli a credenza, e tempo nel modo sodetto, nè possino, nè debbano in modo alcuno riscuotere più che a raggione di sedeci lire per il saccho di formento mercantile, e bello, e per ciascun saccho di fava di lire undeci, e per saccho di marzola di lire dieci e mezzo, che tanto S. S. Molto Illustre arbitra, e dechiara sia giusto, et vero et hunesto prezzo di tal robbe respettiva-

mente, sotto pena a chi contrafarà per ciascuna volta, e ciascuna persona di perder il doppio della valuta della robba, d'applicarsi ad arbitrio di S. S. Molto Illustre, avvertendo tutti, che in caso di contraventione si procederà con ogni rigore.

SOPRA LA MODERAZIONE DELLE PENE PECUNIARIE E DEL POTER VENDERE IMMOBILI SENZA LICENZA

– 1588 –

Havendo il Molto Illustre Signor Cavaliere Alessandro Preti Vice Marchese et Governatore del Marchesato di Vignola per la buona volontà che tiene verso i sudditi di questo Marchesato, e particolarmente per l'instanza grande più volte fatali dalla Magnifica Comunità di Vignola, pregato l'Ecc.mo Padrone a questi giorni passati mentre ha servito l'Eccellenza Illustrissima nel viaggio di Milano, che vogli moderare et sminuire le pene contenute nei bandi generali fatti da lui stesso nel principio del suo governo, et essendosi l'Eccellenza S. Ill.ma mossa per esserne così ricercato et instantemente pregato da S. S. Molto Illustre, et a intercessione sua a contentarsi che le pene pecuniarie statuite nei bandi generali per li casi occorrenti si riduchino per publico nuovo bando alla metà di quello che contengono detti bandi, e che per l'avenire tutte siano applicate alle fabriche della Rocca di Vignola sino ad altro nuovo ordine di S. E. Ill.ma, come appare

in un foglio che si trova presso S. S. Molto Illustre, ove è detto ordine in filza di molti altri al N. 4 sottoscritto di mano di S. E. Ill.ma et sigillato col suo sigillo.

Però esso Signor Governatore inherendo al sodetto ordine, et acciochè la cortesia usata a contemplatione di S. S. Molto Illustre da S. E. Ill.ma ai sudditi di questo suo Stato passi a notitia d'ogni uno col presente publico bando da doversi publicare in tutti i luoghi principali del Marchesato e dove sono soliti publicarsi simili bandi generali, fa saper a tutti come dette pene pecuniarie per l'avenire s'intenderanno ridotte alla metà di quello che si contiene in detti bandi, et saranno applicate come di sopra, restando poi le pene corporali rimesse di volontà di S. E. Ill.ma all'arbitrio del Molto Illustre Signor Vice Marchese et Governatore sodetto circa al diminuirle o lasciarle ne' termini che ha stabilito, come di tal mente di S. E. Ill.ma consta a pieno nell'ordine sodetto.

Siccome anco per vigore d'un altro ordine pur di S. E. Ill.ma contenuto nel folio sopradetto sotto il n.° p.° si fa saper a tutti li sudditi del Marchesato come a preghiera pur et istanza del medesimo Signor Governatore S. E. Ill.ma gli ha concesso il poter per l'avenire contrattare fra di loro a beneplacito suo terreni, case, et ogni altra loro facoltà senza pigliar altra licenza ne dal Molto Illustre Signor Governatore sudetto, ne da altro Ministro di S. E. pur che non siano gli ultimi beni quelli che si contrattano, et purchè non vendano a forastieri,

che in simili casi vuole S. E. Ill.ma, che li bandi già altre volte publicati sopra simile particolare restino in osservanza.

SOPRA QUELLI CHE SI HANNO DA PARTIRE
DI QUESTA TERRA

- 1590 -

Considerando il Molto Illustre Signor Governatore del Marchesato di Vignola insieme con li Signori Deputati al governo di questa Magnifica Comunità la gran penuria et carestia d'ogni sorte di biade, che è non solo in questa Terra et territorio di Vignola, ma anco in tutta Italia, per il che ogni giorno più si vede manifestamente andar crescendo et angustiarsi il viver humano, et volendo S. S. Molto Illustre col consenso di detti Signori Deputati quanto più sia possibile mantenere questa Terra et suo territorio abondanti et vietar che almeno gli nativi di detta Terra non habbino a morir di fame in difetto di biade, le quali vengono consumate da molti che non sono oriondi et antiqui di detta Terra, ne tampoco vi hanno entrate con le quali si possano sostenere, ma più presto in questo tempo penurioso rendono danno al publico che altrimenti, perciò S. S. Molto Illustre ordina, e commanda con la presente sua publica Grida, qual vuole che sia inviolabilmente osservata, che tutte le infrascritte persone qui di sotto annottate con le loro fameglie debbano senza dimora alcuna fra il termine di tre giorni prossimi avenire

partirsi fuori di questa Terra et suo territorio di Vignola et non vi tornar più per fermarsi senza licenza del suddetto Molto Illustre Signor Governatore sotto pena alli Padri di famiglia in caso di contraventione di tre tratti di corda da essergli data subito in publico, et rispetto alle donne et putti o putte di esser frustati publicamente per la Terra, et se dette persone doppo la partenza vi tornarano più d'una volta per fermarsi, li Padri di famiglia cascherano nella pena di tre anni di Galea, et rispetto alle altre persone caschino in altre pene corporali ad arbitrio di S. S. Molto Illustre.

Et di più ordina et commanda che tutte quelle persone, che sono atte ad andar a servire per fameglі o per serve o di far arti, quali resterano in questa Terra et territorio di Vignola debbano fra il termine d'un mese prossimo avenire trovarsi patrone in detta Terra o suo territorio, over mettersi ad una arte con la quale si possino giustamente guadagnare il vitto, altrimenti passato detto termine et non essendosi posti o accomodati a patrone o ad una arte come di sopra, s'intendano ancor loro adesso per sin all'hora et all'hora per adesso banditi per un'anno continuo dalla detta Terra et territorio di Vignola sotto la pena sodetta come di sopra.

Dichiarando che in questo ordine sono compresi quei padri di fameglia figlioli et figliole et madre che non hanno il modo di viver de sue entrade.

Le quali persone che si bandiscono fuori di Vignola et suo territorio sono le infrascritte, cioè:

Zan Maria de Gasparini
La putta bastardella del Cingaro
La moglie di Pietro Marchese
Le moglie di Giovanni d' Adani
Giovanni Bergamascho Cordaro
La sorella di Francesco Corriero
Mastro Lodovico Golandi Garzolaro
Cecilia Monara
Iacoma Bolognesa
Camilla da Novalara
Fiora Cazacona
Giuliano Vandello
Camillo Golsano
Pellegrino Prandini
Santo d' Ognibeni
Bartholomeo detto Spago
Betta da Samone
Battista Mazzi
Alessandro Scolaro
Andrea Gramegna
Stefano Cazzi di Carpi
Catharina di Adano
Zoan Maria Casarotti
Bartholomeo Mazza
Catharina Suola
Zoanna Balacagna
Luca da Denzano
Francesca Bartolazzi
Marcho Cavachiolo

e tutti li loro figliuoli et fameglia.

IOHANNES TERZULUS GUBERNATOR.

SOPRA IL TESTATICO E FUOCATICO

- 1595 -

Essendosi dovuto caricare nel publico Conseglio di Vignola, con la presenza et consenso del Molto Illustre et Ecc.mo Signor Vincenzo Lenti Nobile d'Ascoli Governatore et Luogotenente generale di Vignola et suo Marchesato, qualunque di Vignola, et suo Territorio, così Cittadini, Artiggiani, Plebei, come Contadini, et così esenti, come non esenti a pagare venti bolognini per testa, et quaranta bolognini per fuoco, a fine di potere pagare molti danari che si sono necessariamente tolti dallo hebreo di Vignola a interesse, per pagarli al Signor Salinare di Modena per occasione di boche, che egli ha sopposte per fallite; et altre spese straordinarie occorse in Comune: Onde, desiderando il detto Magnifico Conseglio con la presenza et consenso del detto Molto Illustre et Ecc.mo Signor Governatore che si levino detti danari dallo hebreo, et si paghino dette spese, perchè non moltiplichino, come fariano, se non si pagassero quanto prima: Però S. S. Molto Illustre et Ecc.ma con la presente sua publica Grida notifica, ordina, et commanda, che qualunque persona di Vignola, et suo territorio, sia di che stato, grado et conditione si sia, che debba di qui, per tutta la ottava di Pasqua di Rissurrettione prossima avenire havere pagato li suoi venti bolognini per persona, et quaranta bolognini per fuoco nelle mani di Domenico Garo-

fani Massaro di Vignola, et di Antonio Ranzano Notaro a questo deputati nel detto Conseglio con la presenza et consenso di S. S. Molto Illustre et Ecc.ma; altrimenti facendo, sarano gravati in forma di Camera: perciò ogni uno obedischi.

SOPRA LA DENUNZIA DEI CONTRATTI

- 1597 -

Venendo danificata la Comunità di Vignola da più persone nel contrattar beni stabili, quali non vengono denontiati, nè pagati, et per questo detta Comunità ne vien defraudata con danno non piccolo; però volendo il Molto Illustre et Ecc.mo Signor Governatore generale del Marchesato di Vignola il Signor Valerio Oliveto per instanza che le fa detta Comunità provedere a ciò, con la presente Grida ordina, prohibisce, e comanda, ch'ogni persona sia di qual stato si voglia, ch' havrà comprato, venduto, donato, permutato in quello di Vignola, insomma in qualsivoglia modo contrattato cominciando l' anno 1594 passato, debba fra il termine di uno mese prossimo a venire dar in notta col prezzo e valore della cosa contrattata il contratto che havrà fatto al Massaro della Comunità, sotto pena della nullità delli contratti et della pena di scudi 5 per cento, d' applicarsi il terzo alla Camera di S. E. Ill.ma, un terzo all' accusatore, e l'altro terzo alla Comunità, intendendosi anco per l' avenire ogni persona che contrattarà in qualsivoglia modo, debba dopo il con-

tratto fatto come di sopra nel termine di otto giorni notificarlo al Massaro della Comunità, che *pro tempore* sarà, sotto la pena suddetta, d'applicarsi come di sopra.

SOPRA IL GIUOCO E COMMERCIO DI PERSONE
PROIBITI IN QUARESIMA
- 1606 -

Volendo il Molto Illustre et Ecc.mo Signor Gio. Benedetto Venturelli Governatore del Marchesato di Vignola provedere per debito del suo bon governo, che in questi giorni quadragesimali si vivi da tutti christianamente et devotamente, et con quiete come conviene; perciò con questa sua publica Grida et Bando ordina, et espressamente commanda, che non vi sia persona alcuna di che grado e conditione si sia, et esser si voglia, che ardischa tanto in Vignola quanto fuori nel suo territorio di giocare ne far giocare a sorte alcuna di giochi di dadi, et carte, ne altri giochi prohibiti, sotto pena a chi sarà trovato a contravenire, per ciascuna volta della perdita delli danari, che si fossero trovati in giocho, et di scudi dieci per ciascuna persona, d'applicarsi per la metà a Luoghi Pij, et l' altra metà alla Camera di S. E. Ill.ma, et anco d'altre pene etiam corporali all' arbitrio di S. S. Molto Illustre, secondo la qualità dei casi et delle persone.

Inoltre detto Molto Illustre Signor Governatore ordina et espressamente commanda, che non vi sia

persona alcuna, come di sopra, che ardischa ne presumi di andare nè di giorno, nè di notte, nè nel Castello di Vignola, nè fuori nel suo territorio, ad havere comercio in qualsivoglia modo con Donne di mal affare sotto le pene a chi gli sarà trovato, ancorchè non fosse seguito se non ragionamento con esse, contenute nelle Gride di S. E. che dispongono sopra il dar molestia alle Donne di mal affare. Dichiarando che nelle dette pene non solo incorreranno coloro che fossero trovati come di sopra, ma anco ci incorreranno le dette Donne; però ognuno attendi ad ubedire, perchè contro i contrafacienti si procederà con ogni sorta di rigore.

SOPRA LE MASCHERE

- 1614 -

Volendo il Molto Illustre et Molto Eccellente Signor Scipione Borni Dottore et Nobile di Fivizzano generale Governatore del Marchesato di Vignola, dar qualche spasso, et honesta ricreatione al popolo di Vignola nel presente Carnevale per potere farsi delle feste, balli, et altri tratenimenti civili; però in virtù della presente dà, et concede libera licenza ad ogni persona di potere dentro il Castello però, ma non fuori di esso, andare in Maschera o travestirsi durante questo Carnevale, et a beneplacito di S. S. Molto Illustre.

Ma perchè il più delle volte in simili occasioni sogliono nascere, romori, questioni, et risse fra ma-

scherati, et altri, et si trovano di quelli che senza riguardo del culto Divino adoprano abiti religiosi e simili, cose tutte che sono di scandalo grande, e poco conveniente a buoni Christiani, onde per obviare a tutto questo, ordina, vieta, e prohibisce, et espressamente comanda che non sia persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, conditione, et sesso che ardisca sotto qualsivoglia pretesto, o quesito colore essendo mascherato, portare o farsi portare dietro qualsivoglia sorte d'armi, tanto offensive, quanto diffensive, bastoni, bachette, canne, sassi, palle di ferro, o qualsivoglia altra sorte d'armi, o altra cosa habile ad offendere, sotto pena a chi contrafarà, se saranno archibusi, della vita, et confiscatione della robba alla Camera; et se saranno armi da taglio e da ponta, oltre le pene ordinarie secondo le Gride già pubblicate per altri tempi, anco di tre tratti di corda da darsegli in publico subito senz'altra dichiaratione, et di venticinque scudi d'oro; et se saranno bastoni, o altra cosa atta ad offendere come di sopra, incorerà nella pena di dieci scudi d'oro, et di tre tratti di corda, ancorchè tali contraventori fossero soldati, o havessero qualsivoglia licenza di portare l'armi, d'applicarsi quanto sia per le pene pecuniarie sudette, et infrascritte per un quarto all'accusatore overo inventore, et per un altro quarto all'esecutore, et il resto alla Camera Eccellentissima di Vignola.

Riservandosi l'arbitrio di dichiarare se serano cose atte ad offender o non, sotto la pena di 25 scudi d'oro, et di stare un mese in prigione.

Prohibisce portare con maschere o travestito ha-

biti da persona Religiosa o Chiericale, o a quelli simili, et sotto la sodetta pena di 25 scudi, et di un mese di prigione.

Prohibisce portare maschere o altro sì al volto come in dosso, che dimostrano segno di dishonestà in qualsivoglia modo.

Et acciochè per le cose proffane non si tralasciano le Divine, però S. S. Molto Illustre ordina, et comanda che tutti li giorni festivi fin che non sarano finite tutte le Messe della Chiesa di Vignola, et tutti li Venerdì per tutto il giorno, nessuno possa prevalersi di questa licenza, o andare in maschera, ma espressamente prohibisce l'andarvi in tal tempo sotto la pena di tre tratti di corda, et di stare un mese prigione a chi ardisce di contravenire.

Prohibendo anco S. S. il portare maschera al volto fuori di casa la notte dopo un' hora sonata, sia con lume o senza, anzi che durando il Carnevale prohibisce a ciascuno andare per la Terra di Vignola senza lume da un' hora di notte in sù.

Dichiarando per rimovere ogni disputta, che sotto un medesimo lume non possono andare più di tre persone, sotto pena di dieci scudi, et di tre tratti di corda da darsi ad ogni persona, che andarà senza lume, ancorchè non sia mascherato o travestito.

Riservandosi S. S. Molto Illustre in tutti i seguiti casi et ciascuno d' essi et in altri che avenissero fra mascherati et mascherati, o mascherati e dismascherati l'arbitrio e podestà d'alterare, aggravare et sminuire le sopradette pene, et altre dalle Gride publicate da S. S. o altri Ministri imposte per qualsiasi

causa, considerata la qualità delli fatti, persone, et altre circostanze, che meritassero d'essere considerate.

Et particolarmente se da alcuno si venisse all'atto d'ingiuriare, o d'offendere di parole o con gesti, o di fatto che fosse in qualsivoglia modo.

Prohibisce ad ogni persona uscire fuori delle Porte di Vignola con la maschera al viso, et così l'entrare dentro la Terra per le Porte o in altro modo con la sudetta maschera, sotto pena di venticinque scudi et di tre tratti di corda, d'applicarsi la pena pecuniaria come di sopra.

SOPRA LE MONETE

- 1629 -

Havendo presentito l'Ill.mo Signor il Signor Conte Francesco Maria Sassatelli Nobile Patricio d'Imola, et al presente Vice Marchese e Luogotenente generale del Marchesato di Vignola per l'Ill.mo et Ecc.mo Signor il Signor D. Giacomo Buoncompagni Duca di Sora, e Marchese di Vignola, che alcuni sottoposti al suo Governo ricusino di ricevere le monete a quella valuta, c'hoggi dì corrono in Modena, e considerando S. S. Ill.ma quanto per ragion di buon governo, et con aggiustamento di negotij sia necessario, che questo Marchesato, per la vicinanza che ha con la città di Modena predetta si vadi conformando seco in questo proposito di monete; ha perciò risoluto con questa sua publica Grida ordinare, e commandare, com'espressamente ordina, e

commanda a qualunque persona sia di che stato, grado, o conditione esser si voglia debba spendere, ricevere, e cambiare le monete nel modo, e per la valuta, che sarà qui sottoscritta, e questo sotto pena ai contraventori della perdita delle monete stesse, che si saranno spese, accettate, cambiate, o permutate, e del quadruplo di più, d'applicarsi le pene sodette per li due terzi alla Camera Ecc.ma, et per l'altro all'accusatore; avertendo ciascuno, che per verificatione delle contraventioni contro i trasgressori si procederà in ogni miglior modo alla Corte più espediente.

TARIFFA

delle monete d'oro, e d'argento
a lire, soldi, e denari

Cechino di Venetia . . . . L.	10	7	—
Unghero delle buone stampe . »	9	17	—
Dobla di Spagna . . . . . »	18	16	—
Dobla di Genova, Venetia, e Firenze»	18	10	—
Dobla d'Italia . . . . . . »	9	—	—
Mezza dobla di Genova, Venetia e Firenze . . . . »	9	5	—
Scudo d'oro di balla . . . . »	8	14	—
Ducaton lombardo . . . . . »	7	—	—
Mezzo ducatone lombardo . . »	3	10	—
Quarto di detto ducatone . . »	1	15	—
Terzo di Ducatone di Luca . . »	2	6	8
Quinto di detto Ducatone . . »	1	8	—
Ducatone Firentino . . . . »	7	2	—

Mezzo Ducatone detto . . . L.	3	11	—
Mezza dobla d'argento di Genova »	8	4	—
Scudi d' argento di Roma, e Ferrara . . . . »	6	13	4
Testoni di Roma, Firenze, Ferrara, et Urbino . . . . »	2	—	—
Paoli, mezzi, e quarti alla ratta Talari Imperiali delle buone stampe e Pisa . . . . »	5	12	—
Talaro di Mantua con l' arma da una parte, e la testa di quell'Altezza dall' altra . . . . . »	4	—	—
Reale di Spagna da otto. . . »	5	12	—
Reale detto da quattro . . . »	2	16	—
Reale detto da due . . . . »	1	8	—
Giustina di Parma . . . . . »	1	15	—

Le altre monete qui non espresse si spenderanno sotto le sodette pene al prezzo, che corrono hoggidì in Modena.

SOPRA L' IMPOSTA DELLA COMUNITÀ PER LIBERARSI DA DEBITI

- 1644 -

Avendo l' Ill.ma Communità di Vignola per occasione della passata guerra contratti inumerabili debiti per la spesa fatta continuamente in mantenere quanto di ragione per buon governo e benefitio d'ogni suddito si doveva alla difesa di questa Terra, et in obstare al nemico l' ingordigia del desiderio di dominare in questo Marchesato, et impatronirsi di quel

poco, o assai che respettivamente da ciascuno si possedeva, et quello che maggiormente importa per la reputatione, et honore di tutti, che non solo in simili casi sono tenuti di spender la robba, ma anco la propria vita per servitio secondo il debito di vero suddito a pro de naturali Principi, laonde per sgravarsi da detti debiti, et sodisfare a chi si deve legitimamente, et non ad altro fine, non havendo essa Communità saputo trovare per il minor danno d'ogn' uno altro modo, che l'ametter un honesta imposta, qual'è:

1.° Che tutti gl' habitanti in questa Terra e suo territorio debbano pagare per una sol volta cinque bolognini per ogni quartaro di vino, che hora si trova havere.

2.° Che ogni mercante o botteghаro, che havrà oglio e formaggio da vendere, e che per l' avenire ne introdurà in questa Terra e suo territorio, sia tenuto et debba denunciarlo, et pagare un sesino per libbra respettivamente in mano del Deputato.

3.° Che tutti quelli che amazzaranno porzi o da vendere, o per servitio di sua casa e fameglia debbano pagare venti bolognini per cappo, et il tutto sin tanto, che saranno estinti li debiti sodetti, e non più oltre; a tutte le quali cose havendo assentito l' Ill.mo Signor Ascanio Magnani Nobile Modonese Dottore dell' una e l' altra legge, et di presente degnissimo Governatore, et Luogotenente generale del Marchesato di Vignola, per l' Ecc.mo Signor il Signor Ugo Boncompagni Duca di Sora, et Marchese del detto Marchesato Signore e Padrone sempre Colendissimo, con participatione e presenza

del quale Ill.mo Signor Governatore il tutto si è deliberato, et concluso in publico Conseglio, et volendo S. S. Ill.ma, che il tutto habbi effetto, et camina con buon modo;

Pertanto col tenore della presente publica Grida, ch' havrà forza di legge inviolabile ordina et espressamente commanda, che ogni persona tanto terriera, quanto forastiera, si dell' uno, come dell'altro sesso, sia di che stato, grado, et conditione si sia habitante in questa Terra et suo territorio debba per l'avenire dare nota distinta in mano del Deputato tutta la quantità d' oglio, e formaggio che vorà introdurre per vendere, et subito pagare secondo di sopra stà tassato, com' anco chi vorrà amazzare porzi dovrà prima denunciarli al sodetto deputato, et effettivamente pagare li venti bolognini come sopra, sotto pena in caso di contraventione della perdita della robba, o suo valore, d'applicarsi per li duoi terzi all' Ecc.ma Camera, et per il resto all' accusatore, o inventore, a cui si crederà con suo giuramento, et un sol testimonio degno di fede, et volendo sarà tenuto segreto; però s' esortano tutti all' ubbidienza.

SOPRA LI ROGITI DEI NOTARIJ FORASTIERI

- 1645 -

Desiderando l' Ill.mo Signor Ascanio Magnani Nobile Modenese Dottor dell' una e l'altra legge, et di presente degnissimo Governatore et Luogotenente generale del Marchesato di Vignola, per l' Ecc.mo Signor il Signor D. Ugo Boncompagni Duca di Sora

et Marchese del detto Marchesato Signore e Padrone Colendissimo ec.; che sieno riserbate intatte, et illese le ragioni delli Notari del Marchesato di Vignola, et che non vengano defraudati, nè pregiudicati negl' interessi de' suoi rogiti et instrumenti da cellebrarsi in detto Marchesato, et tanto più, perchè la maggior parte di essi Notarj di esso Marchesato essercitano il loro offitio con titolo oneroso, essendo anche per molti rispetti di pregiuditio alli sudetti il permettere che Notarj forastieri, e non sudditi possino rogarsi in esso Marchesato:

Pertanto S. S. Ill.ma con questa publica Grida, che dovrà haver forza di legge inviolabile, ordina et espressamente commanda, che niun Notaro forastiero, e non suddito sotto qualsivoglia titolo, e pretesto possi rogarsi d' alcun Istromento in detto Marchesato, sotto pena di cinquanta scudi per ogni volta che si contrafacesse alla presente Grida, d'applicarsi all' Ecc.ma Camera.

Prohibendosi parimenti alli sudditi, et habitanti in detto Marchesato sotto la medesima pena, et della nullità de' contratti il potersi servire ne' loro bisogni, et occorrenze di qualsivoglia Notaro forastiero. e non suddito, per rogarsi d'alcun Instromento come sopra.

Cassando, et annullando S. S. Ill.ma tutte le licenze già concesse a chi si sia, tanto da S. E. medesima, quanto da suoi Vice Marchesi e Governatori.

Avvertendo, che contro li trasgressori si procederà con ogni rigor di giustitia, et con quei modi, e termini, che pareranno più ispedienti alla Corte.

SOPRA LA REVOCATIONE DELLE ESSENTIONI DI SERVIRE IN COMUNITÀ

- 1651 -

Havendo considerato l'Ill.mo et Ecc.mo Signor D. Ugo Boncompagni Duca di Sora, e Marchese di Vignola Signore e Padrone Colendissimo, quanto danno possi apportare l'esentioni da S. E. concesse a parte degl' Huomini del Conseglio di questa Terra di Vignola di ritrarsi dalle funtioni publiche, e di portar il peso, a che stà obligato ogni buon suddito, e cittadino, e massime per la mancanza dei più idonei, e di più pratica per la lunga assistenza degl' interessi publici, atteso anche il poco numero, e quasi tutti ultimamente elletti, di quei che intervengono a' Consegli:

Quindi è che S. E. col tenore della presente publica Grida, c' havrà forza di legge inviolabile cassa, irrita, et annulla, et per casse, irrite, et annullate vuol che siano, et s' habbino tutte le lettere patenti d'esentioni da funzioni publiche da quella sin qui concesse, et fatte in qualsivoglia modo, via, e forma, e con qualsivoglia espressiva a qualunque persona di qual grado, e conditione esser si voglia, intendendo, et volendo, e così ordinando, e commandando l' E. S. che da qui avanti nell' avenire ogn'uno habbia, et debba portare il peso degl' affari del Publico in conformità e secondo gli ordini altre volte fatti in proposito dell' interessi, et negotij spettanti

al detto Publico, alle quali con la presente non intende in alcun modo derogare, anzi confermarli, ed aggiungere ragioni a ragioni, e perciò dovranno tutti per l'avenire quando si faranno Consegli secondo il bisogno, et opportunità andarvi, assistervi, et intravenirvi, sotto quelle pene in ogni caso di disobbedienza, che saranno dichiarate dagl'Ill.mi Signori Vice Marchesi o Governatori, che saranno *pro tempore* di Vignola, a quali S. E. dà, e concede libera facoltà di dichiarare dette pene, secondo il suo arbitrio, d'applicarsi quando saranno pecuniarie all' Eccellentissima Camera.

SOPRA IL TABACCO

\- 1652 -

Per comissione et ordine dell' Ecc.mo Signor Duca di Sora Padrone si notifica con questa pubblica Grida a ciascuna persona sia di che stato, grado, e conditione esser si voglia, ancorchè esente di qualsivoglia esentione, e privileggio, che subito dopo la publicatione della presente non habbia ardire di vendere, e far vendere tabacco di sorte alcuna nella Terra di Vignola, et altri luoghi, e giurisditioni di questo suo Marchesato sotto pene di scudi 50 d'oro d' applicarsi per un terzo all' acusatore e due terzi alla Camera.

Si proibisce parimente, che niuna persona ancorchè esente, e privilegiata come sopra non possa introdurre, ne far introdur tabacco di sorta alcuna, ne dentro, e fuori dei luoghi sopranominati, ne minuto,

ne in corda, ne in foglio, ne in poca, ne in molta quantità sotto la pena sodetta, e se fosse poco in pena di scudi venticinque d' applicarsi come sopra, eccetto, che chi havrà licenza in scritto.

E perchè sin hora molti havranno introdotto quantità di tabacco S. E. ordina, e comanda come sopra doppo la publicatione della presente debbano dinunciarlo, o haverlo dinunciato in termine di tre giorni a quest' Officio rispetto a quelli, che habitano nella Terra di Vignola, e nel termine di giorni otto rispetto a quelli, che habitano in detto Marchesato, et terre suggette, tutta la giusta quantità, che si trovarano havere della qualità come sopra, sotto pena di scudi duoi d'oro per libra, oltre la perdita di esso, d'applicarsi come di sopra, e denunciato che sarà haurano campo per giorni dieci d' esitarlo fuori con licenza, dovendone però del detto esito portarne la giustificatione autentica a detto Officio sotto pena di scudi 25 d' oro oltre la perdita di esso, d' applicarsi come sopra.

Et aciò ognuno possa a suo piacere servirsi di quel tabacco, che più gli aggradirà S. E. farà provedere la detta Terra, et aciò anco li Speciali n'habbino quanto vorano, non potendo loro ne anco per uso delle loro botteghe tenerne, ne poca ne molta quantità, sotto le pene sodette.

Prohibendo in oltre a ciascheduna persona il poter vender tabacco ancorchè esente in qualsivoglia loco di questo Marchesato e terre, ne a mercati, ne a fiere senza licenza come sopra, prohibendo a ciascuno poter tenere pipe da tabacco da vendere, salvo

chi havrà licenza sotto pena di scudi 10 d'oro d'applicarsi come sopra.

Avertendo ciaschuno però non contravenire, poichè S. E. farà fare diligenze, e mandarà esecutori a cercare nelle botteghe e case per trovare disobedienti, contro li quali si procederà per querella, e per inquisitione, et in ogni altro miglior modo.

SOPRA LE RISAIE

- 1654 -

Havendo piena scientia et informatione l'Ill.mo Sig. il Signor Angelo Gianotti Nobile da Sora al presente Governatore e Luogotenente generale del Marchesato di Vignola per l'Ill.mo et Ecc.mo Signor il Signor D. Ugo Boncompagni Duca di Sora, Marchese di Vignola Padrone, che il seminar Risi possi essere di gran pregiuditio alla sanità de' corpi humani, portando pericolo tali sementi, e beni di tal grani seminati, di produr aria cattiva, e puoco salutifera, al che volendo S. S. Ill.ma provedere con ogni opportuno remedio, per conservatione della publica sanità, inherendo anco agli ordini sopra ciò havuti da S. E. con la presente publica Grida da osservarsi come legge inviolabile, e perpetua prohibisce, e vieta ad ogni e qualunque persona sia di che stato, grado, e conditione esser si voglia, il poter seminare ne far seminare ne beni tanto particolari, quanto condotti ad affitto, o a mezzadria quantità alcuna di Risi ne beni posti nel territorio di Vignola, quanto di Savignano, sotto pena a contrafacienti di scudi

cento d' oro in oro d'applicarsi per li due terzi alla Camera Ecc.ma, e l'altro all' accusatore o inventore; nella qual pena incorreranno tanto li padroni de' terreni quanto li lavoratori, o altri che aiutassero a far Risaie, e far qualsivoglia altra cosa, che dia aiuto a detta semina, et però ogn'uno obbedisca.

SOPRA I LARDAROLI

- 1659 -

Essendo mente dell' Ill.mo Signor Governatore di Vignola, che a tutti quelli, che vogliono comprar cose commestibili alle Botteghe, che s'esercittano in questa Terra, o altre, che servono per l' uso quotidiano sia distribuito il suo giustamente, e con egual Bilancia, quindi è che l' Ill.mo Signor Angelo Gianotti Nobile da Sora, Dottore dell' una e dell' altra legge, et al presente Governatore e Luogotenente generale del Marchesato di Vignola per l' Ill.mo et Ecc.mo Signor il Signor Don Ugo Boncompagni Duca di Sora, et Marchese di Vignola, Padrone Colendissimo, col tenore della presente pubblica Grida da essere inviolabilmente osservata proibisce e vieta a tutti li Bottegari di questa Terra e territorio di Vignola il poter vendere Grassi, Lardi, Presciutti, Olio, Candelle, et altre cose necessarie per il vitto, et uso quotidiano, se non alli prezzi, che saranno dati da Giudici, che sono, e *pro tempore* saranno di detta Piazza, e che saranno espressi nelle Tasse e Calmieri, che li saranno dati da detti Giudici, sotto pena di scudi venticinque per ciascuna volta, che contrafa-

ranno, e si trovaranno aver contrafatti, d'applicarsi per li duoi terzi alla Camera Ecc.ma, e per l'altro all' accusatore, o inventore.

Commandando espressamente a tutti li Bottegari il tener ciascuno nelle loro Botteghe respettivamente una Tassa o Calmiero, che le sarà dato dal Signor Giudice della Piazza in modo, che da tutti possa detta Tassa esser veduta da tutti quelli che andaranno a dette Botteghe, sotto la suddetta pena d'applicarsi come di sopra.

In oltre volendo S. S. Ill.ma obviare alle fraudi, che si commettessero nell' introdutione dell' oglio di Toscana, e di Botte, o di qualsivoglia altra sorte con pregiuditio della Communità per la concessione fatta a quella delli duoi quattrini per libbra, prohibisce e vieta a qualsivoglia persona, sia di che stato, grado, e conditione esser si voglia il poter introdurre in detta Terra quantità alcuna d'olio, senza averlo prima denonciato al Deputato della medesima Communità, o di chi avrà causa da quella, sotto pena d'un scudo per ciascuna libra d' olio, oltre la perdita di quello, e di quel'Animale, et altri instromenti sopra che, o con che fosse introdotto, d' applicarsi per li duoi terzi all' Ecc.ma Camera, e per l'altro all' accusatore o inventore, nella qual pena incorreranno tanto gl' introduttori di detto olio, quanto quelli, che ne compreranno senza esser stata fatta detta denoncia.

E per maggiormente provedere ad ogni fraude, che potesse esser fatta circa la sudetta introdutione, s'ordina, e commanda alli Portinari presenti, e che

pro tempore saranno, che non permettano a persona alcuna l' ingresso dentro della Porta a qualsivoglia persona, che porti o conduchi olio come sopra, senza prima haverlo denontiato sotto pena di 25 scudi per ciascuna persona, alla quale sarà permessa detta introdutione, e per ciascuna volta sarà contrafatto, d'applicarsi come sopra, e d' altre pene ancora afflittive ad arbitrio di S. S. Illustrissima.

S' esortano però tutti alla puntual osservanza, perchè contro li transgressori si procederà per accusa, inquisitione, et in ogni altro miglior modo alla Corte più espediente.

SOPRA IL NON POTERSI ALLOGGIAR FORASTIERI

- 1689 -

Desiderando l' Ill.mo Signor Giuseppe Ambrosij Nobile di Fano dell' una e l'altra legge Dottore, Governatore e Luogotenente generale del Marchesato di Vignola per l' Ill.mo et Ecc.mo Signor Don Gregorio Boncompagni Duca di Sora, e Marchese di Vignola, che questa Terra viva con ogni quiete, e senza scandalo: inherendo agli ordini et alla mente di Sua Eccellenza Padrona.

Con la presente Grida, la quale avrà forza di legge inviolabile e perpetua, non derogando però ad altre Gride in tal materia altre volte fatte e publicate, anzi piuttosto quelle confirmando, et ampliando in quanto facci di bisogno, ordina e commanda, che in avenire non sia lecito a chi sia persona habitante

dentro la Terra di Vignola, e niuno eccettuato alloggiare alcuna persona tanto del Marchesato quanto di qualsivoglia altro luogo, se prima non verrà a denunciare col vero nome, cognome, e patria quelli, che havrà d'alloggiare in mano del Cancegliere attuario, e riportare da esso il Bollettino dell'alloggio, prima d'un hora di notte, non ostante, che volesse fermarsi per una sola sera, sotto pena di scudi cento d'oro, da multiplicarsi per ciascheduna notte, che dasse alloggio senza la suddetta Denoncia e Bollettino da applicarsi per li duoi terzi all'Ecc.ma Camera, per l'altro terzo all'accusatore o inventore, quale volendo sarà tenuto secreto, et altre pene corporali ad arbitrio di Sua Signoria Ill.ma, secondo la qualità del fatto, e delle persone da estendersi sino alla pena della vita e confiscatione de beni, quando si giustificasse, che il Forastiere fosse venuto in questa Terra, per comettere delitto, e si procederà ancora per inquisitione, nelle quali pene incorreranno ancora quelli Forastieri, che volendo alloggiare, si mutassero nome, cognome, o patria nel darsi in nota al Cancegliere, o pure nel notificarlo all'Oste, et altri dove vogliono alloggiare.

Nelle quali pene incorrerà ancora l'Oste, e Taverniere dentro di Vignola, qnando non denunciassero di sera in sera tutti e singoli Forastieri, che veranno in questa Terra ad alloggiare, alle loro Osterie o Taverne, come così S. S. Ill.ma comanda e li obliga.

Esortando tutti alla puntual osservanza della presente Grida, perchè contro li trasgressori si proce-

derà con ogni rigor di giustitia, tanto per accusa o denuncia, quanto per inquisitione *ex officio*, et con ogni altro miglior modo alla Corte più espediente.

SOPRA I BOTTEGAI

- 1695 -

Havendo l' Ill.mo Signor il Signor Rocco Rampicci Nobile da Canepino Dottore dell' una e l' altra legge, e di presente Governatore Luogotonente Generale in questo Marchesato di Vignola per l' Eccellenza del Signor Duca di Sora nostro Signore e comune Padrone come ecc. — Inteso molte dolianze portateli da varij particolari suditi intorno alle merci, e robe comestibili, che vengono di giorno in giorno, anche da forestieri, introdotte in questa Terra di Vignola in serviggio, et uso de Citadini, et altri, che temerariamente, e senza riguardo alcuno al publico benefitio, vengono subito comprate a bon prezo da Botegai di questa Terra, e riposte nelle loro Case, e Bottege per venderle poi alla minuta a prezo rigoroso in dano notabile del publico; onde volendo provedere a simile abuso, e disordine, e per benefitio del publico con questa sua publica Grida, che doverà haver forza di legge inviolabile, Ordina, et espressamente prohibisce a tutti li Botegari di questa Terra, il potere in avenire comprare qualsivoglia sorte di robe comestibili, che alla giornata vengono introdotte in questa Terra per venderle alla minuta, ne in modo alcuno pateggiare con li medemi, come Fruta, Botiro, Polami, et ogni altra cosa comesti-

bile, senza espressa licenza di S. S. Ill.ma, altrimenti contrafacendo incorerano nella pena di lire venticinque d'applicarsi all'Ecc.ma Camera in caso di contraventione, nella qual pena ogni volta che sarà contrafatto da contrafacienti si intendano incorsi nella medema d'applicarsi come sopra.

Inoltre prohibisse a medemi Botegari il potere andar forri di Vignola per le strade ad effetto di comprare forri di Vignola le merci e robe comestibili, che sono per venire in questa Terra e Mercati per vendere dette robe comestibili, proibendo ancora ad altri, che si faranno lecito comprare a nome de sodetti Botegari sotto le sodette pene.

Parimenti prohibisce a Polarolli, et altri forestieri che vengano nei giorni de Mercati per comprare Polli, Botiro, Pizoni, Starne, et altre robe comestibili il potere andare per le strade, e pigliare, e comprare le dette robe comestibili, come ancora li Ova, Agnelli, Capretti, e simili, inpedendoli in modo, che dette robe non vengano al Mercato o Mercati, per benefitio et utile de Citadini et habitanti, sotto la sodetta pena da incorersi per ciascheduna volta, che sarà contrafatto, e d'applicarsi come sopra.

Averti dunque ogniuno d'obedire, perchè contro li contrafacienti si procederà irimisibilmente, e con ogni rigore d'Offitio, per via d'inquisitione, et in ogni altro miliore, e più eficace modo più espediente alla Corte.

TASSA CIVILE E CRIMINALE

REFORMATA PER COMANDO DI S. E. PADRONE

PER L'OFFIZIO DI VIGNOLA DELL'ANNO 1685

(**Foris**)
All' Ill. et Ecc. Principe il Signor
Duca di Sora
Per la Comunità di Vignola

(**Intus**)
Ill.mo et Ecc.mo Signore

Il Dottore Alfonso Aureglii Sindico e gli Uomini della Comunità di Vignola servi e sudditi ossequiosissimi di V. E. espongono qualmente trovandosi le tasse per le mercedi degl' uffitiali di Giustitia talmente confuse inveterate e diversamente interpretate a causa dell'alteratione della Moneta e per la mutatione delle cose in maniera tale che l' offitiale in ordine ad esse, o troppo esigge o pocho conseguisse; ciò s' intende anche per le mercedi degl' Avocati e Procuratori i quali provando la scarsezza et ambiguitta di dette Tasse o abandonano le liti, o proseguendole poco o quasi niente d' utile da esse ricavano, quindi è che gli huomini preso maturo consiglio da questo sig. Governatore che molto preme

nella regola d'una sicura e retta Giustitia hanno preso ordine di suplicare vivissimamente l'E. V. ad effetto che si degni deputare quivi soggetti idonei per ridure in valida, chiara e nuova forma le mentovate Tasse, e ciò fedelmente da essi esseguito debbano rimetterle costà all'E. V. per impetrar da quella l'approvatione e confirmatione coll'ordinare che esse inviolabilmente sieno osservate, sotto le pene che parerano al prudentissimo arbitrio di V. E.

Che della Gratia Quam Deus.

Ad effectum petitum deputamus I. U. Doctores Iosephum Galvanum, Peregrinum Bazzani, et Alexium Bertachini qui pactis omnibus ad nos trasmitant ad finem providendi.

Datum Insole die 21 Novembris 1684.

GREGORIO BONCOMPAGNO

L. ✠ S.

O. MARTELLUS *Auditor.*

Tasse delle mercedi de Signori Governatori o Luogo Tenenti Generali del Marchesato di Vignola riformate dall' Ill.mo et Ecc.mo Signor Duca di Sora per supplica data a S. E. per la Comunità di Vignola. (1)

TASSA CIVILE	Lire di Modena	Soldi	Denari
Per ogni lettera scritta alli Signori Podestà del Marchesato sopra qual si voglia causa di particolari L.	1	5	—
Per lettere d'inibitione, rellatione, in sussidio, remisoriali, e simili »	1	5	—
Per ogni decreto di Tutela o Cura interposto negl'atti et instrumenti »	1	—	—
Per esame d' ogni testimonio sopra Capitoli et interogatorii »	—	10	—
Se 'senza intorrogatorii . »	—	6	—
Nelle sentenze per Cause di Forastieri o di seconde istanze, o di non ordinaria Giurisditione habbi quello che dispone il statuto Rub. 96 foglio 151 Lib. 2.			
Nelle visite civili fuori di Vignola nel distretto . . . »	5	—	—
Se per le Podesterie oltre la Cavalcatura per se et con servitore e Cibaria per ogni giorno che starà fuori necessariamente . »	7	—	—

(1) Queste tasse furono modificate da Gaetano Boncompagni nel 1740. quando furono stampate le Provvigioni generali per tutti i Ministri ecc.

Per l' assistenza alla risposta delle possitioni . . . . L.	—	10	—
Per rellationi sopra livelli . »	8	—	—
Per rellatione in Civile a S. E. »	8	—	—
Per rellatione in Civile a S. A. S. »	8	—	—
Per renovatione di Livelli di S. E. »	10	—	—

TASSA IN CRIMINALE
PER IL SIGNOR GOVERNATORE

Per ogni testimonio esaminato per informatione della Corte . »	—	10	—
Per ogni testimonio a difesa con Capitoli et interogatorij . »	—	15	—
Per detentione di ciascheduna persona . . . . . . »	1	05	—
Per ogni Constituto alla piana »	1	—	—
Se nel Tormento . . . »	2	—	—
Se con il termine alle difese »	2	10	—

Per ogni sentenza data in causa di Forastieri di Cause dellegate e di altre di non ordinaria Giurisditione, se di pena pecuniaria avrà la sportola alla forma dello Statuto.
Se di pena afflitiva minore scudi d' oro 2
Se di pena arbitraria scudi d'oro 3
Se di pena di Gallera scudi d'oro 5
Se di pena di vitta scudi d'oro 8

Havrà poi il Signor Governatore quando si parte da Vignola per andare nelle Podestarie per far Cause Criminali per ogni giorno oltre le Cibarie Cavalcature per lùi et un servitore . . »	12	—	—

Con dichiaratione che il giorno della partenza e del ritorno debba essere computato, e caso fosse dato anche la Cibaria e Cavalcatura a detto Signor Governatore e Canzegliere per Servitio o Cortesia, ad ogni modo da dellinquenti dovranno essere pagate dette Cibarie e Cavalcature.			
Per le relationi da farsi a S. A. S. o a S. E. o sia *Conformis* se sii di pena pecuniaria afflitiva minore, o arbitraria . . L.	6	—	—
Se di Gallera . . . . »	12	—	—
Se di Vitta . . . . . »	24	—	—

TASSA DEL CANZELIERE NEL CIVILE

Per ogni citazione fatta a voce del Messo . . . . . »	—	2	—
Per ogni Instanza, notificationi col decreto, cittatione e rellatione . . . . . »	—	8	—
Per ogni Instanza ove sia espositione e dimanda in voce, et altre cose col decreto e comissione »	—	10	—
Per ogni decreto di Tutore o Curatore o Difensore di litte in forma . . . . . »	—	15	—
Per ogni decreto di Tutore o Curatore di Beni d' eredità giacente, o vacante quando precedano informationi . . . . »	1	—	—
E se occoresse levarlo in forma autentica il terzo di più.			

Per ogni mandato fatto negl'atti *ad litem etc.* e la Clausula *ad substituendum* . . . L.	—	10	—
S'occoresse levarlo in forma autentica . . . . . »	1	10	—
Per ogni decreto et assegnatione di termine . . . »	—	4	—
Per ogni termine preso et assignato in Confesso la mettà della sentenza.			
Per ogni Sigortà di star a ragione *etiam* con la Conserva . »	1	—	—
Per Sigortà poi per liberare Carcerati per debbitti con l'atto precedente e conserva . . »	1	10	—
Per ogni commissione di rilasso tanto di persone come de pegni datte in voce o in scritto. »	—	8	—
Per ogni Capitolo oltre l'instanza »	—	1	—
Per ogni positione tanto dal ponente come dal respondente »	—	—	4
Per il giuramento tanto del ponente come respondente . »	—	5	—
E d'ogni altra persona che giuri in suplemento di prova o decissione con l'instanza in forma e decreto . . . . . »	—	12	—
Per ogni publicatione di Processo e Testimonii con instanza e decreto del Giudice e per ogni parte che *instet publicari* . . »	—	8	—
Per ogni Commissione di gravare qualcheduno che sia contumace acciò venghi *tedio affectus* . »	—	5	—
Per ogni elletione e confermatione di Tassatori, Estimatori, esami-			

nattori, calcolattori, agrimensori, arbitri, divissori e simili con l'admissione . . . L.	—	5	—
Per ogni relatione da' medemi fatta in scritto in *actis* col giuramento »	—	5	—
Et in voce ridotta in *actis* con l'atto »	—	10	—
Per ogni rellatione fatta a consulsultori et arbitri con la loro accettatione . . . . »	—	7	—
Per ogni conventione o concordia fatta da Procuratori o principali insieme in atti . . »	—	5	—
Per ogni presentatione di Consiglio di sapiente . . . »	—	5	—
Per ogni copia de' Processi e scritto per ogni faciata di carta lineata di righe venti nove di sillabe sedici »	—	5	—
Per l' ostensione originale la mettà.			
Per ogni Calcolo di Causa ordinaria se sarà processo breve »	—	15	—
Se processo lungho . . »	1	5	—
Per ogni sigortà data di demolire qualche fabbrica, o fattura o d' adempiere altro negl' atti . »	—	15	—
Per ogni testimonio essaminato sopra Capitolo o articoli o con interogatorij. . . . »	—	10	—
Senza interogattorij . . »	—	6	—
Per ogni altro essame di Testimonio in qualsivoglia Causa Civile »	—	8	—
E per l' indotta de Testimonij a giurare e decreto . . »	—	6	—
Per ogni Precetto, e sequestro con la Clausola si de *predictis vel servatis* etc. con l' instanza e rellatione . . . . »	—	8	—

Per ogni sospensione di Causa tanto da una quanto dall'altra parte L.	—	4	—
Et altre tanto per la revoca di detta sospensione . . »	—	4	—
Per mercede del Canzegliere rogato del Consiglio del sapiente »	1	—	—
Per ogni monitione, e Citatione fatta dal Giudice, e Canzegliere alla sentenza, o a sentire l' intentione sua con l' instanza e decreto »	—	8	—
Per ogni semplice sentenza interlocutoria . . . . »	1	—	—
E se levata in forma autentica »	1	5	—
Per ogni sentenza nella quale le parti siano assolute dall' osservanza del giudizio . . »	2	—	—
Levata in forma autentica . »	3	—	—
Per ogni sentenza originale diffinitiva sino alle lire cinquanta »	—	10	—
Da L. 50 sino alle L. 100 . »	1	—	—
Dalle 100 sino alle 500 inclusivamente per ogni centinaro . »	—	10	—
Dalle 500 in sù sino alle L. 2000 per ogni centinaro . . »	—	5	—
Dalle 2000 in sù per ogni migliaro »	—	10	—
Per la Copia rispettivamente di detta sentenza levata la mettà di più di quello sarrà come sopra tassato l' originale e con la soddetta distintione.			
Per sentenza difinitiva o che habbi forza di deffinitiva, nella quale non sia espresso vallore esplicito »	2	10	—
Se sarà di servitù, o altro Jus in corporale . . . . »	5	—	—

Per ogni sentenza di adiudicatione *in solutam* alla forma dall' interlocutoria quando sia stato pagato il salario per diffinitiva.			
Per gl' incanti o subaste ridotte in iscritti compreso l' originale e rellatione . . . L.	—	5	—
Per l'assistenza del Canzegliere alla vendita dei pegni sino a L. 100 oltre la mercede delle scritture »	1	—	—
E sopra L. 100 sei denari per lira dichiarando che detti pegni siano mobili o semoventi solamente.			
Per lettere sussidiarie, remissorie inhibbittorie e simili . »	—	10	—
Per ogni appellatione interposta a viva voce e ridotta negli atti »	—	5	—
Se in iscritto . . . . »	—	10	—
Per l' appellatione levata in forma autentica . . . . . »	—	15	—
Per ogni sentenza ove venghi dichiarata deserta l' appellatione »	1	10	—
Per instanza *citari pro tenuta*, Cittationi e rellatione . .	—	6	—
Per il rogito della tenuta . »	1	10	—
Se sarà data per il Messo per la rellatione . . . . . »	—	6	—
Per gli atti fatti *coram arbitris* etc. come sopra si è detto.			
Per il laudo, alla forma degli instrumenti di compra.			
Per instromento e decreto di fare compromesso . . . . »	1	—	—
Per ogni presentatione di lettere o supliche con rescritto e con l' investita e decreto . »	—	10	—

Per instromento *restitui in integrum* e decreto . . L.	1	—	—
Per ellettione di Giudici confidenti, instanza, decreto, notificatione e rellatione . . . . »	—	15	—
Per le citationi e proclami *contra absentes* in occasione di vendere beni stabili da persone che non ne habbiano altri o sigortà per l'evitione, con tutto il processo in forma in contumatia . »	5	—	—
Per la notificatione del Possesso dato e termine assignato a ricuperarlo alla forma dello Statuto»	—	. 9	—
Per il precetto, o precetti fatti a Padroni, o Mezadri, o altri conduttori per Padrone se non quello a cui è stato dato il possesso, e respettivamente di non far atto possessorio sopra li beni del possesso, col decreto e rellatione »	—	8	—
Per la dimanda prodotta dopo li dieci giorni a ricuperare il possesso, con l' instanza della licenza di vendere li beni posseduti al pubblico incanto . »	—	10	—
Per ciascheduno de' proclami da farsi alla forma dello Statuto, e publicatione d' essi, et affissi a luoghi soliti, ed atto fatto in forma . . . . . »	2	—	—
Per tutti gl' incanti da farsi de' suddetti beni, pur alla forma dello Statuto in numero di tre . »	2	—	—
Per qualsivoglia oblatione in occasione de' suddetti incanti ridot-			

ta negl' atti . . . L.	—	5	—
Per decreto di deliberatione di detti beni al più offerente, o d' adiudicatione al Creditore . »	1	5	—
E per gl' instromenti di detta deliberatione, alla forma dell' instromento di vendita			
Se occorerà che il Canzegliere vada fuori di Vignola in qualche visita Civile, o per far inventarij dovrà havere per suo viaggio »	1	10	—
E per le Podestarie, oltre la cibaria e la cavalcatura per ogni giorno . . . . . »	2	10	—
Si dichiara, che nell' atione civile da intentarsi, se saranno ben anche più Attori e Rei, ma per la medesima Causa, e che non sia diversa, ma che sia unita, debba solo considerarsi nel tassare per un capo solo.			
Ma se la Causa poi non sarà unita, o potrà dirsi separata all'hora si tassarà nella maniera seguente, cioè:			
Uno pagherà per uno, due per due, tre per due, quattro per tre, e da quattro in su quanti esser si vogliano, non pagarano che per quattro, e non più, o siano Secolari o Ecclesiastici, o Luoghi Pij, quali dovranno essere sempre tassati come Cittadini nel pagamento delle spese.			
Si dichiara ancora, che nelle copie de' Processi in Civile, siano			

i capi delle persone o Attori o Rei quanti esser si vogliano non si debba pagare al Canzegliere se non per una copia sola, quando però non ne fosse dimandata più d' una copia.			
Per ogni instanza, che facesse un terzo d'essere ad messo *ad causam*, con suo decreto . . L.	—	8	—
Per intimatione di molestia, decreto, intimatione, e rellatione . »	—	15	—
Per interpellatione giudiciale per causa di qualsivoglia ritratto, decreto, e rellatione . . »	1	—	—
Per qualsivoglia cessione di beni fatta in forma . . . »	2	—	—
Per ogni ricognitione di scrittura privata, di lettere, o altre simili fatta dalla Parte presente »	—	10	—
Per ogni prodotto di libello, instromenti, et altre scritture d' ogni sorte con instanza, decreto, notificatione e rellatione . »	—	10	—
Per ogni giuramento di sospetto di fuga, col decreto e mandato »	1	—	—
Per giuramento di sospetto del Giudice o Notaro . . . . »	—	8	—
Per l' Instrumento di renovatione de' Livelli di S. E. con le due copie una a S. E. l'altra al Livellario . . . . . »	10	—	—

TASSA PER IL CANZEGLIERE
NEL CRIMINALE

Per ogni denontia, querella, accusa, o dedotta col suo decreto L.	—	10	—
Per ogni testimonio essaminato per informatione della Corte col precetto e rellatione . . »	—	10	—
Per ogni decreto di Cattura con la Cedola per ogni persona . »	—	6	—
Per ogni decreto di visita di Cadavere, scritti, rotture, di far perquisitioni, e simili . . »	—	5	—
Per la visita e perquisitione se in Vignola . . . . . »	3	—	—
Se fuori di Vignola . . »	4	—	—
Per ogni Constituto alla piana senza assegnatione di termine alla diffesa . . . . . »	—	10	—
Se con l' assegnatione del termine »	1	10	—
Per ogni Constituto nel tormento »	2	—	—
Per ogni rellatione di Carzeratione di qualche persona, o per ogni persona . . . . . »	—	7	—
Per ogni sigortà di stare a ragione, di presentarsi, di non offendere o d' haver qualche luogo per Carcere, o altre simili . . »	1	—	—
Per ogni testimonio essaminato a diffesa sopra capitoli et interrogatorij . . . . . »	1	—	—
Per ogni renontia fatta negl'atti »	—	10	—
Per ogni prodotta di scritture, instromenti di pace, e simili, con decreto . . . . . »	—	10	—

Per ogni inquisitione sopra processo di pena pecuniaria con sue Citationi, possitione in Bando, e perentorij . . . L.	2	—	—
Se di pena afflitiva minore et arbitraria . . . . . »	3	—	—
Se di pena di Gallera . . »	4	—	—
Se di pena di Vitta . . »	4	—	—
Per ogni sentenza di pena pecuniaria . . . . . »	3	—	—
Di pena afflittiva et arbitraria »	4	—	—
Di pena di Gallera . . »	5	—	—
Di pena di Vitta . . . »	6	—	—
Per ogni descritione de' Beni de' dellinquenti in pena di Vitta, se in Vignola, e Borghi . »	10	—	—
Se fuori per il Territorio . »	12	—	—
Per ogni Istanza fatta dal fiscale col decreto . . . . »	—	5	—
Per ogni giorno, che occorerà vadi il Canzegliere per servitio della Giustitia per le Podestarie del Marchesato haurà oltre la Cavalcatura compresa la Cibaria »	8	10	—
Per la Cavalcatura dell' andata e ritorno . . . . . »	6	—	—
Per ogni reggistro di salvo condotto con la sua sigortà . »	2	10	—
Per ogni registro di Memoriale con la concessione di star fuori dello Stato con sigortà . »	2	10	—
Per ogni annotatione fatta in Processo Criminale di Graccia ottenuta . . . . . »	1	5	—
Per ogni sentenza levata in forma autentica di pena pecuniaria »	3	—	—

Di afflitiva et arbitraria . L.	3	—	—
Di Gallera . . . . . »	5	—	—
Di Vitta . . . . . »	10	—	—
Per ogni carta di copia da Processo ad harbitrio d'huomo da Bene »	—	4	—
Se sarà mostrato originalmente la mettà . . . . . »	—	2	—
Per ogni detentione di qualche persona, e per ogni persona . »	—	15	—
Per il Bando e sua publicatione doppo la sentenza di pena Capitale . . . . . »	1	10	—
Di Gallera . . . . . »	1	—	—
D'Esiglio . . . . . »	1	—	—

E rispetto alle Cause che si faranno contro Forastieri, et alle altre delegate o che non siano d'ordinaria Giurisditione, il Canzegliere haurà il terzo di più ne suddetti Atti respettivamente salvo che rispetto alle sentenze haurà la mettà di quello stà tassato al Signor Governatore come adietro.

Dichiarando che per dellinquenti non si moltiplicharà se non in questa forma.

Uno pagarà per uno, due per due, tre per due, quattro per tre, e da quattro in sù siano quanti si vogliono, o sia Comunità, o Colleggio, o Università, Ecclesiastico, o Secolare pagarà il più per quattro capi.

Rispetto poi alla moltiplicatione de' dellitti quando li delitti di ragione non si confondino, all' hora ogni dellitto dovrà considerarsi separatamente o si dovrà moltiplicare.

E per copia di processo che facesse il Canzeliere

in Causa dove fossero più rei, non potrà farsi ragione che per due Copie al più.

Per il *conformis*, che si fa a S. E. in luogo di relatione haurà il Canzegliere la mercede come di sopra nelle sentenze Criminali, e con la suddetta distintione nelle pene tanto rispetto a quelli d'ordinaria, come di estraordinaria Giurisditione.

Ioseph Galvanus I. U. D. iussu excellentissimi Domini Ducis Sorre Compilavit etc.

Peregrinus Bazzanus I. U. D. et Saviniani Praetor ab Excellentia sua deputatus Compilavit etc.

Allexius Bertachinus I. U. D. ab Excellentia sua deputatus Compilavit.

Supradictorum emmolumentorum taxam a nobis mature perpensam, rationi ac statuto consonam nostro comprobamus assensu jubentes offitialibus ad quos spectat, ut eam inviolabiliter servent sub pena suspensionis offitii aliisque pænis arbitrio nostro irrogandis.

Datum Insulæ hac die 19 Decembris 1685.

GREGORIO BONCOMPAGNO

L. ✠ S.

O. Martellus *Auditor.*

Capitoli e Tassa delle Merzedi et Emolumenti del Comissario della Camera o Fiscale.

E prima, che detto Fiscale debba esercitare l'Offitio suo rettamente e fedelmente da homo da bene secondo che è mente di S. E; et in quello essere sollecito, diligente, et ubidiente alli Signori Superiori in quello li verà comandato per servitio dell' Ecc. Camera in quanto spetta al suo Offitio.

Che per ogni lira di Bolognini che riscoterà, farà riscuotere e entrerà in Camera habbia dai delinquenti duoi Bolognini per lirà, il che s'intenda per la quantità composta, o pagata e non della pena nella quale fossero condannati della quale non habbia, ne possa pretendere cosa alcuna.

Che non possa pigliare detto suo emolumento o caposoldo sin tanto che con effetto non saranno le dette pene o Compositioni pagate in Camera in mano del Depositario di S. E.

Che per ogni gratia di pena Capitale o che il reo riportasse l' assolutione, non potrà pretendere il Fiscale, che la cassatura del Processo, cioè:

Delle Cause Capitali . . L.	10	—	—
Delle Cause di Gallera . »	5	—	—
Delle Cause afflitive non minori »	3	—	—
Delle Cause pecuniarie . »	2	—	—
Se assisterà a qualsivoglia descritione, Inventario, o tenuta delli Beni, quando sarà presente o che legitimamente impedito vi mandarà altro in suo luogho, o nome, se sarà entro Vignola o suo Territorio habbia in tutto lire quattro e non più . . »	4	—	—

Se sarà poi per le Podestarie habbia oltre la soddetta somma di lire quattro per la Cavalcatura e stalatico per il primo giorno dell' Accesso lire tre, et altre tanto nel ritorno, e se bene stasse fuori molti giorni non possa pretendere altro.

E se occoresse che il Giudice assolvesse il Reo dall' delitto o lo condanasse per giusta causa nelle spese, in tal Caso per il Patrocinio et Avocatione non possa pretendere altro che la metà della somma tassata in caso di condanna come sotto.

Ma se sarà il Reo condannato dovrà conseguire l' emolumento infrascritto cioè:

Se sarà condanato in pena capitale, il Fiscale per la procura, et avocatione una dobla d' oro, e non più.

Quando poi non vi fosse scrittura *in Iure* in quel caso possa pretendere l'emolumento ad arbitrio del Signor Governatore generale *pro tempore*, che dovrà havere consideratione alla fatica, e scritture.

Se in pena di galera . .	L.	25	—	—
Se in cause afflittive minori	»	10	—	—
Se in cause pecuniarie .	»	6	—	—

Il che s' intenda con la consideratione espressa nelle Cause capitali.

Che detto Fiscale possa portare ogni sorta d'armi in ogni loco senza incorso di pena alcuna.

Che debba essere riconosciuto, e rispettato come Officiale della Camera, ed obbedito da Barigelli, Messi, et altri Officiali inferiori, e dalli Superiori debba essere aiutato, e favorito in tutte le cose concernenti al suo Officio.

Che detto Procuratore sia essente dal pagare passaggi di nave, dalla macina, e da tutte le faccioni, che potessero essere comandate dalli Massari dei Comuni.

Che li Barigelli, et Esecutori debbano pigliarli ogni bandito, o condanato ad istanza d' esso Procuratore, e li Messi debbano portare, et esseguire le sue citationi, et intimationi *gratis.*

Che sia lecito ad esso Procuratore, come Procuratore generale di tutto il Marchesato di Vignola essercitare *etiam per substitutum* nelle Podestarie di Vignola, Monfestino, e Savignano, li quali Sostituti siano persone da bene, e sufficienti, approvati sempre dal nostro Governatore che sarà *pro tempore*, e mancando detti Sostituti in alcuna cosa del loro Officio, sia tenuto esso Procuratore generale al mancamento di quelli, li quali Sostituti habbiano le medesime facoltà, emolumenti, et essentioni concesse come di sopra a esso Procuratore.

Che possa, e debba godere la Castellanza di Monfestino, con le provisioni, prigionie, et emolumenti soliti, tenendo diligente cura, et custodia dei carcerati, delli quali seguendo la fuga, o altri disordini per negligenza sua, o de suoi Sostituti, debba esser tenuto lui secondo la forma della ragion comune.

Che non possa, nè debba pigliare denari delle condenationi, o compositioni dalli condannati, o gratiati, ne da nessuna altra persona sotto qualsivoglia pretesto, ma li detti denari si debbano pagare in Camera in mano del Depositario della Camera, per mano d'essi condannati, o d' altri a loro instanza.

Che debba havere un libro generale, dove debba

riportare, o far riportare dalli Notari delle Podestarie di mese in mese tutte le condanationi, *etiam* di quelle pene, che non fossero aplicate alla Camera, ma a Luoghi Pij, alla Vigna o Fabbriche di S. E. e cassare li condanati pagati, o gratiati volta per volta, che si pagaranno, o si graciaranno.

Che esso Procuratore sia obligato nell' ingresso del suo Officio giurare in mano del Governatore, et Massari delle Comunità, che saranno *pro tempore* per l' osservanza delli sopradetti Capitoli, Tasse, ecc.

Scorgendo Noi infrascritto Duca di Sora ecc, che le sopradette Tasse sopra le mercedi del Comissario della Camera, o Fiscale sono giuste, e che meritano essere osservate, Commandiamo al nostro Governatore generale, che ne commetta la puntual obbedienza sotto pena a noi arbitraria, e della nostra indignazione.

In fede

Isola 19 Maggio 1688

GREGORIO BONCOMPAGNO

L. ✠ S.

UGO CESARE BARONIO *Segretario.*

Capitoli e Tasse degli Emolumenti del Bariggello di Vignola.

Per catura dentro il Castello di Vignola e Savignano in Causa dove si tratta di pena capitale o corporale per sua merzede habbi il Bariggello . . . . L.	5	—	—
E se fuori della Terra di Vignola »	8	—	—
Per ogni Compagno del Bariggello che intervenghi alla catura se dentro la Terra . . »	1	—	—
Se fuori . . . . . »	1	10	—
In caso che alcun inquisito si constituisca, o per via di precetto, o spontaneamente, sia per qual si voglia habbi il Barigello »	2	—	—
Per catura in Cause Criminali, pecuniarie, et il Caturato, o sia, o non sia condanato tanto ad instanza del Fisco, quanto della Parte habbi il Barigello se dentro Vignola . . . . . »	2	10	—
E se fuori . . . . . »	5	—	—
Per li Compagni che intervengono alla catura se dentro . »	—	15	—
Se fuori . . . . . »	1	5	—
Che occorendo andar a descriver beni de delinquenti, o far inventarii per Cause Criminali, e che in effetto non intervenghi il Barigello, se dentro la Terra di Vignola compresi li Compagni »	4	—	—
E se fuori di Vignola . . »	8	—	—
Che occorendo, che il Barigello di			

Vignola facci cature o esecutioni nella Podestaria di Montefestino o Savignano sia in arbitrio del Signor Governatore il tassarli quel tanto, che li parerà conveniente oltre la mercede tassata di sopra, havendo riguardo alla fatica, e distanza dei luoghi dove eseguirà, così per lui, come per li suoi Compagni.			
Ogni volta che detto Barigello darà Corda in Pubblico habbia per ogni persona . . . L.	4	—	—
Per li Compagni per Ciascheduno »	—	15	—
Per ogni volta che darà Corda in segreto o altri tormenti habbi il Barigello . . . . »	3	—	—
Per li Compagni per ciascheduno »	—	15	—
Per ogni Constituto che si farà a qual si voglia Reo carcerato »	—	10	—
Per prigionia sia per qual si voglia Causa Criminale il giorno »	—	10	—
E questi sino a giorni N. 25 e non più oltre.			
E per l' entrata . . . . »	1	—	—
E per l' uscita . . . . »	1	—	—
Ma in Cause Criminali per la Custodia per ciascheduno giorno »	—	10	—
E per l' entrata . . . . »	—	10	—
E per l' uscita . . . . »	—	10	—
Per ogni esecutione civile in qualsivoglia maniera e somma, sino a lire dieci dentro la Terra »	—	10	—
Da dieci lire sino a lire quindici »	—	12	—
Da L. 15 sino a lire 30 . »	1	—	—
Da L. 30 sino a lire 50 . »	1	10	—

Da L. 50 sino a lire 100 .	L.	1	15	—
Da L. 100 sino a lire 200 .	»	2	10	—
Da duecento in su sia la quantità quanto esser si voglia .	»	4	10	—

E fuori della Terra tutte le suddette mercedi s'intendano duplicate. E per esecutione di liste Camerali, come anche Comunitative habbi per qualsivoglia lira il Barigello mezo Bolognino entro la terra di Vignola et un Bolognino fuora e per li Territorij.

Scorgendo noi infrascritto Duca di Sora che la sopra detta tassa delle merzedi del Barigello e Sbirri della Corte di Vignola e Savignano merita d'essere osservata; Commandiamo al nostro Signor Governatore Generale che ne cometta la puntuale obedienza sotto pena a noi arbitraria e della nostra indignatione

In fede ecc.

Isola 19 Maggio 1688.

GREGORIO BONCOMPAGNO

L. ✠ S.

UGO CESARE BARONIO *Segretario.*

FERIE

Giorni feriati in honor di Dio sono prima tutti i giorni di Domenica che sono nell' anno, et poi li seguenti

GENNARO

1. Circoncisione del S. N. G. C.
6. Epifania.
17. S. Antonio Abate.
20. SS. Fabiano e Sebastiano.
25. Conversione di S. Paolo.
31. S. Geminiano.

FEBRARO

2. Purificatione della Madonna.
3. S. Biasio.
5. S. Agata.
24. S. Mattia Apostolo.

MARZO

19. S. Benedetto.
25. Annonciatione della Madonna.

APRILE

24. S. Giorgio.
25. S. Marco Evangelista.
30. S. Geminiano.

MAGGIO

1. SS. Filippo et Giacomo Apostoli.
3. Inventione di Santa Croce.

GIUGNO

11. S. Barnaba Apostolo.
13. S. Antonio da Padova.
24. S. Giovanni Battista.
29. SS. Pietro et Paolo Apostoli.

LUGLIO

20. S. Margherita.
22. S. Maria Maddalena.
25. S. Giacomo Apostolo.
28. SS. Nazario et Celso Patroni.

AGOSTO

1. S. Pellegrino.
5. S. Maria della Neve.
6. Transfiguratione di N. S
10. S. Lorenzo M.

15. Assontione della Madonna.
16. S. Rocco.
24. S. Bartolomeo Apostolo.
28. S. Agostino.

SETTEMBRE

8. Natività della B. V.
21. S. Mattheo Apostolo.
29. S. Michele Archangelo.
30. S. Girolamo.

OTTOBRE

4. S. Francesco d'Assisi.
18. S. Luca Evangelista.
28. SS. Simone et Giuda Apostoli.

NOVEMBRE

1. Tutti i Santi.
2. Commemoratione delli Morti.
11. S. Martino.
25. S. Catherina.
30. S. Andrea Apostolo.

DECEMBRE

6. S. Nicolò.
7. S. Ambrosio.
8. Concettione della Madonna.

Dal giorno di S. Tomaso inclusivamente, per sino al secondo dì dell'anno esclusivamente per la Natività di N. S.

Tutti li Venerdì di Marzo.

Tutti li giorni che sono dalla Domenica delle Palme sino all'ottava di Pasqua di Resurrettione inclusivamente.

Li tre giorni delle Rogationi.

Il dì dell'Ascensione di N. S.

Li tre giorni della Pentecoste.

Il Giovedì del Corpo et Sangue di Cristo.

Ferie introdotte in favore degli huomini.

Il giorno della Giobbia grassa.

Il Lunedì et Martedì di Carnevale.

Dall'11. di Giugno sino al 20. di Luglio per il mietere e battere.

Dal 24. Agosto per sino a tutto il mese di Settembre inclusivamente per le vendemmie.

Et in queste ferie introdotte a favore degli huomini non si possa fare, o trattare atto, processo, sentenza, o cosa alcuna giudiciale; et se si faranno siano invalidi et nulli, salvo però, che si possa procedere nelle cause criminali, et delli danni dati, et nelle cause, il valor delle quali non eccede lire 15.

ELENCO

DEI BONCOMPAGNI MARCHESI DI VIGNOLA

1577. Iacopo di Gregorio.
1612. Gregorio di Iacopo.
1629. Giacomo di Gregorio.
1636. Ugo di Gregorio fratello di Giacomo.
1676. Gregorio di Ugo.
1707. Antonio di Ugo fratello di Gregorio.
1731. Gaetano di Antonio.
1778. Antonio di Gaetano fino al 9 Ottobre 1796 ultimo Feudatario ed avo del vivente Principe di Piombino D. Antonio Boncompagni Lodovisi.

ELENCO

DEI GOVERNATORI DEL MARCHESATO DI VIGNOLA

1577. Bazzani Colonello Giovanni da Vignola.
1578. Grassi Agamenone.
1581. Torre Giuseppe Nobile da Lucca.
1586. Preti Alessandro Nobile da Bologna Cavaliere della Milizia di Cristo dell' Ordine di Portogallo.
1588. Benassai Fulvio.
1589. Terzoli Giovanni da Castelarquato
1593. Lepido Camillo da Pesaro.
1594. Trussi Trusso Gentiluomo da Cremona.
1594. Lenti Vincenzo Nobile d' Ascoli.
1595. Oliveti Valerio Gentiluomo da Pisa.
1598. Claudi Anteo Nobile da Cesena.
1599. Ruggeri Griffone dalla Pergola d' Urbino.
1602. Bazzani Colonello Giovanni da Vignola — 2.ª volta —
1602 Venturelli Gio. Benedetto Nobile da Urbino.
1609. Claudi Annibale.

1611. Oldovrandi Gian Maria Nobile da Sabbioneta.
1613. Borni Scipione Nobile da Fivizzano.
1616. Brini Agostino Nobile di Rocca Guglielma.
1618. Lambertini Conte Francesco Patrizio da Bologna.
1619. Bazzani Domenico da Vignola.
1620. Olevani Gianpietro Nobile da Pavia.
1621. Santacroce Antonio Nobile da Spoleto.
1623. Sassatelli Conte Francesco Nobile Patrizio d'Imola Cavaliere di S. Michele del Cristianissimo Re di Francia.
1634. Lambertini Conte Francesco Patrizio da Bologna — 2.ª volta —
1637. Grossi Cesare Nobile d'Isola.
1637. Gentili Giustino Nobile da Falfa.
1638. Tedeschi Francesco Nobile da Massa Lombarda.
1641. De Rosis Luigi Nobile da Roma.
1642. Stradelli Cavaliere Ferdinando da Piacenza.
1643. Magnani Antonio Ascanio Nobile da Modena.
1646. Sassatelli Conte Francesco Nobile Patrizio d'Imola — 2.ª volta —
1654. Gianotti Angelo Nobile da Sora.
1671. Forelli Carlo Nobile da Venezia.
1677. Mastricchi Gio. Maria Nobile da Gubbio.
1678. Quarantini Francesco Nobile da Faenza.
1680. Spadazza Dottor Carlo.
1681. Mastricchi Gio. Maria Nobile da Gubbio — 2.ª volta —
1683. Ambrogi Giuseppe Nobile da Fano.
1689. Rampicci Rocco Nobile da Sora.
1697. Corradini Antonio Federico Nobile da Urbino.

1707. Benveduti Luigi Lorenzo Nobile da Gubbio.
1720. Agostini Francesco Fabrizio da Cagli.
1721. Mastini Dottor Domenico Nicolò da Faenza.
1724. Clavari Gaspare Ettore Nobile di S. Angelo in Vado.
1734. Conti Iacopo Nobile da Imola.
1734. Paradisi Gio. Maria Nobile di Civitacastellana. (1)
1739. Marconi Giuseppe Nobile da Città della Penna.
1744. Farri Filippo Nobile da Ferrara.
1748. Brancaleoni Alessandro Nobile da Cesena.
1753. De' Nobili Giulio de' Signori dello Smerillo da Siena.
1765. Faella Conte Ercole da Imola.
1767. Benedetti Domenico Nobile da S. Angelo in Vado e Sassoferato.
1771. Valenti Dottor Giuseppe da Piacenza.
1776. Piroli Dottor Pietro Paolo Nobile da Piacenza.
1779. Bavelli Dottor Tommaso Ferdinando da Bologna, fino al 9 Ottobre 1796.

---

(1) Padre del celebre Agostino Paradisi nato in Vignola il 26 Aprile 1736.

INFORMATIONE

DELLA TERRA E MARCHESATO DI VIGNOLA

NEL DUCATO DI MODENA

La terra di Vignola è cinta di mura, e dentro possono abitarvi da quattrocento persone, e fuori nel Territorio seicento. Vi è una Rocca forte fabrica all' anticha con due recinti di mura con tre Torri et diverse altre commodità: vi è anche un Palazzo da Padrone commodo e grande nella Terra e luogo mercantile sendo posto ai confini dello Stato di Bologna, et a piedi della Montagna dello Stato di Modena, vi si fanno due Mercati la Settimana uno il Lunedì di grani e biade diverse, e l' altro il Giovedì d' ogni sorte di mercantia e bestiami di tutte le qualità et è libero ed esente. Vi sono confinanti il Contà di Bologna e li Signori Marchesi Rangoni di Spimliberto etc. Dentro la terra di Vignola vi habitano assai famiglie, ed in particolare vi è un Arcipretura, ch' è Iuspatronato del sudetto Marchese d' entrata di passa mille scudi. Vi è un Monasterio

di Monache; Vi sono molti Dottori ed altre persone civili, e che avranno d'entrata mille scudi, quattro, cinque e seicento e meno secondo il loro stato, e che si trattano honorevolmente. Vi è ancora nel territorio di Vignola un Monasterio di Canonici Regolari Lateranensi, che avranno d'entrata mille e cinquecento scudi in circa con un monastero commodissimo. La terra di Vignola è capo del Marchesato, e vi risiede hora un Cavagliero da spada con titolo di Vice Marchese tenendo sotto di lui un Podestà per render ragioni et hora un Governatore da toga Dottore secondo è piacere al Signor Duca di Sora che ne è Marchese; et in oltre vi sono due altre Podesterie nelle quali vi fanno Residenza in ciascuna un Dottore con titolo di Podestà che rende ragione agli habitanti di quelle, standovi ancora un Notaro per cadauna d'esse, che si chiamano l'una Monfestino e l'altra Savignano.

Monfestino è Montagna, ma tutta habitata e assai fertile, e vi sono li seguenti communi sotto, che sono lontani da Vignola circa otto miglia, Monfestino, Granarolo, Sant' Almaso, Montebonello, Le Gorzane, Pazzano, Rocha Santa Maria, la Tagliata, Montagnana, Festà, Fogliano, S. Steffano, Ospitaletto, Coscogno, Ricò, Farneda, S. Venanzo, e Bazzano et Gorzano; e giro di molte miglia, e confina con diversi Signori Feudatarj del Serenissimo Signor Duca di Modena, ed in particolare con li Signori Marchesi Rangoni di Spimlamberto, col Signor Marchese Boschetti, col Signor Marchese Panzetti, col Signor Marchese Gio. Battista Montecucoli et con altri. Vi

si fa un Mercato a Pazzano il Lunedì di quindici in quindici giorni, dove concorre quantità d'ogni sorte di mercanzie, biade e bestiami d'ogni sorta. A Monfestino castello vi risiede il Podestà che rende ragione, e vi è ancora una Rocha con habitatione assai commoda e grande; degl' habitanti poi della Podesteria ve ne sono di quelli che havranno buonissima entrata di seicento e mille scudi, stando quasi tutti nelle proprie case.

Savignano è colle e monte, et ha li seguenti Comuni sotto di lui Monte Ombraro, Monte Corona, et Monte Orsello tutti habitati e paesi fertili, vi sono confinanti il Contà di Bologna, et li Signori Marchesi Gio. Battista e Sebastiano Montecuccoli etc. A Savignano Castello vi è una Rocha con tre Torre (1) et una casa habitata dal Podestà dove risiede a render ragione agli habitanti nella detta Podesteria, i quali sono comodi et industriosi, et habitano quasi tutti nelle proprie loro case, e beni, e se gli lavorano e ne cavano assai frutti.

Tutto il Marchesato di Vignola fa in corpo sei compagnie di Soldati di Militia, che saranno più di duecento soldati per ciascheduna; e farà in tutto da Soldati 1500. In oltre fa una compagnia di Soldati a Cavallo di settanta e più soldati.

Il detto Marchesato è feudo nobilissimo e libero col mero e misto impero e podestà di far sangue.

(1) Probabilmente s' intende qui soltanto l' ultimo girone che aveva non 3 ma 4 torri.

Il Serenissimo suddetto Duca di Modena vi ha la suprema sovranità e diretto dominio sopra solamente. Il Signor Duca di Sora, che è il Marchese del detto Marchesato vi ha d' entrata affittata di presenti tra feudali ed allodiali sei mila ducatoni d' argento la metà della quale si crede faudale e l' altra allodiale, e consiste in dazii, notariati, fitti di Case, Molini, Ostarie, livelli, in venti e più possessioni con Vigne e simili effetti. Vi è poi la ragione dei confischi e condanne; quale non sta affittata, et insieme diversi proventi di renovationi o investiture di Livelli, et altre regalie, che per essere Giurisdizione assai grande sono ancora di utile considerabile.

INDICE

BANDI E GRIDE GENERALI

APPENDICE

GRIDE DIVERSE.

		ERRORI		CORREZIONI
a pag.	XII	linea 18	Gallo Romano	*Gallo Romana*
»	XVI	» 17	continaùssero	*continuassero*
»	XVII *nota*	» 20	eoram	*coram*
»	XXIII	» 11	acciochè	*acciocchè*
»	XXIV	» 4	apello	*appello*
»	»	» 15	mutuo;	*mutuo,*
»	»	» 24	desse	*delle*
»	XXVI	» 2	richiedessero	*richiedesse*
»	XXVII	» 7	Consiglieri, chiamavansi	*Consiglieri, i quali chiamavansi*
»	XXXIII	» 9	Apello	*appello*
»	XXXVII *nota* (1)	» 4	dette	*sette*
»	XXXIX	» 7-8	posto	*posta*

Gt. Vijnola

35c4

